



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

MAGGIO 2022



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA	21
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA	55
SEZIONE TERZA E SESTA TERZA	92
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO	127
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA	146
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	172
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	204

MAGGIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



Sez. U - , **Sentenza n. 17619 del 31/05/2022** (Rv. **664923 - 03**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (LIZZA EGIDIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2018

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Decisione su incidente di costituzionalità sollevato nel corso del giudizio - Istanza di prosecuzione del giudizio - Effetto interruttivo della prescrizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La pendenza di un giudizio incidentale di costituzionalità non produce alcun effetto interruttivo della prescrizione del diritto dedotto nel giudizio "a quo", pertanto, ove il giudizio "a quo" venga dichiarato estinto o perento, il termine di prescrizione decorre dall'atto introduttivo di tale giudizio, non avendo efficacia interruttiva né la proposizione o la definizione del giudizio incidentale di costituzionalità, attesa la sua autonomia strutturale e funzionale, né l'istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo, trattandosi di atto endoprocessuale non avente le caratteristiche di messa in mora. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno per tardivo recepimento di direttive CEE di medici specializzandi che, prima di promuovere il giudizio dinanzi al G.O., avevano impugnato dinanzi al G.A. il d.m. 14 febbraio 2000, ma il relativo giudizio amministrativo era perento, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla data del ricorso amministrativo, escludendo un effetto interruttivo sia dell'ordinanza costituzionale, che aveva dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999, sia della successiva istanza di prelievo per la prosecuzione del processo).

Riferimenti normativi: Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 310, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 35 com. 2 lett. B, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 25, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 9 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 70

Massime precedenti Vedi: N. 25126 del 2010 Rv. 615059 - 01, N. 15140 del 2021 Rv. 661357 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 17616 del 31/05/2022** (Rv. **664912 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

I. (BRUNETTI FILIPPO) contro L. (ORSONI GIORGIO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 25/11/2020

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Trasferimento di beni immobili ex art. 4 del d.l. n. 351 del 2001 - Successiva vendita a terzi - Natura di atto privato - Configurabilità - Conseguenze - Controversie relative - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di trasferimento di beni immobili, ex art. 4 del d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. dalla l. n. 410 del 2001, prevedendo tale norma che le disposizioni di cui agli artt. da 1 a 3 dello stesso decreto si applichino, per quanto compatibili, ai soli trasferimenti di immobili ai fondi comuni di investimento, il successivo trasferimento dei medesimi immobili dai fondi comuni di

SEZIONI UNITE

investimento a terzi acquirenti non può considerarsi atto di esercizio di un potere pubblico, bensì atto di diritto privato, espressivo di autonomia negoziale tra soggetti privati, sicché le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato che aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo al ricorso proposto da una società conduttrice di un immobile, conferito ad un fondo di investimento e successivamente venduto ad altra società, per la violazione del proprio diritto soggettivo alla prelazione o al riscatto dell'immobile stesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 1, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 2, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 4, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21450 del 2018 Rv. 650277 - 01, N. 15816 del 2016 Rv. 640689 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 17619 del 31/05/2022 (Rv. 664923 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (LIZZA EGIDIO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2018

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Giudizio dinanzi al G.O. per il risarcimento del danno - Azione di annullamento del provvedimento davanti al G.A. - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Perenzione del giudizio amministrativo - Conseguenze.

In tema di risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto soggettivo dei medici specializzandi, derivante dalla proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, viene meno in caso di perenzione del giudizio amministrativo per inattività delle parti, restando fermo il solo effetto interruttivo istantaneo determinato dalla proposizione della domanda in quella sede, in quanto, in presenza di una situazione accostabile alla estinzione civilistica, trova applicazione in via analogica l'art. 2945, comma 3, c.c.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 310, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 35 com. 2 lett. B, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 25, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 9 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16452 del 2019 Rv. 654419 - 01

Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022 (Rv. 664923 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (LIZZA EGIDIO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2018

SEZIONI UNITE

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Compensi dei medici specializzandi - Giudizio dinanzi al G.O. per il risarcimento del danno da inadempimento delle direttive CEE - Azione di annullamento del d.m. 14-2-2000 davanti al G.A. - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Natura di interesse legittimo della posizione fatta valere - Irrilevanza - Fondamento.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In tema di compensi in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari dopo il 31 dicembre 1982, la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, con effetto interruttivo permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo, del termine per far valere innanzi al giudice ordinario il diritto soggettivo al risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, poiché, pur essendo ben distinte le due situazioni giuridiche fatte valere - interesse legittimo e diritto soggettivo - la prima azione risulta strumentale al pieno esercizio del diritto tutelabile attraverso la seconda, tenuto altresì conto che la pluralità di giudici deve assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non una vanificazione della tutela giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 16452 del 2019 Rv. 654419 - 01, N. 16293 del 2016 Rv. 641667 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 17245 del 27/05/2022 (Rv. 664911 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore:

NAZZICONE LOREDANA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

U. (ZANETTI ANDREA) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Contratto di "collar swap" concluso dalla P.A. - Dichiarazione di nullità in sede di autotutela - Controversia in ordine all'efficacia del contratto ed alla legittimità della declaratoria di nullità - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia relativa alla efficacia e vincolatività di un contratto di "collar swap" concluso dalla P.A. con una banca, a causa della illegittimità della delibera con cui la stessa P.A. ne abbia successivamente dichiarato d'ufficio la nullità in sede di autotutela, in quanto, vertendo la controversia sulla posizione di diritto soggettivo acquisita dall'altro contraente, tale declaratoria non rappresenta l'esercizio di poteri autoritativi sicché resta affidata al giudice ordinario la possibilità di conoscere ed interpretare incidentalmente l'atto amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, nonchè di disapplicarlo ove non sia conforme a legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12110 del 2013 Rv. 626177 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 17244 del 27/05/2022** (Rv. **664757 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **DE CHIARA CARLO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

O. (GUIDOTTI ROLANDINO) contro B. (DE ANGELIS LUCIO)

Regola giurisdizione

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Clausola compromissoria - Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione - Rilevabilità d'ufficio dell'eccezione - Esclusione - Fondamento.

Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rilevabile d'ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di compromesso, né, in caso di contumacia del convenuto, risulta applicabile l'art. 11 della l. n. 218 del 1995, che non contempla espressamente l'ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione vi sia una convenzione di arbitrato estero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22748 del 2015 Rv. 637741 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14649 del 2017 Rv. 644573 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 16986 del 25/05/2022** (Rv. **664756 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

D. (SCOTTO MARINA) contro R.

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Eccezione di prescrizione della pretesa impositiva - Fatto estintivo successivo alla notifica della cartella esattoriale - Validità della notifica - Irrilevanza - Questione meramente esecutiva - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 13767 del 2021 Rv. 661448 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8770 del 2016 Rv. 639481 - 01, N. 21642 del 2021 Rv. 662122 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 16984 del 25/05/2022** (Rv. **665031 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

C. (LI CAUSI ANTONINO) contro E. (D'ALLEO GIROLAMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 17/11/2020

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Richiesta nei confronti del soggetto fornitore dell'energia - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento - Ricorso alla procedura monitoria - Rilevanza - Esclusione.

La controversia avente ad oggetto la richiesta di decreto ingiuntivo proposta dall'ente territoriale (nella specie, la Provincia di Messina), per ottenere dalla società fornitrice dell'energia elettrica l'adempimento dell'obbligo di versare l'addizionale provinciale all'accisa, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, in considerazione della natura tributaria della prestazione, come desumibile dall'espressa disposizione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, e dallo specifico quadro normativo di riferimento relativo all'accisa sull'energia elettrica di cui al d.lgs. n. 54 del 1995, né, in senso contrario, assume rilievo che la pretesa sia fatta valere con il procedimento monitorio, atteso che la scelta del mezzo processuale è del tutto neutra ai fini della giurisdizione, rilevando unicamente la natura della prestazione oggetto del contendere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3043 del 2013 Rv. 624900 - 01, N. 10851 del 2021 Rv. 661018 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 16763 del 24/05/2022** (Rv. **664753 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

I. (ZURLO GAETANO) contro C. (GHIRRI FRANCESCA)

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione di beni pubblici - Cessazione del rapporto - Domanda di rilascio del bene - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di concessione di beni pubblici, la controversia avente ad oggetto la domanda di rilascio del bene, all'esito dell'avvenuta cessazione del rapporto concessorio, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, giacché tale controversia vede la pubblica amministrazione in una posizione paritetica rispetto a quella del privato concessionario e non comporta la necessità di compiere alcuna verifica circa l'esercizio di poteri autoritativi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20749 del 2008 Rv. 604468 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 16767 del 24/05/2022** (Rv. **664755 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **MANCINO ROSSANA**. Relatore: **MANCINO ROSSANA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Riparto della giurisdizione - Criteri - Controversia relativa alla efficacia di singole clausole di un contratto integrativo - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fondamento.

In tema di riparto di giurisdizione nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'efficacia di singole clausole di un contratto integrativo, che attiene a tipiche situazioni di diritto soggettivo, quali quelle nascenti dall'esercizio dell'autonomia contrattuale, in applicazione dell'art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, che devolve alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'art. 40, rilevando la natura delle situazioni giuridiche implicate non solo nella fase procedimentale e precontrattuale, ma a maggior ragione una volta che il contratto sia effettivamente concluso, e dovendo riferirsi l'espressione "procedure", di cui al citato comma 3 dell'art. 63, a qualsivoglia controversia inerente alle vicende suddette, dal momento delle trattative a quello del perfezionamento e dell'applicazione del contratto collettivo di qualsiasi livello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17140 del 2019 Rv. 654365 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 67 del 2014 Rv. 628878 - 01, N. 3145 del 2003 Rv. 560810 - 01, N. 1125 del 2003 Rv. 559985 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 16764 del 24/05/2022** (Rv. **664910 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **PAGETTA ANTONELLA**. Relatore: **PAGETTA ANTONELLA**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Diff.)

S. (RUJU FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SASSARI, 14/05/2021

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Regolamento preventivo di giurisdizione - Provvedimento cautelare "ante causam" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., non è ammissibile nell'ambito di un procedimento cautelare "ante causam", poiché, finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito, per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire, non è consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi del relativo procedimento, né può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Suprema Corte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Costituzione art. 111, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8774 del 2021 Rv. 660857 - 02, N. 6039 del 2019 Rv. 652978 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 16766 del 24/05/2022** (Rv. **664754 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **PAGETTA ANTONELLA**. Relatore: **PAGETTA ANTONELLA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

A. (MONACO MARCO ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/11/2020

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Controversie in materia di lavori pubblici, servizi e forniture - Impugnazione dell'ANAC, ex art. 211, comma 1 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 - Giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell'art. 133, lett. e), del d.lgs. n. 104 del 2010 - Sussistenza - Fondamento - Committente privo dei requisiti soggettivi - Irrilevanza.

In tema di controversie in materia di lavori pubblici, servizi e forniture, la legittimazione speciale all'impugnazione, attribuita all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) dall'art. 211, comma 1-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, radica la giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell'art. 133, lett. e), del d.lgs. n. 104 del 2010, anche se il committente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalla citata normativa, atteso che ciò rileva è la natura pubblica del soggetto per le esigenze del quale si ricorre alla procedura ad evidenza pubblica, restando irrilevante che tale soggetto abbia proceduto direttamente allo svolgimento della procedura o si sia avvalso all'uopo di privati intermediari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 211 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST.

Sez. U - , **Sentenza n. 15979 del 18/05/2022** (Rv. **664909 - 03**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

C. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI) contro M. (MONTELIONE EMANUELE)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ. GIURISD. CENTR. APP. ROMA ROMA, 04/05/2020

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori degli enti partecipanti - Danno erariale - Configurabilità - Natura "in house providing" della partecipata - Necessità - Esclusione.

In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti per danno erariale diretto all'ente pubblico socio è configurabile anche qualora la partecipata non abbia natura di società "in house providing", poiché la previsione dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016 non riveste una portata delimitatrice o abrogatrice della comune responsabilità contabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393 bis, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 12

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22409 del 2018 Rv. 650605 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 15979 del 18/05/2022** (Rv. **664909 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

C. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI) contro M. (MONTELIONE EMANUELE)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 04/05/2020

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali - Giurisdizione contabile - Presupposti - Rapporto di servizio - Sussistenza - Necessità.

In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli enti pubblici soci e gli amministratori della società partecipata, che rappresenta l'elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale; tale giurisdizione va, pertanto, esclusa ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori, o ad altri soggetti investiti di cariche sociali, la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15599 del 2009 Rv. 608799 - 01, N. 21871 del 2019 Rv. 655274 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 15979 del 18/05/2022** (Rv. **664909 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

C. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI) contro M. (MONTELIONE EMANUELE)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 04/05/2020

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Procura Generale della Corte dei Conti - Notifica del ricorso a mezzo PEC - Domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi - Nullità della notifica - Esclusione - Fondamento.

In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 137, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 ter

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23620 del 2018 Rv. 650466 - 02

Sez. U - , **Ordinanza n. 15713 del 17/05/2022** (Rv. **664751 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

S. (USSANI D'ESCOBAR VINCENZO) contro A. (COLELLA DOMENICO FELICE)

Regola giurisdizione

013024 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA Arbitrato - Volontà negoziale - Manifestazione - Dichiarazioni delle parti contenute in documenti separati - Validità - Condizioni - Fattispecie.

La forma scritta "ad substantiam" richiesta per la validità della clausola compromissoria non postula che la corrispondente volontà sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, che può anche realizzarsi con lo scambio delle missive contenenti, rispettivamente, la proposta e l'uniforme accettazione, ex art. 1326 c.c., del deferimento della controversia ad arbitri. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto invalidamente pattuita una clausola compromissoria la cui proposta, proveniente da una società e dalla stessa inserita unilateralmente nel contratto, doveva ritenersi tacitamente revocata dal proponente che, dopo la sottoscrizione e prima dell'accettazione della controparte, si era rivolto al Tribunale di Roma per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti della resistente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15993 del 2014 Rv. 632076 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7543 del 2016 Rv. 639491 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 15893 del 17/05/2022** (Rv. **664752 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

L. (GUALTIERI ALFREDO) contro O.

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Contributo regionale a destinazione vincolata a società privata - Rapporto di servizio con il legale rappresentante - Configurabilità - Sviamento della somma dalla finalità programmata - Responsabilità contabile - Presupposti - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.

In tema di danno erariale, in caso di erogazione da parte dell'amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18991 del 2017 Rv. 645133 - 01, N. 30526 del 2019 Rv. 656071 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 15892 del 17/05/2022 (Rv. 664663 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

D. (MANZI ANDREA) contro P. (VON GUGGENBERG RENATE)
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 21/09/2020

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE Richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche - Subprocedimento relativo alla valutazione dell'impatto ambientale - Obbligatorietà - Condizioni - Incidenza dell'opera su un sito protetto - Necessità.

Nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche, l'apertura di un subprocedimento per la valutazione dell'impatto ambientale, che trova il suo fondamento nell'art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale, è obbligatoria solo se vi sia una probabilità o un rischio di pregiudizio significativo per il sito protetto coinvolto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 9, Legge Prov. 12/05/2010 num. 6 art. 22, Direttive Commissione CEE 21/05/1992 num. 43 art. 6 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16039 del 2010 Rv. 613954 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 15889 del 17/05/2022 (Rv. 665030 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

P. (PALERMO GIANFRANCO) contro C. (STELLA RICHTER ELENA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 25/06/2019

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Scioglimento della comunione - Impresa costituita dopo il matrimonio riconducibile ad uno solo dei coniugi - Comunione "de residuo" - Diritto di credito dell'altro coniuge - Sussistenza - Contenuto.

082218 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - BENI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI IMPRESA In genere.

Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione "de residuo", al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Costituzione art. 29, Costituzione art. 35, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 177 com. 1 lett. B, Cod. Civ. art. 177 com. 1 lett. C, Cod. Civ. art. 178, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 192, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19567 del 2008 Rv. 605335 - 01, N. 4393 del 2011 Rv. 616691 - 01, N. 6876 del 2013 Rv. 625994 - 01, N. 7060 del 2004 Rv. 572044 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 15889 del 17/05/2022 (Rv. 665030 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

P. (PALERMO GIANFRANCO) contro C. (STELLA RICHTER ELENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 25/06/2019

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Scioglimento della comunione - Comunione "de residuo" - Diritto di credito del coniuge non imprenditore - Natura privilegiata - Esclusione - Fondamento.

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE In genere.

Il diritto di credito vantato da uno dei coniugi a titolo di comunione "de residuo" sui beni destinati all'esercizio dell'impresa dell'altro coniuge, non ha carattere privilegiato, non essendo tale credito annoverato tra le ipotesi tassative indicate dall'art. 2741 c.c., senza che possa ritenersi applicabile la causa di prelazione di cui all'art. 189, comma 2 c.c., riferendosi tale norma alla garanzia offerta dai beni per i quali sia sorta una comunione reale, quindi non suscettibile di applicazione alla diversa ipotesi della comunione "de residuo" che attribuisce invece al coniuge solo un diritto di credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 178, Cod. Civ. art. 2741, Cod. Civ. art. 189 com. 2

Sez. U - , Ordinanza n. 15530 del 16/05/2022 (Rv. 664750 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

A. (GUERRIERO MICHELE) contro U.

Regola giurisdizione

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI Demanialità civica di un bene - Domanda di accertamento in via principale - Giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Sussistenza - Fattispecie.

184011 USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO In genere.

Sussiste la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ogni volta in cui oggetto della domanda principale sia l'accertamento della demanialità civica del bene, e le altre domande connesse siano conseguenza di tale accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione commissariale in relazione a una domanda di accertamento della qualità demaniale e collettiva di un bene, e della conseguente invalidità di un contratto di locazione dello stesso bene).

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Legge 27/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 605 del 2015 Rv. 633646 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 15372 del 13/05/2022 (Rv. 665029 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

C. (GAZ ENRICO) contro C. (GUZZO ARCANGELO)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 21/03/2020

001016 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI Sovracanone idroelettrico di cui all'art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012 - Applicabilità - Presupposti - Luogo di ubicazione delle opere di presa d'acqua - Rilevanza.

In tema di interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, il presupposto necessario per l'applicazione del sovracanone agli impianti di energia elettrica indicati all'art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012, va individuato facendo riferimento unicamente al luogo di ubicazione delle opere di presa d'acqua, ovvero di quella parte di impianto idroelettrico la cui funzione è, per l'appunto, quella di prelevare l'acqua mediante l'operazione di captazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 959 art. 1, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34475 del 2019 Rv. 656491 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 15370 del 13/05/2022 (Rv. 664700 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore:

GRASSO GIUSEPPE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

S. (SAITTA ANTONIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola competenza

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attribuzione contributi per l'editoria - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.

La controversia relativa all'attribuzione di contributi per l'editoria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, ricorrendo i presupposti di legge, l'Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti con giudizio di discrezionalità tecnica vincolata, è tenuta all'erogazione del contributo, divenendo il richiedente titolare di una posizione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria con riguardo ad una controversia in cui una società aveva chiesto la rimessione nei termini, per la presentazione della domanda finalizzata al conseguimento dei contributi relativi all'anno 2019, previa disapplicazione del d.p.c.m. 28 luglio 2017).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/05/2017 num. 70 art. 2 com. 1, DPCM 28/07/2017 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30526 del 2019 Rv. 656071 - 01, N. 5585 del 1984 Rv. 437263 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 15089 del 12/05/2022 (Rv. 664660 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Visto d'ingresso per motivi turistici - Diniego - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In genere.

In tema di visti di ingresso, disciplinati dal reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e dal d.m. n. 850 del 2011, spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative all'impugnazione del diniego di concessione del visto d'ingresso per turismo, il cui rilascio è subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale da parte della P.A. della sussistenza di requisiti e condizioni, che esclude la possibilità di configurare, in capo al cittadino straniero richiedente, una posizione di diritto soggettivo al relativo ottenimento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta da un cittadino egiziano per il rilascio di un visto turistico in Italia, della durata di tre mesi, rigettata dall'Ambasciata in ragione del difetto di mezzi di sussistenza ed inattendibilità delle informazioni giustificative, benché riqualficata dal TAR come richiesta di un visto d'ingresso per motivi familiari).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 13/07/2009 num. 810, Decr. Minist. Affari Esteri 11/05/2011 num. 850, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23412 del 2019 Rv. 655505 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6426 del 2005 Rv. 579987 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 15236 del 12/05/2022 (Rv. 664662 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BRUGNOLETTI MASSIMILIANO)
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 31/05/2021

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Camera dei Deputati - Gara indetta per l'affidamento di un appalto di servizi - Esclusione di un concorrente - Controversia relativa - Eccezione di autodichia - Obbligo del giudice adito di promuovere conflitto di attribuzione - Esclusione - Conseguenze.

In caso di impugnativa dell'atto di esclusione di un concorrente da una gara indetta dalla Camera dei Deputati per l'affidamento di un appalto di servizi, a fronte dell'eccezione di autodichia dell'organo parlamentare, il giudice non è tenuto a sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale, avendo il potere-dovere di stabilire se la situazione

SEZIONI UNITE

soggettiva oggetto della controversia ricada nell'ambito della giurisdizione domestica della Camera, involgendone profili di autonomia o di indipendenza, o spetti a lui apprestare la richiesta tutela, secondo il regime giurisdizionale di diritto comune; resta ferma, in quest'ultimo caso, la possibilità per la Camera dei Deputati di promuovere il suddetto conflitto ove lamenti che il giudice adito, decidendo il merito della controversia, o la Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, abbiano concretamente interferito con le sue prerogative.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 64, Costituzione art. 111, Costituzione art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1720 del 2020 Rv. 656702 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 15236 del 12/05/2022 (Rv. 664662 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BRUGNOLETTI MASSIMILIANO)
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 31/05/2021

060067 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IN GENERE Sentenze della Corte costituzionale - "Obiter dictum" - Rilevanza - Funzione orientativa - Sussistenza - Fondamento.

Nelle sentenze della Corte costituzionale, diversamente che in quelle del giudice comune, l'"obiter dictum", pur andando al di là della "ratio" della decisione del caso concreto, non costituisce una mera divagazione argomentativa, ma svolge una funzione orientativa, poiché le affermazioni di principio contenute nelle motivazioni di tali pronunce vanno considerate sempre nella loro totalità, avendo di mira la tutela di norme, valori e attribuzioni costituzionali, in una continua dialettica tra astratto e concreto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134

Sez. U - , Sentenza n. 15236 del 12/05/2022 (Rv. 664662 - 03)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BRUGNOLETTI MASSIMILIANO)
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 31/05/2021

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Camera dei Deputati - Gara indetta per l'affidamento di un appalto di servizi - Inclusione nella sfera di autonomia normativa - Esclusione - Conseguenze - Controversia relativa all'esclusione di un concorrente - Giurisdizione degli organi di autodichia - Insussistenza.

La procedura di gara indetta dalla Camera dei Deputati, sulla scorta della normativa nazionale ed europea, per l'affidamento ad un operatore economico privato di un appalto di servizi (nella specie, di monitoraggio dei contratti relativi ai servizi informatici e alla loro gestione), non ricade nella sfera di autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta a tale organo, pertanto, la controversia relativa all'esclusione di un concorrente da tale gara non spetta alla cognizione degli organi di autodichia, ma alla giurisdizione comune.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Costituzione art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110

Sez. U - , Ordinanza n. 15122 del 12/05/2022 (Rv. 664661 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (FANTINI UMBERTO) contro C.

Regola giurisdizione

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Regolamento preventivo di giurisdizione - Proposizione da parte del soggetto che ha proposto il giudizio di merito - Ammissibilità - Condizioni - Ragionevoli dubbi sulla giurisdizione - Necessità - Fattispecie.

Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio di merito sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in via definitiva ed immodificabile, per evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dallo stesso soggetto che aveva adito il giudice amministrativo per ottenere l'annullamento del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per mancata utilizzazione, evidenziando che il dubbio era dipeso dall'erronea indicazione, nello stesso provvedimento della P.A., dell'autorità giudiziaria competente per l'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 32727 del 2018 Rv. 652096 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 14561 del 09/05/2022 (Rv. 664659 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

P. (MAIOLICA LEONARDO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/04/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Invalidità civile - Revoca della prestazione - Domanda di ripristino - Presentazione di nuova istanza amministrativa - Necessità - Esclusione.

In tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.

Riferimenti normativi: DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5 com. 5, Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Difformi: N. 28445 del 2019 Rv. 655848 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30856 del 2019 Rv. 655883 - 01, N. 8970 del 2018 Rv. 648386 - 01, N. 8943 del 2004 Rv. 572792 - 01, N. 1839 del 2009 Rv. 606906 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 14049 del 04/05/2022 (Rv. 664658 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

C. (DEROBERTIS LORENZO) contro E. (DE SIMONE RAFFAELE)

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Inadempienza tributi locali - Revoca autorizzazioni ex art. 15-ter del d.l. n. 34 del 2019 - Controversie - Giurisdizione tributaria - Esclusione - Fondamento.

Le controversie in tema di revoca di autorizzazioni, disposta a seguito di inadempienza nel pagamento di tributi locali, ai sensi dell'art. 15 ter del d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif., dalla l. n. 58 del 2019, esulano dalla giurisdizione del giudice tributario, e spettano, invece, a quella del giudice amministrativo, non avendo ad oggetto la comminatoria di una misura afflittiva collegata all'inadempimento di un'obbligazione tributaria, ma la previsione di una forma di coazione indiretta all'adempimento, consistente nell'esclusione di pendenze in materia di tributi locali, il cui accertamento, pur concernendo aspetti sostanziali della disciplina tributaria, riveste carattere meramente incidentale, funzionale alla verifica dei requisiti soggettivi cui la legge subordina l'esercizio dell'attività e la legittimità del diniego opposto dall'amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 15 ter, Legge 28/06/2019 num. 58 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19088 del 2020 Rv. 659162 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 13990 del 03/05/2022 (Rv. 665028 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.

Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.

M. (DI BENEDETTO ALFONSO) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Funzionario onorario - Controversie - Diritto alla liquidazione di compenso prefissato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La controversia inerente la liquidazione del compenso del funzionario onorario (nella specie del commissario straordinario di un consorzio di bonifica), nella misura prevista da atti amministrativi presupposti, la cui legittimità non è posta in discussione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tal caso, sulla base del "petitum sostanziale", la posizione fatta valere dalla parte, escludendo l'esistenza di profili di discrezionalità, si deve ricondurre nell'ambito dei diritti soggettivi, diversamente dall'ipotesi in cui la nomina del funzionario non sia accompagnata dalla previsione di alcun tipo di compenso, per mancanza di specifiche disposizioni di legge, sicché la pretesa di liquidazione, risolvendosi in una contestazione della

SEZIONI UNITE

decisione discrezionale dell'amministrazione, è ascrivibile ad una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41999 del 2021 Rv. 663503 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18618 del 2008 Rv. 604587 - 01, N. 1869 del 2020 Rv. 656704 - 01

MAGGIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



Sez. 1 - , **Sentenza n. 17565 del 31/05/2022** (Rv. **665094 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

B. (LUCONI MASSIMO) contro F.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/01/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Mero deposito di istanza di correzione - Inammissibilità - Fondamento - Iscrizione a ruolo d'ufficio - Conversione nel procedimento officioso di cui all'art. 391 bis c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Il mero deposito dell'istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un "tertium genus" di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391 bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Vedi: N. 30651 del 2019 Rv. 655847 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17666 del 31/05/2022** (Rv. **665095 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

A. (MONDELLI DONATO) contro C. (FRANCO MASSIMO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/07/2017

052001 CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Consorzio con attività esterna - Eccedenze di gestione - Disciplina - Fondamento - Conseguenze - Divieto statutario di distribuzione degli utili - Applicabilità - Fattispecie.

Nei consorzi con attività esterna, le eventuali eccedenze di gestione, costituite dalla differenza fra i ricavi ottenuti dal consorzio nella sua opera di intermediazione verso i terzi ed i costi di funzionamento, si configurano come utili che, ove previsto, ricadono nel divieto statutario di distribuzione in favore delle imprese consorziate, non potendosi ricondurre alla disciplina dei ristorni di cui all'art. 2545 sexies c.c. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come utili non distribuibili l'avanzo di esercizio derivante dai "premi sede", riconosciuti direttamente al consorzio dalle imprese fornitrici delle società consorziate, per l'attività di promozione posta in essere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2603, Cod. Civ. art. 2545 sexies, Cod. Civ. art. 2545 quinquies

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17667 del 31/05/2022** (Rv. **665096 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

D. (LAROSA NICOLA) contro C. (GRILLO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 07/08/2017

159062 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO Clausola statutaria che prevede la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione - Inerzia di quest'ultimo - Art. 1359 c.c. - Applicabilità - Fondamento.

In tema di recesso del socio dalla società cooperativa, la clausola statutaria che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione, non vale a rendere quest'ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell'organo societario, risulta applicabile l'art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2532, Cod. Civ. art. 2437, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Civ. art. 1359

Massime precedenti Vedi: N. 26190 del 2017 Rv. 645939 - 01, N. 2979 del 2016 Rv. 638748 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17731 del 31/05/2022** (Rv. **665115 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

M. (LOPINTO MARIA STELLA) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 08/03/2016

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Principio di non contestazione - Curatore fallimentare - Applicabilità - Fondamento - Coordinamento con i poteri di rilievo officioso del giudice - Necessità - Conseguenze.

In tema di opposizione allo stato passivo, il principio di non contestazione si applica anche al curatore fallimentare, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, risultando perciò irrilevante la sua posizione di terzietà. Tuttavia, tale principio deve necessariamente coordinarsi con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d'ufficio, sì che la non contestazione del curatore può non comportare l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, attesa la competenza del giudice delegato a sollevare a sua volta, in via ufficiosa, eccezioni circa l'ammissibilità del credito. Anche in tale prospettiva comunque, la posizione assunta dal curatore, in ordine ai fatti incidenti sull'ammissione del credito allo stato passivo, resta rilevante, poiché non può essere disattesa dal giudice delegato in via astratta e generalizzata, in assenza, cioè, di ulteriori fatti che impongano di formulare eccezioni officiose rispetto agli elementi che risultino già in possesso del curatore, o senza che tali elementi siano specificamente verificati, eventualmente nel contraddittorio delle parti.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19734 del 2017 Rv. 645689 - 01, N. 14589 del 2022 Rv. 664766 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17738 del 31/05/2022 (Rv. 665122 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

N. (FRANCHINA GAETANO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 16/03/2016

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE Privilegio generale - Qualità del credito impressa dalla legge sin dalla nascita - Conseguenze - Fattispecie.

Il privilegio generale costituisce una qualità del credito impressa dalla legge e fa sì che lo stesso acquisti, sin dalla nascita, il rango particolare che gli è attribuito, anche se la sua funzione si esplica al momento dell'esecuzione forzata e della conseguente apertura del concorso dei creditori; detto privilegio accompagna il credito sorto per le speciali e determinate cause che lo caratterizzano, in modo tale che esso in tanto può dirsi privilegiato in quanto tale sia la sua natura "ab origine". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro il decreto che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva affermato l'applicabilità del privilegio generale di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 solo ai crediti sorti dopo l'entrata in vigore della l. n. 221 del 2012 che, convertendo il d.l. n. 179 del 2012, aveva introdotto tale privilegio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 16 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 34 sexies CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6906 del 2022 Rv. 664560 - 01, N. 36755 del 2021 Rv. 663940 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17564 del 31/05/2022 (Rv. 665093 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

S. (ROTTIN SIMONETTA) contro P. (COLI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/09/2016

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Terreni utilizzati per lo svolgimento di attività d'impresa - Perdite aziendali - Indennizzo - Esclusione - Fondamento.

L'indennità di espropriazione è unica ed, essendo destinata a tener luogo del bene espropriato, non può superare in nessun caso il valore che esso presenta in considerazione della sua concreta destinazione; il termine di riferimento per la sua determinazione è rappresentato dal valore di mercato del bene, quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle, non anche dal reale pregiudizio che il proprietario (o altro titolare di un minore diritto di godimento) risentano come effetto dal non

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

potere ulteriormente svolgere, mediante l'uso dello stesso immobile, la precedente attività; ne consegue che, estinto il diritto di proprietà, ove risulti impedito, sul luogo, l'ulteriore svolgimento dell'impresa, che utilizzava l'immobile per fornire i propri servizi, l'espropriazione non si estende al diritto dell'imprenditore su di essi, né all'azienda da quest'ultimo organizzata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 33, Cod. Civ. art. 2555, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 40 CORTE COST., Costituzione art. 42, Costituzione art. 117 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 11782 del 2007 Rv. 597756 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25551 del 2018 Rv. 650767 - 01, N. 19689 del 2016 Rv. 641839 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17391 del 30/05/2022 (Rv. 665092 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

S. (FRANCHINA GAETANO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MARSALA, 29/07/2015

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Imprenditore ammesso al concordato preventivo - Affidamento di incarico professionale ad un avvocato - Atto di ordinaria amministrazione - Condizioni.

Nel caso in cui il fallimento sia dichiarato dopo l'ammissione al concordato preventivo, l'incarico professionale conferito a un avvocato, nel corso della procedura minore, non è di per sé un atto di straordinaria amministrazione, dovendo, ai fini della qualificazione dell'incarico e dell'opponibilità del corrispondente credito nella successiva procedura fallimentare, farsi applicazione dei seguenti principi: a) l'atto di ordinaria amministrazione è connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico, anche se di costo elevato, allo scopo di conservare e/o risanare l'impresa; b) il criterio di proporzionalità deve essere riferito al merito della prestazione, secondo una valutazione "ex ante", in termini di adeguatezza funzionale o non eccedenza rispetto alle necessità risanatorie dell'azienda; c) va comunque esclusa l'ammissione del credito tra le passività concorsuali, quando l'incarico sia affidato per esigenze personali e dilatorie, volte a rimandare nel tempo la dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9262 del 2002 Rv. 555338 - 01, N. 23796 del 2006 Rv. 594863 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17230 del 27/05/2022 (Rv. 665091 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VANNUCCI MARCO. Relatore: VANNUCCI MARCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

C. (ANDREONI NICCOLO') contro P. (ANGELONI EMILIA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/06/2017

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Titolo di acquisto della proprietà trascritto successivamente alla dichiarazione di fallimento - Non opponibilità alla massa

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

fallimentare - Valenza ai fini della prova della durata del possesso "ad usucapionem" - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di usucapione di bene immobile, il titolo di acquisto della proprietà trascritto successivamente alla dichiarazione di fallimento non è di per sé opponibile nei confronti della massa, ma può rilevare ai fini della prova della data di inizio del possesso "ad usucapionem", quale situazione fattuale che non viene interrotta dall'apertura della procedura concorsuale, né è impedita dal disposto degli artt. 42 e 45 l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inopponibili alla massa fallimentare gli accordi di separazione consensuale che prevedevano l'acquisto della casa coniugale in favore della moglie del soggetto poi fallito, attribuendo tuttavia agli stessi il valore di prova presuntiva del momento iniziale del possesso "ad usucapionem").

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1143

Massime precedenti Vedi: N. 13184 del 1999 Rv. 531526 - 01, N. 15137 del 2021 Rv. 661356 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17058 del 26/05/2022 (Rv. 665088 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

C. (RIZZO MAURIZIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/06/2016

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di occupazione e di esproprio - Ente beneficiario dell'espropriazione - Eccezioni - Convenzione con impresa concessionaria - Mera delega al compimento degli atti della procedura ablativa in nome e per conto dell'ente - Solidarietà del concessionario - Esclusione - Conseguenze.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il soggetto legittimato al pagamento dell'indennità di occupazione e di esproprio va generalmente individuato nell'ente beneficiario dell'espropriazione, risultante dal decreto ablativo, salvo che dallo stesso decreto non emerga che il compito di procedere all'acquisizione delle aree e di curare le procedure espropriative, agendo in nome proprio, sia stato affidato ad altri enti, con accollo dei relativi oneri, senza che a tal fine risulti sufficiente un mero accordo interno, occorrendo, invece, una norma di legge o un provvedimento amministrativo a rilevanza esterna. Ne deriva che, ove sia stipulata una convenzione che comporti la mera delega del concessionario al compimento di atti della procedura ablativa in nome e per conto del delegante, non sussiste alcuna solidarietà passiva del delegato, restando il beneficiario l'unico soggetto obbligato al pagamento delle indennità e legittimato a resistere in caso di opposizione alla stima.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 3, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 6, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24549 del 2015 Rv. 637882 - 01, N. 16623 del 2013 Rv. 627102 - 01, N. 14780 del 2020 Rv. 658245 - 01, N. 7104 del 2017 Rv. 644754 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17155 del 26/05/2022** (Rv. **665089 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

C. (LOMBARDO PIER DOMENICO) contro F. (SALVATORI MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/11/2018

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva - Art. 182 ter l.fall. - Regola della c.d. "relative priority rule" - Applicabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissione al concordato preventivo, il trattamento dei crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva, previsto dal vigente art. 182 ter l.fall., segue la regola della "relative priority rule", in quanto contempla la possibilità – negata dall'art. 160, comma 2, l. fall. ai crediti di altra natura, muniti di privilegio, pegno o ipoteca – che essi siano soddisfatti parzialmente, purché in misura superiore o anche solo pari a quella riservata ai crediti prelatizi di grado inferiore, fermo restando il limite, previsto da entrambe le disposizioni, del soddisfacimento minimo nella misura che essi ritrarrebbero dalla liquidazione, a valori di mercato, dei beni gravati dalla prelazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di concordato, seguita dal fallimento dell'impresa, per avere quest'ultima offerto ai crediti tributari e contributivi una soddisfazione in misura inferiore rispetto a quella ottenibile in sede di liquidazione fallimentare, mancando nella proposta concordataria la considerazione dei privilegi di cui agli artt. 2752 e 2753 c.c.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 ter, Legge Falliment. art. 160 com. 2, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/06/2019 num. 1023 art. 11, Cod. Civ. art. 2752, Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 81 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17017 del 26/05/2022** (Rv. **665087 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

S. (GARCEA RAIMONDO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/04/2015

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Occupazione di terreni per finalità di edilizia residenziale, sovvenzionata e convenzionata – Art. 3 l. 458 del 1988 – Reinterpretazione alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU sull'art. 1 del Protocollo addizionale e dell'art. 42 Cost. – Necessità – Conseguenze - Non operatività del divieto di restituzione.

In tema occupazione di terreno per finalità di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e convenzionata, l'art. 3 l. 458 del 1988 (ancora applicabile alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001), nella parte in cui prevede solo il risarcimento del danno, e non la restituzione del fondo, in caso di decreto di esproprio dichiarato illegittimo o di procedimento ablativo concluso in violazione dei termini e delle forme di legge, deve essere reinterpretato alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU sull'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, oltre che dell'art. 42 Cost., sicché, a fronte della impossibilità di configurare un potere di acquisizione "indiretta", non può ritenersi ancora operante il divieto di restituzione del bene al privato che lo richieda.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 22929 del 2017 Rv. 645525 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 735 del 2015 Rv. 634018 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17164 del 26/05/2022 (Rv. 665090 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO.

Relatore: MERCOLINO GUIDO.

R. (SORESINA GHERARDO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/02/2018

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva - Inattendibilità della documentazione allegata - Dichiarazione di inammissibilità senza concessione del termine di cui all'art. 161, comma 6, l.fall. - Legittimità - Fondamento.

In tema di concordato preventivo con riserva, qualora l'inidoneità della documentazione prodotta dal debitore faccia emergere "prima facie" l'intento dilatorio perseguito attraverso la presentazione della domanda di concordato, il tribunale può dichiararne l'inammissibilità, senza concedere il termine di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., procedendo senz'altro all'esame dell'istanza di fallimento, in modo tale da evitare che la produzione di documenti assolutamente inidonei allo scopo possa costituire un espediente per ritardare artificiosamente la definizione del procedimento in pregiudizio degli interessi dei creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 6, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33594 del 2021 Rv. 663104 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16853 del 25/05/2022 (Rv. 664955 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO.

Relatore: MERCOLINO GUIDO.

K. (ZUCCA CARLO) contro B. (VERDI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/02/2018

081087 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE Dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore - Accertamento incidentale dell'esistenza del credito - Modalità - Eccezione in sede di gravame della nullità del relativo titolo costitutivo - Esame - Necessità - Fondamento.

In tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione; ne deriva che l'eccezione di nullità del titolo da cui scaturisce il credito posto a fondamento del ricorso, anche se è sollevata in sede di gravame, deve essere esaminata dal giudice, potendo la stessa incidere sulla legittimazione del ricorrente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23494 del 2020 Rv. 659433 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 16837 del 25/05/2022 (Rv. 664874 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

S. (PASTORE FRANCO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/04/2016

113062 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - TERZI GARANTI Cessione di credito in garanzia di altra obbligazione - Debitore ceduto - Rapporti tra cedente e cessionario - Estraneità - Fondamento - Surrogazione ex art. 1204 c.c. - Configurabilità - Esclusione.

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO In genere.

In ipotesi di cessione di credito a scopo di garanzia di altra obbligazione (nella specie, un finanziamento o anticipazione da parte di una banca) il debitore ceduto - che può opporre al cessionario le eventuali eccezioni rifluenti sul pregresso rapporto con il cedente - rimane di tutto estraneo al distinto rapporto obbligatorio fra cedente e cessionario, a garanzia del quale è stata conclusa la cessione, non essendovi accessorietà tra i due rapporti, ma solamente un collegamento negoziale tra l'obbligazione garantita ed il credito ceduto a scopo di garanzia; ne consegue che il debitore ceduto non è terzo che abbia prestato garanzia ex art. 1204 c.c., ma piuttosto è "solvens" estraneo al negozio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1204, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29216 del 2008 Rv. 606204 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16939 del 25/05/2022 (Rv. 665086 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

F. (MARINO AURELIO) contro S. (NOBILONI ALESSANDRO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NAPOLI, 21/03/2016

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Titolari del diritto di ritenzione su beni mobili del fallito - Garanzia di crediti vantati nei confronti di debitori diversi dal fallito - Procedimento di verifica ex art. 52 l.fall. o ammissione atipica al passivo - Esclusione - Conseguenze.

I titolari del diritto di ritenzione su beni mobili compresi nel fallimento, posti a garanzia di crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verifica di cui all'art. 52 l.fall., anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, che non sottopone a concorso i crediti di coloro che non vantano il relativo diritto nei confronti del fallito; né è possibile configurare un'ammissione atipica al passivo, che sia circoscritta ai beni oggetto della garanzia, valendo per la realizzazione di quest'ultima l'intervento nella ripartizione dell'attivo, che consente la soddisfazione sul ricavato della liquidazione dei beni sui quali insiste la prelazione.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 2657 del 2019 Rv. 652545 - 01, N. 18790 del 2019 Rv. 654664 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16843 del 25/05/2022 (Rv. 664875 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

A. (RAVI' ANTONINO GIUSEPPE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/07/2013

048030 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - REGOLE DI CONCORRENZA L.r. siciliana n. 19 del 2005 - Previsione di un'indennità a favore degli allevatori per l'abbattimento di animali infetti - Qualificazione da parte della Corte di Giustizia UE come "nuovo" aiuto di Stato - Notifica alla Commissione - Necessità - Omissione - Conseguenze.

La legge regione Sicilia n. 19 del 2005 - destinata a finanziare per un periodo di più anni e per un importo di euro 20 milioni, il pagamento di un'indennità a favore degli allevatori per l'abbattimento di animali infetti ed il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti, che hanno partecipato alle misure di risanamento - avendo introdotto modifiche sostanziali, non di carattere meramente formale o amministrativo, con l'aumento ad euro 20 milioni della dotazione destinata agli aiuti già autorizzati dalla commissione e di proroga del rifinanziamento, deve ritenersi, ai sensi della pronuncia della Corte di Giustizia del 20.5.2021 (causa C-128/2019), "nuovo aiuto", per il quale è necessaria la previa notifica alla Commissione secondo il modulo di notificazione semplificato, dovendo lo Stato membro astenersi dal darvi esecuzione prima di una decisione definitiva della Commissione, salvo che gli aiuti in questione possano ritenersi rientranti nell'esenzione dall'obbligo di notifica previsto dagli artt. 3 e 26 del Regolamento n. 702/2014; ne consegue che, ove non si ravvisino i presupposti di tali speciali esenzioni, la legge deve essere disapplicata, rientrando nel potere-dovere del giudice nazionale conformarsi al diritto comunitario.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 05/06/1989 num. 12, Legge Reg. Sicilia 05/06/1989 num. 12 art. 25 com. 16, Tratt. Internaz. 13/12/2000 art. 107, Tratt. Internaz. 13/12/2000 art. 108, Regolam. Comunitario 25/06/2014 num. 702, Regolam. Comunitario 12/11/2013 num. 1183

Massime precedenti Vedi: N. 7704 del 2020 Rv. 657521 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16844 del 25/05/2022 (Rv. 664876 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

M. (DE ROSE MASSIMILIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/09/2017

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Benefici a favore delle vittime di reati di criminalità organizzata e dei loro familiari - Condizione di esclusione - bi sulla non estraneità ad ambienti criminali - Requisiti - Richiamo ad elementi e fatti specifici - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Ai fini dell'esclusione dal riconoscimento dei benefici in favore delle vittime dei reati di criminalità organizzata e dei loro familiari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 302 del 1990, come modificata dalla legge n. 407 del 1998, applicabile "ratione temporis", i dubbi in ordine alla non totale estraneità della vittima "ad ambienti e rapporti delinquenziali" devono essere comunque ragionevoli e "vestiti" o "qualificati", in modo da consentire ai familiari, sui quali incombe l'onere di provare tale estraneità, di dimostrare, a fronte delle allegazioni dell'amministrazione, che il congiunto era una vittima innocente. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto non provata la totale estraneità della vittima, uccisa nel 1982, limitandosi ad affermare che lo stesso risultava indiziato di per associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti sulla base di informative della Questura risalenti agli anni 2004-2005, in cui si riferiva esclusivamente che la vittima era stata "indiziata di delitto e/o pregiudicata per atti osceni", senza alcuna indicazione ulteriore per identificare l'Autorità e gli atti di indagine ai quali si faceva riferimento).

Riferimenti normativi: Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1 com. 2 lett. B, Legge 23/11/1998 num. 407, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31136 del 2019 Rv. 655903 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16914 del 25/05/2022 (Rv. 664946 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: AMATORE ROBERTO.

Relatore: AMATORE ROBERTO.

S. (VERDE GIOVANNI) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/12/2015

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare - Presupposti dell'azione - Accertamento - Riferimento alla data del contratto definitivo - Necessità - Fondamento.

In tema di revocatoria fallimentare della compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 l.fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo al tempo del preliminare (salvo che ne sia provato il carattere fraudolento), tenuto anche conto che, qualora al momento della stipula del contratto definitivo si presenti il pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha comunque la facoltà di non concludere il contratto di compravendita, invocando il disposto dell'art. 1461 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6040 del 2016 Rv. 639089 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16916 del 25/05/2022** (Rv. **664947 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **D'ORAZIO LUIGI.**

Relatore: **D'ORAZIO LUIGI.**

F. (GUASTELLA SERGIO) contro A. (BORROMETI CESARE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/08/2018

082033 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Diritto al rimborso delle spese sostenute dall'altro genitore sin dalla nascita - Natura in senso lato indennitaria - Quantificazione - Criterio equitativo - Ammissibilità - Oggetto.

In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 261 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 277, Cod. Civ. art. 379 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2047

Massime precedenti Vedi: N. 22506 del 2010 Rv. 615630 - 01, N. 16657 del 2014 Rv. 632208 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16780 del 24/05/2022** (Rv. **664945 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

L. (CELESTINO UGO LUCIANO) contro L. (TARSITANO GIULIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/02/2018

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Arbitrato societario - Autorizzazione a decidere secondo equità - Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione - Equiparazione alle deliberazioni dell'assemblea - Conseguenze.

In tema di arbitrato societario, anche se le parti hanno autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando", ove la clausola compromissoria sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 e il giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione, da ritenere estensivamente equiparate alle deliberazioni assembleari, in relazione alle quali l'art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003 prevede espressamente che gli arbitri devono sempre statuire secondo diritto e che il lodo è in ogni caso impugnabile per violazione delle norme che regolano il merito della controversia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 36, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 13842 del 2019 Rv. 654259 - 01, N. 28 del 2013 Rv. 625190 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9285 del 2016 Rv. 639687 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16773 del 24/05/2022 (Rv. 664944 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore:

TERRUSI FRANCESCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

A. (DI GRAVIO VALERIO) contro A. (MORMINO ENRICO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2019

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Esenzione dalla revocatoria ex art. 1, comma 3, d.l. n. 80 del 2008 - Ambito applicativo - Tutti i pagamenti eseguiti nel periodo considerato - Sussistenza - Valutazione dei soli pagamenti funzionali alla continuità aziendale - Esclusione - Fondamento.

L'esenzione dalla revocatoria, disposta dall'art. 1, comma 3, d.l. n. 80 del 2008 (conv. con modif. in l. n. 11 del 2008), attiene a qualunque pagamento eseguito da Alitalia-Lai s.p.a. dall'entrata in vigore del menzionato d.l. fino al termine indicato nel secondo comma dello stesso articolo, e non riguarda i soli pagamenti che risultino funzionali alla continuità aziendale, poiché l'esenzione opera come se la compagnia aerea fosse soggetta a un piano attestato di risanamento (che però non esiste) e ogni pagamento, effettuato nell'arco di tempo indicato, è considerato equivalente a quelli che, nelle condizioni di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., sarebbero esenti, perché posti in essere in attuazione di detto piano.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/04/2008 num. 80 art. 1 com. 3, Decreto Legge 23/04/2008 num. 80 art. 1 com. 2, Legge 23/06/2008 num. 111, Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 3018 del 2020 Rv. 657046 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16531 del 23/05/2022 (Rv. 664952 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PAZZI ALBERTO.

Relatore: PAZZI ALBERTO.

G. (NEVONI ROBERTO) contro C. (REGGIANINI ANDREA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE UDINE, 18/09/2015

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Procedura di concordato preventivo con riserva - Dichiarazione di inammissibilità - Successiva procedura di amministrazione straordinaria - Crediti sorti dopo il deposito della domanda di concordato e prima della dichiarazione di insolvenza - Prededucibilità - Condizioni.

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ove l'ammissione a tale procedura segua la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato con riserva, i crediti sorti dopo il deposito della domanda di concordato e prima della dichiarazione di insolvenza sono prededucibili, ma occorre verificare: i) che tali crediti discendano da un atto legalmente compiuto (e cioè da un atto di straordinaria amministrazione preventivamente autorizzato o da un atto di gestione che, seppur non autorizzato, risulti funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio); ii) che esista un rapporto

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

di consecuzione tra le due procedure, per essere entrambe volte a regolare una coincidente situazione di dissesto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 20, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 52, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 15724 del 2019 Rv. 654456 - 02, N. 14713 del 2019 Rv. 654268 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16528 del 23/05/2022 (Rv. 664965 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

A. (GALVANI ANDREA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/08/2016

080010 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI Indennità di occupazione legittima - Liquidazione - Criterio.

In tema di espropriazione parziale per pubblica utilità, una volta accertata l'unità funzionale tra la parte espropriata e quella rimasta in proprietà del privato e la negativa incidenza del distacco della prima dalla seconda, l'indennità di occupazione legittima è correttamente determinata in misura percentuale rispetto alle somme astrattamente dovute a titolo di indennità di esproprio, ivi comprese quelle imputabili al deprezzamento delle porzioni residue dell'immobile rimaste nella giuridica disponibilità del proprietario, anche se non sono divenute di fatto inutilizzabili a causa della realizzazione dell'opera pubblica.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 50

Massime precedenti Conformi: N. 7294 del 2009 Rv. 607257 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27555 del 2021 Rv. 662635 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16650 del 23/05/2022 (Rv. 664942 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

F. (DI CECCO GIUSTINO) contro S. (CAVALLI GINO)

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 12/08/2015

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Subentro del commissario straordinario nei contratti in corso - Appalto di servizi continuativi - Applicabilità dell'art. 74 l.fall. nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Sussistenza - Fondamento.

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, in caso di subentro del commissario straordinario nel contratto di appalto di servizi in corso, avente carattere di continuità, è applicabile la disciplina di cui all'art. 74 l.fall., che prevede il pagamento integrale del prezzo anche delle prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura, perché tale disposizione, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, si riferisce al subentro in tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica, e non più soltanto nei contratti di somministrazione, compresi quelli che hanno ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di fare.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 74, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Legge 08/07/1999 num. 270 art. 50, Legge 08/07/1999 num. 270 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 28797 del 2018 Rv. 651472 - 01, N. 18179 del 2019 Rv. 654546 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16532 del 23/05/2022 (Rv. 664966 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PAZZI ALBERTO.

Relatore: PAZZI ALBERTO.

I. (PILATO FRANCESCO) contro I. (SICARI GIORGIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/04/2015

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Richiesta di autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di contratti in corso ex art. 169-bis l. fall. - Relativo provvedimento - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

In tema di concordato preventivo, i provvedimenti assunti ex art. 169 bis l.fall., anche in sede di reclamo, sulla richiesta di autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso non sono impugnabili ex art. 111, comma 7, Cost., poiché costituiscono atti di esercizio della funzione di direzione della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti, potendo comunque la parte non soddisfatta adire il giudice per far valere, nell'ambito di una cognizione piena, la ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per lo scioglimento o la sospensione dei contratti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72 com. 1, Legge Falliment. art. 169 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 17520 del 2015 Rv. 636143 - 01, N. 4176 del 2016 Rv. 638839 - 01, N. 14361 del 2021 Rv. 661578 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16652 del 23/05/2022 (Rv. 664943 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

A. (ASTONE FRANCESCO) contro A. (MORMINO ENRICO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/11/2018

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Esenzione dalla revocatoria ex art. 1, comma 3, d.l. n. 80 del 2008 - Presupposti - Incostituzionalità per arbitrarietà e irragionevolezza della norma - Esclusione - Fondamento.

L'art. 1, comma 3, d.l. n. 80 del 2008 (conv. con modif. in l. n. 111 del 2008), nella parte in cui prevede l'esenzione dalla revocatoria fallimentare di qualunque pagamento eseguito da Alitalia-Lai s.p.a. a far data dall'entrata in vigore del menzionato d.l. e fino al termine indicato nel secondo comma dello stesso articolo, non presenta profili di incostituzionalità per arbitrarietà ed irragionevolezza, poiché tale esenzione si coniuga con l'esigenza di mantenere inalterato il contesto dell'intervento a sostegno del servizio pubblico di aerotrasporto nazionale, operato mediante l'erogazione di un consistente prestito-ponte nella dichiarata prospettiva della

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

continuità aziendale, dal legislatore ritenuta in grado di realizzare l'obiettivo del risanamento, così giustificando in modo non implausibile la disomogeneità di trattamento tra creditori, a seconda che abbiano, o meno, ricevuto i pagamenti nel periodo in cui detto intervento è ancora in corso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/04/2008 num. 80 art. 1 com. 3, Decreto Legge 23/04/2008 num. 80 art. 1 com. 2, Legge 23/06/2008 num. 111, Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. D

Sez. 1 - , Sentenza n. 16587 del 23/05/2022 (Rv. 664872 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)
L. (PECORARO ARMANDO DANILO) contro I. (MESSINA PIERA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/09/2018

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Mutuo concesso dall'INPS (ex gestione Inpdap) ai suoi iscritti - Applicazione analogica dell'art. 40, comma 2, d. lgs. n. 385 del 1993 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

L'art. 40, comma 2 del T.U.B., che, in tema di mutui fondiari, definisce come inadempimento rilevante ai fini risolutori solo quello consistente nel ritardato pagamento verificatosi "almeno sette volte, anche non consecutive...tra il trentesimo giorno e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata", è disposizione specifica che non è possibile estendere, in via interpretativa, alle prestazioni creditizie rese dall'INPS tramite il "Fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" nei confronti dei dipendenti pubblici, che vi sono obbligatoriamente iscritti e che lo alimentano, tramite apposite trattenute stipendiali mensili, nell'ambito di un sistema non privo di connotazioni normative di socialità e previdenziali e, anche per questo, non assimilabile a quello propriamente bancario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva dichiarato l'avvenuta risoluzione di un contratto di mutuo tra un pubblico dipendente e l'INPS in base alla clausola risolutiva espressa prevista nel contratto che prevedeva come causa di risoluzione "il mancato pagamento di due rate di ammortamento nel termine di novanta giorni dalla relativa scadenza", ritenendo non applicabile in via analogica a tale contratto la disposizione di cui all'art. 40, comma 2 TUB).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 com. 40 lett. 2

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16530 del 23/05/2022 (Rv. 664871 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TAPPARO CESARE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 02/03/2016

048011 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) Contributi unionali per la Pac - Credito dell'agricoltore - Debito per prelievo supplementare delle quote latte - Compensazione

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

impropria o atecnica - Ammissibilità - Condizioni - Certezza del controcredito - Accertamento in fatto - Conseguenze - Fattispecie.

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la compensazione eccepita dalla società ingiunta per il pagamento dei contributi di cui in massima, avendo ritenuto privo del carattere della certezza il debito per prelievo supplementare delle quote latte poiché in contestazione avanti al giudice amministrativo, ritenendo tale valutazione incensurabile in sede di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8, Legge 09/04/2009 num. 33 art. 1, Regolam. Commissione CEE 30/03/2004 num. 595 art. 17, Regolam. Commissione CEE 21/06/2006 num. 885 art. 5 ter

Massime precedenti Vedi: N. 24325 del 2020 Rv. 659653 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764 - 02

Sez. 1 - , Sentenza n. 16648 del 23/05/2022 (Rv. 664873 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

A. (TOFFOLETTO ALBERTO) contro N.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2016

058208 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DETERMINABILITA' - DETERMINAZIONE DEFERITA AD UN TERZO Compravendita di azioni - Determinazione del prezzo definitivo rimesso all'equo apprezzamento del terzo - Disaccordo sulla nomina di quest'ultimo - Presenza di clausola compromissoria - Determinazione del prezzo da parte degli arbitri - Impugnazione - Disciplina prevista per la determinazione di cui all'art. 1349 c.c. - Esclusione - Impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c. - Necessità.

Ove, in relazione ad un contratto di compravendita di azioni, le parti convengano che il prezzo delle stesse venga stabilito da un terzo, ex art. 1349, comma 1 c.c. ma, a causa del mancato accordo sulla nomina, attivino un giudizio arbitrale all'esito del quale sia determinato il prezzo definitivo delle azioni, l'impugnazione del lodo sarà governata dalla normativa speciale di cui agli artt. 806 e 827 e segg. c.p.c., restando esclusa la possibilità di impugnazione del lodo per "manifesta iniquità ed erroneità" ex art. 1349 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3835 del 2019 Rv. 652362 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15601 del 16/05/2022** (Rv. **664774 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

S. (PASTORE FRANCO) contro B. (LUCONI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2017

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Estratto conto - Saldo iniziale negativo - Corrispondenza al saldo finale di un conto precedente - Completezza - Sussiste - Onere di contestazione del correntista - Conseguenze.

In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1832, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22387 del 2021 Rv. 662211 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15246 del 12/05/2022** (Rv. **664772 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TERRUSI FRANCESCO.**

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO.**

L. (MESSORA VITTORIO MARCO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/11/2018

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Esdebitazione - Soddisfacimento almeno parziale dei creditori - Valutazione ispirata al principio del "favor debitoris" - Conseguenze.

In tema di esdebitazione prevista dall'art. 142 l.fall., la valutazione del presupposto oggettivo relativo al soddisfacimento "almeno parziale" dei creditori, pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma, sicchè ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 142, Legge Falliment. art. 143 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7550 del 2018 Rv. 648253 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16263 del 2020 Rv. 658713 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15246 del 12/05/2022** (Rv. **664772 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TERRUSI FRANCESCO.**

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO.**

L. (MESSORA VITTORIO MARCO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/11/2018

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Esdebitazione - Termine annuale di decadenza - Parametrazione temporale alla sola procedura fallimentare nella quale è invocato il beneficio - Pendenza di altra procedura fallimentare - Irrilevanza.

In tema di esdebitazione ex art. 142 l.fall., il termine di decadenza annuale dev'essere temporalmente parametrato alla sola circostanza dell'avvenuta chiusura dello specifico fallimento in relazione al quale è invocato il beneficio, dal momento che, valendo quest'ultimo a comportare la liberazione dai beni residui nei confronti dei creditori concorduali non soddisfatti in quello specifico fallimento, è escluso possa rilevare il parallelo coinvolgimento della persona fisica (quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone) in altra procedura fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 142, Legge Falliment. art. 143 PENDENTE, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1070 del 2021 Rv. 660410 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 15243 del 12/05/2022 (Rv. 664770 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

P. (GASPARIN MATTIA) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 25/02/2016

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Deposito del ricorso in via telematica - Utilizzo di un registro telematico diverso da quello degli affari contenziosi - Nullità - Esclusione - Fondamento.

In tema di opposizione allo stato passivo, il deposito del ricorso in via telematica utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi (nella specie quello relativo alla volontaria giurisdizione) non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9772 del 2016 Rv. 639888 - 01, N. 4787 del 2018 Rv. 647892 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15245 del 12/05/2022 (Rv. 664771 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

A. (GRECO DARIO) contro C. (BARRESI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/06/2018

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Fallimento - Azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. - Mancanza o inintelligibilità delle scritture contabili - Attribuzione del deficit fallimentare agli amministratori - Automaticità - Esclusione - Onere della prova dei fatti astrattamente idonei a causare un pregiudizio economico - Necessità - Conseguenze.

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 com. 2, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13220 del 2021 Rv. 661367 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21730 del 2020 Rv. 659274 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15248 del 12/05/2022** (Rv. **664773 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**.

Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

N. (DARA GABRIELE) contro C. (SANTUCCI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/04/2018

138064 PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - Dichiarazioni di fatti a sè sfavorevoli, rese in ordine a diritti indisponibili in materia di diritti familiari - Confessione - Configurabilità - Esclusione - Libera valutazione da parte del giudice - Potere - Sussistenza.

Le ammissioni delle parti in ordine a diritti indisponibili ed in cause aventi ad oggetto diritti familiari non possono assumere valore di confessione in senso stretto e, quindi, di prova legale. Ciò non esclude, tuttavia, che il Giudice possa utilizzare dette ammissioni quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili in unione con altri elementi probatori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1170 del 1997 Rv. 502282 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15240 del 12/05/2022** (Rv. **664769 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**.

Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

B. (BEATRICE GIOVANNI) contro C. (CATERINA GAETANO DOMENICO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 15/04/2016

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

GENERE Cambiale ipotecaria - Successiva restituzione quietanzata dei titoli - Potere di cancellazione dell'ipoteca - Spettanza - Fondamento - Fattispecie.

171042 TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - IPOTECARIA In genere.

In tema di cambiale garantita da ipoteca, fra i soggetti che cumulano la veste di parti del rapporto cartolare e di parti del rapporto sottostante, in particolare tra emittente e primo prenditore del titolo cambiario, stante la presunzione "iuris tantum" di esistenza di un negozio sottostante, devono ritenersi virtualmente esercitate, in via contestuale, l'azione cambiaria e quella cd. causale, atteso che entrambe presentano sia identità di "petitum" che di "causa petendi", ricollegandosi entrambe ad una vicenda giuridica sostanzialmente unitaria, con conseguente possibilità di proposizione, da parte del debitore, delle eccezioni di cui all'art. 1993 c.c.; ne deriva che la restituzione quietanzata delle cambiali, comporta l'estinzione dell'obbligazione causale e quindi della garanzia ipotecaria che a quest'ultima è collegata per accessorietà, senza che la successiva riconsegna delle medesime cambiali, a fronte di un nuovo debito dell'originario emittente, possa far rivivere l'ipoteca concessa rispetto ad un credito ormai estinto. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato in parte qua la decisione di merito che in sede di opposizione allo stato passivo aveva riconosciuto il credito dell'opponente con il rango chirografario, ritenendo essersi verificata con la prima restituzione quietanzata dei titoli l'estinzione tanto del rapporto fondamentale, come pure dell'accessoria garanzia ipotecaria, senza che quest'ultima, potesse a quel punto estendersi ad un nuovo credito a garanzia del quale erano state nuovamente restituite le stesse cambiali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2831, Cod. Civ. art. 2839, Cod. Civ. art. 1237, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 45, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15111 del 2001 Rv. 550688 - 01, N. 6543 del 2001 Rv. 546586 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 15087 del 12/05/2022 (Rv. 664681 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore:

NAZZICONE LOREDANA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

S. (IANNOTTA GREGORIO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2014

159229 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE Società - Riserve non distribuibili ex art. 2426, comma 1, n. 4, c.c. - Natura - Utilizzabilità a riduzione delle perdite - Presupposti - Limiti - Fattispecie.

In tema di società di capitali, la riserva costituita, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 4, c.c., dalle plusvalenze, derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in imprese controllate secondo il criterio del patrimonio netto, ha natura di riserva non distribuibile, basandosi su un valore solo stimato e non ancora realizzato, e può essere utilizzata per la copertura delle perdite solo dopo l'assorbimento di ogni altra riserva distribuibile iscritta in bilancio. (Nella specie, la S.C. ha confermato, precisandone la motivazione, la sentenza di merito, che aveva dichiarato nulla la delibera di approvazione del bilancio e della distribuzione di dividendi ai soci, in quanto era stata imputata a copertura delle perdite la riserva non distribuibile, costituita ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 4, c.c., sebbene fossero iscritte ulteriori riserve disponibili, che avrebbero dovuto essere assorbite prioritariamente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 2433 com. 1, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2423 bis, Cod. Civ. art. 2446, Cod. Civ. art. 2447

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 5740 del 2004 Rv. 571413 - 01, N. 8221 del 2007 Rv. 595812 - 01, N. 10096 del 2020 Rv. 657709 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15255 del 12/05/2022 (Rv. 664870 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

S. (NISI LORIS MARIA) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 25/05/2015

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Sentenza di condanna al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante - Impugnazione dei soli capi relativi al danno emergente - Possibilità per il giudice del gravame di provvedere sul lucro cessante - Esclusione - Fondamento.

Nei giudizi di risarcimento danni, ove il giudice di primo grado liquidi il danno quantificando anche il lucro cessante e sia l'impugnazione principale sia quella incidentale investano solo alcune voci del danno emergente, non è consentito al giudice di appello escludere ufficiosamente l'esistenza del lucro cessante, perché l'appellato avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 9265 del 2021 Rv. 661062 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14876 del 11/05/2022 (Rv. 664768 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

F. (DORIA GIOVANNI) contro F. (ZAFFINA NICOLINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/09/2016

081240 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE Fallimento - Azione di responsabilità della controllata nei confronti della controllante - Per il pregiudizio all'integrità del patrimonio - Contesto normativo anteriore all'introduzione dell'art. 2497 c.c. da parte del d.lgs. n. 6 del 2003 - Tutela ex art. 2043 c.c. - Fattispecie.

159294 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO I CREDITORI SOCIALI In genere.

In tema di azione risarcitoria del curatore nei confronti della società controllante di quella fallita, nel contesto precedente all'introduzione dell'art. 2497 c.c., ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la tutela del ceto creditorio della società eterodiretta, che abbia patito la diminuzione del patrimonio a causa dell'attività di abuso di direzione e coordinamento della capogruppo, poteva passare dall'art. 2043 c.c. e dalla clausola generale del "neminem laedere". (Nella specie la S.C., affermando tale principio, ha ritenuto prescritta l'azione proposta dalla curatela, ritenendo non condivisibile che il termine di prescrizione dovesse farsi decorrere solo dal 1° gennaio 2004, momento di entrata in vigore del citato art. 2497 c.c., in quanto il curatore era legittimato ad esercitare il diritto anche in precedenza).

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2497, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29139 del 2017 Rv. 646486 - 01, N. 18610 del 2021 Rv. 661819 - 03

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14879 del 11/05/2022 (Rv. 664844 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

D. (PISANI FABIO) contro F. (PALLOTTA LEONARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2016

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notifica ex art. 143 c.p.c. - Irreperibilità del destinatario dell'atto processuale - Successivo venir meno della condizione di irreperibilità - Notifica di atti ulteriori ex art. 140 c.p.c. - Regolarità - Sussiste - Fattispecie.

In tema di notificazione degli atti processuali, è ben possibile che nel corso dello stesso processo una persona venga dapprima considerata come irreperibile all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici e, successivamente, per converso, effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato di fatto (ad esempio a seguito di inserimento del nominativo del destinatario nella tastiera dei citofoni o di trasferimento presso la residenza della sua effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni atti le siano regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (Fattispecie nella quale si è ritenuta regolarmente perfezionata la notifica dell'atto introduttivo di un'azione di responsabilità verso l'amministratore di una società fallita, con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c., stante l'irreperibilità in quel momento del destinatario all'indirizzo di residenza anagrafica e l'idoneità delle ricerche effettuate dal messo notificatore, pur se successivamente, a distanza di tempo, presso il medesimo indirizzo è stato regolarmente notificato alla stessa persona, ex art. 140 c.p.c., un pignoramento immobiliare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 948 del 1973 Rv. 363322 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19012 del 2017 Rv. 645083 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14589 del 09/05/2022 (Rv. 664766 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

F. (FENICI CINZIA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE URBINO, 07/05/2015

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. - Curatore fallimentare costituito - Applicabilità - Fondamento.

In tema di opposizione allo stato passivo, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. si applica anche al curatore fallimentare costituito, ancorché questi non abbia la disponibilità dei

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

diritti della massa, in quanto la non contestazione non è equiparabile alla confessione e non implica la disposizione dei diritti, ma costituisce un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione del "thema probandum" (c.d. "relevatio ab onere probandi").

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11047 del 2015 Rv. 635527 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19734 del 2017 Rv. 645689 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14592 del 09/05/2022 (Rv. 664767 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

P. (DELL'OGGIO ROSARIO) contro L. (SANGIORGI GAETANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/09/2018

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. - Fatti di "mala gestio" dell'amministratore - Natura contrattuale della responsabilità verso la società - Accettazione della nomina - Necessità - Accertamento.

In tema di esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. da parte del curatore, per fatti di "mala gestio" compiuti dall'amministratore, la natura contrattuale della responsabilità nei confronti della società poi fallita richiede l'accertamento dell'accettazione da parte dell'amministratore dell'atto di nomina; tale accettazione non richiede specifiche formalità, potendo risultare anche in modo tacito, dal compimento di atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare l'incarico ed il relativo accertamento costituisce una questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2409 septdecies, Cod. Civ. art. 2385, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30542 del 2018 Rv. 651881 - 01, N. 6928 del 2001 Rv. 546854 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14321 del 05/05/2022 (Rv. 665085 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

B. (NASUTI GIANFRANCO) contro B. (NERI ALESSANDRA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/07/2017

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto anticipi - Caratteristiche - Distinzioni - Accertamento dei rapporti dare-avere tra banca e cliente - Incidenza - Conseguenze.

Nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1853, Cod. Civ. art. 1823

Massime precedenti Vedi: N. 6575 del 2018 Rv. 647758 - 02

Sez. 1 - , Sentenza n. 14209 del 05/05/2022 (Rv. 664961 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

C. (RIBALDONE MARIA ELENA) contro B. (GIANGIACOMO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/02/2017

086135 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE Art. 14 l. n. 218 del 1995 – Doveri del giudice italiano di accertare d'ufficio la legge straniera applicabile – Modalità.

Nelle controversie in cui è applicabile l'art. 14 l. n. 218 del 1995, l'obbligo del giudice di ricercare d'ufficio le fonti del diritto va riferito anche alle norme giuridiche degli ordinamenti stranieri, per la cui individuazione può ricorrere a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile all'acquisizione della normativa volta a disciplinare il caso concreto, fermo restando che non sussiste alcun onere di queste ultime né di indicare né di documentare la legge straniera ritenuta applicabile.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 27365 del 2016 Rv. 642181 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14181 del 05/05/2022 (Rv. 664967 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

C. (CUGINI SERGIO) contro F. (COPPONI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 22/04/2016

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Ammissione allo stato passivo - Credito del professionista per la redazione della domanda di concordato preventivo - Consulenza precedente e successiva - Successivo fallimento - Precedenza - Estensione a IVA e contributo previdenziale (CPA) - Fondamento.

In tema di ammissione allo stato passivo, il credito del professionista che abbia predisposto la domanda di ammissione ad una procedura di concordato preventivo, svolgendo altresì attività di consulenza precedente e successiva, cui abbia fatto seguito il fallimento del debitore, va

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

ricosciuto in prededuzione; tale privilegio processuale si estende al credito per IVA e contributo previdenziale (CPA), stante l'identità del titolare, del fatto generatore dei crediti e della comune funzione, giacchè la valutazione di funzionalità prevista dall'art. 111, comma 2, l.fall., non può che condurre, rispetto a tali crediti, ad un unico e coincidente approdo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 2, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1115 del 1995 Rv. 490148 - 01, N. 3582 del 2011 Rv. 616629 - 01, N. 1034 del 2017 Rv. 642782 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42093 del 2021 Rv. 663508 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14213 del 05/05/2022 (Rv. 664962 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.

E. (CIMETTI MAURIZIO) contro L. (CUBEDDU PIERFRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE SASSARI, 31/07/2015

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Iscrizione di ipoteca - Atto interruttivo della prescrizione - Esclusione - Fondamento.

La mera iscrizione di ipoteca, pur dimostrando l'intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non è diretta al debitore e, pertanto, anche se è da quest'ultimo conoscibile (ed eventualmente conosciuta) a seguito della consultazione dei registri immobiliari, non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione, poiché l'art. 2943, comma 4, c.c., nello stabilire che la prescrizione è interrotta da "ogni atto che valga a costituire in mora il debitore", implica la necessità che intervenga una intimazione o di una richiesta scritta, rivolta al debitore o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente conoscibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 1219 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 850 del 2021 Rv. 660261 - 01, N. 18305 del 2020 Rv. 658659 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14316 del 05/05/2022 (Rv. 664964 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

E. (ALTIERI GIUSEPPE NICOLA) contro C. (CEPPI FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 31/03/2014

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Pagamento eseguito dal delegato con denaro proprio - Revocabilità ex art. 67, comma 1, n. 2), l.fall. - Recupero prima del fallimento delle somme anticipate - Necessità - Fondamento.

In tema di revocatoria fallimentare, costituisce mezzo anomalo di pagamento, revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2), l.fall., il pagamento dei debiti del fallito eseguito dal delegato con denaro proprio a condizione che quest'ultimo abbia proceduto al recupero prima dell'apertura

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

del fallimento, verificandosi ugualmente, come nel caso in cui la provvista sia anticipatamente fornita dal delegante, un depauperamento del patrimonio del fallito in violazione della regola della "par condicio creditorum".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1 lett. N. 2, Cod. Civ. art. 1269

Massime precedenti Vedi: N. 15691 del 2011 Rv. 619006 - 01, N. 26241 del 2021 Rv. 662507 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14256 del 05/05/2022 (Rv. 664869 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.**

Relatore: **DI MARZIO MAURO.**

S. (DOSI GIANFRANCO) contro F. (ROMAGNOLI ILARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/11/2019

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Convivenza "more uxorio" del beneficiario dell'assegno - Perdita automatica del diritto - Limiti - Permanenza del diritto limitatamente alla sua funzione perequativo - compensativa - Sussistenza - Onere del richiedente di dedurre specificamente tale profilo - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di assegno divorzile, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno. (In attuazione del predetto principio, la S. C. ha confermato la sentenza di merito pronunciata in data anteriore a S.U. n. 32198 del 2022, con la quale era stata rigettata la domanda di assegno divorzile, poiché né nel ricorso per cassazione né con le memorie illustrative ex art. 380 bis, comma 1 c.p.c., era stata specificamente dedotta l'ipotetica consistenza di un contributo offerto dalla coniuge richiedente l'assegno alla comunione familiare, alla eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative in costanza di matrimonio, all'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 32198 del 2021 Rv. 663241 - 02 Rv. 663241 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 14208 del 05/05/2022 (Rv. 664868 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:*

FALABELLA MASSIMO. *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

G. (CARBONE CARLO) contro I. (PERTICA FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/04/2016

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Negoziazione per conto del cliente - Obblighi informativi - Sussistenza - Contenuto - Segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza - Sufficienza - Esclusione - Informazione sullo specifico prodotto finanziario - Necessità - Fattispecie.

In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento"

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio di consulenza finanziaria prestata al cliente per l'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell'investimento, ritenendo che nella specie, trattandosi di operazione autonomamente richiesta dal cliente, non fosse dovuta alcuna valutazione sull'appropriatezza dell'investimento, né alcuna informazione sullo specifico prodotto finanziario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1 com. 5 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 33596 del 2021 Rv. 663105 - 01, N. 15936 del 2018 Rv. 649530 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022** (Rv. **664963 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

B. (CIARDO DANIELA) contro F. (PIZZOLI GIANCARLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 22/07/2015

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Disciplina antiusura - Interessi corrispettivi e interessi moratori - Applicabilità - Sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., confermando il "principio della sommatoria" applicato dal giudice delegato, aveva escluso dallo stato passivo tutte le somme richieste a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, dall'istituto di credito finanziatore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2 com. 4, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7352 del 2022 Rv. 664250 - 01, N. 26286 del 2019 Rv. 655639 - 02, N. 31615 del 2021 Rv. 662738 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14151 del 04/05/2022** (Rv. **664954 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **DI MARZIO MAURO.**

Relatore: **DI MARZIO MAURO.**

B. (OLIVIERI FABIO) contro F. (ANGELOZZI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/08/2019

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Assegno divorzile - Revoca - Convivenza "more uxorio" - Accertamento - Modalità.

In tema di divorzio, ove sia richiesta la revoca dell'assegno in favore dell'ex coniuge a causa dell'instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza "more uxorio", il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9178 del 2018 Rv. 648590 - 01, N. 17643 del 2007 Rv. 598488 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14160 del 04/05/2022** (Rv. **664960 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

P. (MINOZZI GIORGIA) contro M. (NARDACCHIONE ROSA CARLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/02/2019

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Revisione - Presupposto necessario - Mutamento delle condizioni economiche delle parti - Successive verifiche - Accertamento della natura dell'assegno alla luce della sentenza delle sezioni Unite del 2018 - Necessità - Fattispecie.

In tema di assegno divorzile, costituisce presupposto necessario per procedere alla revisione ex art. 9 l. 898 del 1970 l'accertamento in ordine alla sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, cui segue la valutazione della fondatezza della domanda, da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall'assegno alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni - ove la valutazione delle condizioni economiche delle parti è collegata causalmente agli altri indicatori presenti nell'art. 5, comma 6, l. 898 del 1970, al fine di accertare se l'eventuale disparità esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali - in modo tale poter valutare l'incidenza o meno delle sopravvenienze sulla spettanza o sulla misura dell'assegno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur facendo richiamo ai principi della menzionata sentenza delle Sezioni Unite, aveva ridotto l'assegno divorzile, limitandosi ad effettuare una valutazione comparativa delle capacità economiche e patrimoniali degli ex coniugi).

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7666 del 2022 Rv. 664562 - 01, N. 21234 del 2019 Rv. 655296 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 03 Rv. 650267 - 02 Rv. 650267 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13811 del 02/05/2022 (Rv. 664958 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

R. (TORRE MICHELE) contro C. (MACCIOTTA BRUNO)

Rigetta, TRIBUNALE ORISTANO, 22/03/2016

149212 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER ATTI CONSERVATIVI GIUDIZIARI Privilegio ex art. 2770 c.c. - Ambito applicativo - Spese per il riconoscimento giudiziale del diritto di credito - Esclusione.

Il privilegio di cui art. 2770 c.c., essendo previsto da una norma di stretta interpretazione, spetta solo per le spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse di tutti i creditori e non anche per quelle sostenute per il riconoscimento, in sede giudiziale, del diritto di credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2770 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26101 del 2016 Rv. 642338 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13812 del 02/05/2022 (Rv. 664959 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: MARULLI MARCO.

E. (STICCHI DAMIANI ERNESTO) contro B. (VINCI GEROLAMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/02/2017

149027 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - IN GENERE Mutuo fondiario - Ipoteca a favore dell'istituto di credito - Art. 39 del d.lgs. n. 382 del 1993 - Parziale liberazione di uno o più immobili - Pagamento di almeno un quinto del debito originario - Necessità.

In tema di mutuo fondiario, la liberazione di uno o più immobili ipotecati a favore dell'istituto di credito, prevista dall'art. 39, comma 5, d.lgs. n. 385 del 1993, richiede il pagamento di almeno un quinto del debito originario, in quanto la norma istituisce un collegamento necessario fra la liberazione degli immobili posti a garanzia delle somme "ancora" dovute e la misura del pagamento previsto ai fini della riduzione delle somme garantite, così come richiesto dalla prima parte della medesima disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39 com. 1, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2872

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13810 del 02/05/2022** (Rv. **664957 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

C. (BARUFFI ALDO) contro F. (GROPPO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/11/2015

081157 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE Fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione - Mancata riassunzione del giudizio - Conseguenze - Ipoteca giudiziale iscritta in virtù del decreto opposto - Acquisto del bene ipotecato trascritto dopo l'iscrizione ipotecaria - Azione ex art. 602 c.p.c. nei confronti del terzo acquirente - Ammissibilità - Fondamento.

149027 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - IN GENERE In genere.

In caso di fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto è relativamente inefficace nei confronti della procedura fallimentare ma, se il giudizio di opposizione (interrotto per il fallimento del debitore) non viene riassunto, lo stesso decreto diviene definitivamente esecutivo e può essere fatto valere nei confronti del debitore ritornato "in bonis", mentre l'ipoteca iscritta in forza di detto decreto si consolida, con la conseguenza che, ove il bene ipotecato venga acquistato da un terzo dopo l'iscrizione ipotecaria, il creditore garantito può agire nei suoi confronti ex art. 602 c.p.c., poiché l'ipoteca anteriormente iscritta attribuisce al creditore garantito il diritto di espropriare l'immobile ipotecato anche nei confronti del terzo acquirente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 2808

Massime precedenti Vedi: N. 8110 del 2022 Rv. 664251 - 01, N. 22047 del 2020 Rv. 658984 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 17145 del 26/05/2022** (Rv. **664913 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore:

AMATORE ROBERTO.

T. (GRASSO GOFFREDO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/03/2021

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Procedimento per la revoca del concordato ammesso in pendenza di istanza di fallimento - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Concessione del termine previsto dall'art. 9, comma 2, d.l. n. 23 del 2020 per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato - Sospensione feriale - Esclusione - Fondamento.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

In tema di ammissione al concordato preventivo in pendenza del giudizio per la dichiarazione di fallimento, ove sia avviato il subprocedimento per la revoca di tale ammissione e venga concesso il termine per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.l. n. 23 del 2020, conv. con modif. in l. n. 40 del 2020 (recante misure per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), tale termine non è soggetto alla sospensione feriale, dovendosi applicare l'art. 3 l. n. 742 del 1969 che, richiamando l'art. 92 r.d. n. 12 del 1941, esclude la sospensione feriale nel procedimento relativo alla dichiarazione di fallimento, nel corso del quale il menzionato subprocedimento è comunque instaurato.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 173, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 9 com. 2, Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15435 del 2018 Rv. 649132 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16038 del 18/05/2022 (Rv. 664783 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

D. (FERRARA ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 26/10/2020

140060 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - Sopravvenienza tra la data di deliberazione e la data di pubblicazione della sentenza - Applicazione della nuova disciplina - Necessità.

L'esistenza della sentenza civile è determinata (salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati), dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ed il suo dispositivo è atto privo di rilevanza giuridica esterna e di definitività. Ne consegue che, nell'ipotesi di entrata in vigore una nuova normativa (dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso) nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1 com. 1 lett. E, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9367 del 2016 Rv. 639902 - 01, N. 5855 del 2000 Rv. 536286 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15875 del 17/05/2022 (Rv. 664782 - 01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

R. (PETRONE ANGELO) contro R. (NICOLAI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/04/2020

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Società di capitali - Danno al patrimonio sociale - Opposizione di terzo revocatoria - Legittimazione attiva del socio - Condizioni - Solo qualora il socio sia anche creditore della società - Ragioni - Fattispecie.

In tema di società di capitali, il socio può proporre opposizione di terzo revocatoria, non nella qualità di socio, facendo valere il pregiudizio patrimoniale che il danno al patrimonio sociale abbia prodotto sul valore della sua quota di partecipazione, attesa la natura meramente riflessa e non autonomamente risarcibile di tale pregiudizio; bensì quale creditore della società, qualora abbia effettuato dazioni di denaro in favore dell'ente, che abbiano natura di vero e proprio finanziamento, riconducibile allo schema del mutuo, idoneo a far sorgere un credito restitutorio

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

certo e non meramente eventuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva ritenuto il socio non legittimato a proporre opposizione di terzo avverso un lodo arbitrale, non avendo accertato se egli fosse anche creditore della società, verificando se la dazione di denaro da lui erogata avesse natura di finanziamento, non imputabile a capitale di rischio, e non di conferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 827 com. 1, Cod. Civ. art. 2462, Cod. Civ. art. 2467

Massime precedenti Vedi: N. 6378 del 2017 Rv. 644660 - 01, N. 2087 del 2012 Rv. 621771 - 01, N. 24631 del 2015 Rv. 638035 - 01, N. 29325 del 2020 Rv. 660207 - 03

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14819 del 10/05/2022 (Rv. 664781 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.
C. (PONTI CHRISTIAN) contro I. (MARGANI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/06/2020

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Reclamo ex art. 18 l.fall. - Requisiti dimensionali - Scritture contabili - Principio di inscindibilità ex art. 2709 c.c. - Irrilevanza - Contestazione circa la loro attendibilità - Sussiste.

In tema di reclamo ex art. 18 l.fall., ai fini della prova dei requisiti dimensionali ex art. 1, comma 2, l.fall., non rileva il principio di inscindibilità delle scritture contabili ex art. 2709 c.c., che riguarda la parte che dalle medesime intenda trarre vantaggio e in ogni caso non preclude la contestazione di inattendibilità di singoli aspetti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30516 del 2018 Rv. 651585 - 01, N. 25025 del 2020 Rv. 659730 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13888 del 03/05/2022 (Rv. 664780 - 01)

Presidente: PARISE CLOTILDE. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

C. (BUSCEMA WALTER) contro C. (BET ENRICO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/03/2021

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale tardivo - Rinuncia al ricorso principale - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Esclusione - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva che va comunque esaminata. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha dichiarato estinto il ricorso principale e, esaminato il ricorso incidentale tardivo, lo ha dichiarato inammissibile, compensando le spese di lite).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Vedi: N. 8116 del 2022 Rv. 664550 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8925 del 2011 Rv. 616903 - 01

MAGGIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta
seconda



Sez. 2 - , **Sentenza n. 17575 del 31/05/2022** (Rv. **664895 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

T. (PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO) contro V. (MORDA' ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/11/2014

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE Contratto di agenzia - Diritto dell'agente alle provvigioni - Diritto di ottenere la documentazione dal preponente ex art. 1748 c.c. - Sussistenza - Conseguenze in tema di onere della prova.

138136 PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE In genere.

In tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210

Massime precedenti Vedi: N. 18586 del 2007 Rv. 598682 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17679 del 31/05/2022** (Rv. **664897 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

C. (PAOLETTI NICOLO') contro P. (DAMADEI MICHELA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 17/10/2019

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Circolazione nautica laguna di Venezia - Eccesso di velocità - Applicazione analogica dell'art. 345, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice della strada (percentuale del 5% di tolleranza) - Esclusione - Fondamento.

In tema di circolazione nautica nella laguna di Venezia, in caso di eccesso di velocità, è da escludersi l'applicazione analogica dell'art. 345, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice della strada (che prevede la percentuale del 5% di tolleranza), in quanto il tipo di veicolo a motore, il grado di velocità che esso può raggiungere, l'elemento terrestre o acquico su cui esso si muove, la forza d'attrito della superficie su cui il veicolo si muove e, infine, le persone e l'ambiente circostanti danno luogo a differenze specifiche tra la circolazione stradale e la circolazione acquica, specialmente nel Comune di Venezia, tali da escludere che la riduzione automatica di 5 km/h di cui all'art. 345, comma 2, del d.P.R. n. 495 del 1992 possa essere estesa per analogia alla misurazione tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore circolanti nelle menzionate acque lagunari.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: (Reg. Esec. Cod. Strada art. 345 com. 2)

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17568 del 31/05/2022 (Rv. 664893 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

V. (BARRECA CARMELO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/07/2016

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Commissione di un reato - Negoziato concluso a valle del reato - Nullità - Condizioni - Fattispecie in tema di estorsione.

Il contratto concluso in violazione di una norma penale è nullo, ove il bene giuridico protetto dalla disposizione violata abbia una connotazione pubblicistica, perché volto a tutelare interessi generali della collettività. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto affetto da nullità, pur in assenza di sanzione esplicita, il contratto concluso mediante una condotta estorsiva di una parte nei confronti dell'altra, poiché l'oggetto della tutela giuridica nel reato di estorsione è costituito non solo dalla salvaguardia del patrimonio dei singoli contraenti, ma anche dalla tutela di diritti inviolabili della persona, quali la libertà personale, la cui protezione è interesse generale della collettività).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17959 del 2020 Rv. 658946 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26724 del 2007 Rv. 600329 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022 (Rv. 664892 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

L. (LOJODICE OSCAR) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 01/12/2020

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Pluralità di processi esecutivi - Cumulabilità dei relativi tempi di svolgimento ai fini del computo della ragionevole durata - Condizioni.

L'unicità del titolo esecutivo azionato dal creditore non è elemento sufficiente per considerare unitariamente, ai fini del computo del termine di durata ragionevole del processo, due procedimenti esecutivi avviati in successione, qualora questi siano stati preceduti dalla notifica di distinti atti di precetto, abbiano avuto ad oggetto pretese distintamente articolate e siano stati separatamente promossi ad una considerevole distanza di tempo l'uno dall'altro.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9142 del 2016 Rv. 639530 - 01, N. 19883 del 2019 Rv. 654838 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17573 del 31/05/2022** (Rv. **664894 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MANNA FELICE**. Relatore: **MANNA FELICE**.

A. (CARLO ROSA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/01/2020

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo - Norma sopravvenuta in corso di causa entro i tempi di durata ragionevole del processo - Consapevolezza in capo alla parte dell'infondatezza della sua pretesa - Esistenza di un pregiudizio indennizzabile - Esclusione - Incidente di costituzionalità dello ius superveniens attivato da un giudice diverso da quello del giudizio presupposto - Prolungamento del processo presupposto oltre il termine ragionevole - Irrilevanza - Fondamento.

In materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, la protrazione del giudizio presupposto pendendo una questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice, avverso una norma di legge che determini nella parte la consapevolezza sopravvenuta del proprio torto, rilevante ai fini dell'art. 2, comma 2 quinquies, lettera a), di detta legge, non va ascritta a durata irragionevole, benché non riconducibile alla sospensione del processo ai sensi dell'art. 2, comma 2 quater, stessa legge, in quanto vale oggettivamente a conservare proprio l'unica chance favorevole che, diversamente, la chiusura del processo entro il termine di ragionevolezza avrebbe a priori impedito di cogliere, tenuto conto dei limiti cui soggiace l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. A CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17686 del 2021 Rv. 661666 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17673 del 31/05/2022** (Rv. **664896 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore:

COSENTINO ANTONELLO. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Diff.)

F. (BARTOLUCCI ANDREA) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/09/2017

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Sanzioni Consob - Tempestività della contestazione dell'illecito - Potere del giudice dell'opposizione a ordinanza ingiunzione di sindacare l'esorbitanza o superfluità degli atti istruttori - Sussistenza - Condizioni.

In tema di sanzioni irrogate dalla Consob, deve riconoscersi al giudice, che sia chiamato a pronunciarsi sulla tempestività della contestazione dell'illecito, la possibilità di sindacare la necessità o l'opportunità della protrazione dell'attività istruttoria, da parte dell'Amministrazione, con il compimento di atti di indagine collegati a quelli già effettuati, ove questi ultimi risultino già esaustivi ai fini dell'accertamento dell'illecito, con l'avvertenza che tale sindacato deve essere svolto "ex ante" - in relazione all'utilità potenziale delle ulteriori iniziative istruttorie e non già ai concreti esiti che tali iniziative abbiano effettivamente prodotto - e tenendo conto dell'interesse pubblico ad un accertamento unitario di vicende complesse e coinvolgenti plurime responsabilità, quando l'efficacia delle indagini dell'Autorità di vigilanza venga posta a repentaglio da una "discovery" prematura, che consegua alla parcellizzazione dei risultati dell'indagine stessa.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 septies CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 8326 del 2018 Rv. 647766 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17384 del 30/05/2022 (Rv. 664890 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

F. (GUARALDI BRUNO) contro M. (Avvocatura Generale Dello Stato)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/11/2020

081252 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI Irragionevole durata della procedura fallimentare iniziati prima delle novelle del 2006 e del 2007 - Domanda di indennizzo - Termine di decadenza - Definitività del decreto di chiusura non comunicato - Individuazione - Un anno dal deposito - Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Al fine di valutare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione della domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata prima delle modifiche normative introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e con d.lgs. n. 169 del 2007, il decreto di chiusura non comunicato alle parti diventa definitivo decorso il termine lungo di un anno dal suo deposito, senza che lo svolgimento della fase di chiusura dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 consenta di applicare il più breve termine di sei mesi, in quanto tale fase non è un procedimento autonomo occasionato dal fallimento, ma solo un subprocedimento nell'ambito della procedura fallimentare, con la conseguenza che, per stabilire se per il reclamo del decreto di chiusura non comunicato debba applicarsi il termine lungo di un anno o quello di sei mesi dal deposito, occorre verificare il tempo in cui sia stata aperta la procedura fallimentare rispetto all'entrata in vigore della disciplina di diritto intertemporale recata dalla legge n. 69 del 2009.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 119 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8088 del 2019 Rv. 653385 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17385 del 30/05/2022 (Rv. 664891 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

V. (CICIARELLI ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/11/2020

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo -

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Domanda di indennizzo - Decreto monitorio - Ricorribilità diretta per cassazione - Esclusione - Fondamento.

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il decreto emesso a conclusione della fase monitoria del procedimento di liquidazione dell'equo indennizzo (avverso il quale può essere proposta opposizione dinanzi alla Corte d'appello, nel termine previsto dall'art. 5 ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001), in quanto privo di autonoma valenza decisoria e definitiva, non è immediatamente impugnabile per cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20695 del 2016 Rv. 641565 - 01, N. 5738 del 2019 Rv. 652930 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17379 del 30/05/2022** (Rv. **664889 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

P. (BORRELLI GIOVANNI) contro C. (MONACO CARMELO)

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/10/2018

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Pronuncia di cassazione - Revocabilità per contrasto con giudicato esterno dedotto nella memoria difensiva ex artt. 378, 380 bis o 380 bis.1. c.p.c. - Sussunzione ex art. 395 n. 4 c.p.c. - Ammissibilità.

In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omesso esame delle memorie difensive, depositate ai sensi degli artt. 378, 380 bis o 380 bis, n. 1, c.p.c., con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia, ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, è deducibile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Vedi: N. 22561 del 2016 Rv. 641636 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17027 del 26/05/2022** (Rv. **664983 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

C. (GAGGIOTTI MONICA) contro P. (PETRETTI ALESSIO)

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 01/10/2019

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Codice della strada - Abusiva installazione di manufatti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse ex art. 23, comma 7, c.d.s. - Sanzione più grave di cui al comma 13-bis del predetto art. 23, come modificato da d.l. n. 121 del 2021, conv. dalla l. n. 156 del 2021 - Applicabilità - Sussistenza - Necessità della previa diffida alla rimozione - Esclusione - Fondamento.

In tema di abusiva installazione di manufatti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, alla violazione dell'art. 23, comma 7, consegue la sanzione più grave di cui al comma 13-bis del

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

predetto art. 23, come modificato dal d.l. n. 121 del 2021, conv. dalla l. n. 156 del 2021, senza che sia necessaria la previa diffida alla rimozione, richiesta solo per le violazioni dei commi 1, 4-bis e 7-bis, atteso che il comma 7 introduce un divieto di qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, che è autonomo da quello previsto dal comma 1, ed assoluto, cioè non sottoposto a condizioni da verificare attraverso il procedimento di autorizzazione disciplinato dal comma 4.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 23 com. 7, Cod. Strada art. 23 com. 13, Decreto Legge 10/09/2021 num. 121, Legge 09/11/2021 num. 156

Massime precedenti Vedi: N. 29355 del 2011 Rv. 620818 - 01, N. 167 del 2016 Rv. 638728 - 01, N. 23073 del 2016 Rv. 642652 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17031 del 26/05/2022 (Rv. 664984 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

A. (FUNDARO' ANTONINA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/03/2020

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Giudizio civile introdotto con citazione - Individuazione della data di inizio del processo - Data di perfezionamento della notifica della citazione, ex art. 2 l. n. 89 del 2001 - Iscrizione a ruolo - Irrilevanza.

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della l. n. 89 del 2001 (applicabile "ratione temporis"), la data di inizio del giudizio presupposto deve considerarsi quella di notifica della citazione, da intendersi con il perfezionamento della stessa mediante ricezione da parte del destinatario, con conseguente irrilevanza della data di iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 24745 del 2016 Rv. 641911 - 01, N. 5212 del 2007 Rv. 599897 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16741 del 24/05/2022 (Rv. 664887 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

D. (CALDERONIO MARIA LUISA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/04/2020

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Rimedi preventivi del processo ex art. 1-ter, comma 1, l. n. 89 del 2001 - Applicabilità ai processi soggetti al rito del lavoro - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione, l'art. 1 ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 deve interpretarsi - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - nel senso che non rientrano nel perimetro di applicazione della norma i processi che si svolgono con il rito lavoro in quanto, a seguito della modifica dell'art. 429, comma 1, c.p.c. è già previsto che il giudice, all'udienza di discussione,

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 53 com. 2, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29708 del 2020 Rv. 659981 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16747 del 24/05/2022 (Rv. 664888 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MANNA FELICE. Relatore: MANNA FELICE.
G. (TUORTO LUIGI) contro E.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/12/2017

254044 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - NON TRASMISSIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE Ordinanza ingiuntiva - Opposizione - Morte dell'autore - Estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione - Intrasmissibilità agli eredi - Cessazione della materia del contendere - Conseguenze processuali - Spese - Applicabilità dei principi della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e della causalità propri della c.d. soccombenza virtuale - Esclusione - Regolamentazione ex art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Sussistenza.

In tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva, la morte dell'autore della violazione, comportando l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, attesa la natura personale della responsabilità amministrativa, determina la cessazione della materia del contendere, senza alcuna regolamentazione delle spese di lite, poiché, non potendo trovare applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale, in quanto l'erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l'oggetto sostanziale, il carico delle spese resta regolato dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110

Massime precedenti Vedi: N. 29577 del 2021 Rv. 662564 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 16831 del 24/05/2022 (Rv. 664921 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

D. (VITO AUGUSTO) contro T. (ZAMPI LUCIANA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2016

133132 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - DESIGNAZIONE E DETERMINAZIONE UDIENZE Ricusazione - Termine ex art. 52, comma 2, c.p.c. - Fondamento - Unicità del mezzo per far valere il difetto di capacità del giudice - Conseguenze - Fattispecie.

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In genere.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

L'istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima della udienza, in applicazione dell'art. 52, comma 2, c.p.c., atteso che la fattispecie contemplata da tale norma - quella cioè in cui "al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa" - resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del collegio che il ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezione dell'avviso d'udienza, in correlazione alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria. Peraltro, non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l'onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato tale principio in un'ipotesi in cui l'istanza di ricusazione era fondata sull'omessa pronuncia dell'ordinanza di estinzione del giudizio, ritenuta, peraltro, non rientrante tra le ipotesi tipiche).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26223 del 2014 Rv. 633417 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 55 del 1984 Rv. 432932 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 16273 del 19/05/2022 (Rv. 664885 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

A. (CONTALDI GIANLUCA) contro D. (VITALE CONCETTA ROSARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/10/2016

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Determinazione del saggio legale degli interessi moratori - Derogabilità convenzionale - Limiti all'autonomia privata ex art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Modifiche apportate con il d.lgs. n. 192 del 2012 - Continuità tra vecchia e nuova disciplina - Sussistenza - Fondamento.

In caso di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la clausola di deroga "in pejus" al saggio legale degli interessi moratori che risulti gravemente iniqua in danno del creditore è affetta da nullità, anche quando la deroga pattizia sia stata convenuta prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 192 del 2012 all'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto la nuova disciplina si pone in continuità con la precedente, avendo la medesima "ratio" di assicurare la tempestività dei pagamenti attraverso l'imposizione di termini e di un saggio di interesse tali da escludere che l'inadempimento sia finanziariamente conveniente per i debitori, assicurando, altresì, un congruo ristoro del danno da mancanza di liquidità per i creditori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 7, Decreto Legisl. 09/11/2012 num. 192 art. 1 com. 1 lett. E, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1339

Massime precedenti Vedi: N. 14911 del 2019 Rv. 654099 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16276 del 19/05/2022 (Rv. 664886 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. Z. (RISTUCCIA RENZO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/05/2018

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

254047 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITA': LIMITE MASSIMO E MINIMO Sanzioni amministrative - Previsione del minimo edittale - Contrasto con principi costituzionali e norme comunitarie - Esclusione - Fondamento - Valutazione intrinseca operata "ex ante" dal legislatore - Conseguenze - Tutela della effettività della reazione punitiva - Graduazione sulla base di fattori oggettivi e soggettivi - Margine di apprezzamento del giudice.

In tema di sanzioni amministrative, la previsione di minimi edittali non è in contrasto con i principi costituzionali o con le norme comunitarie, ma riflette un giudizio di intrinseca gravità della condotta effettuato "ex ante" dal legislatore, sicché, in presenza di tale valutazione normativa, l'applicazione di una sanzione minore pregiudicherebbe la necessaria effettività della reazione punitiva; ciò non esclude che la proporzionalità del trattamento sanzionatorio possa comunque realizzarsi entro la forbice sanzionatoria prevista dalla norma, in relazione alle particolari connotazioni oggettive e soggettive del fatto contestato, tramite l'attribuzione al giudice di un margine di apprezzamento al fine di procedere alla personalizzazione del trattamento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 191

Sez. 2 - , **Sentenza n. 15995 del 18/05/2022** (Rv. **664689 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **D'ASCOLA PASQUALE**. Relatore:

D'ASCOLA PASQUALE. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

C. (MATRUNDOLA PAOLA) contro C. (COSCARELLA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/06/2015

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Riassunzione dell'atto - Notifica agli eredi impersonalmente - Conseguente possibilità di pronunciare sentenza di condanna nei confronti di persone non individuate - Esclusione - Fondamento.

In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 754, Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 10336 del 2005 Rv. 581425 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22797 del 2017 Rv. 645506 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15928 del 18/05/2022** (Rv. **664883 - 01**)

Presidente: **BELLINI UBALDO.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

M. (GREGU FRANCO) contro B. (MARRAS MARIA FILOMENA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 16/09/2016

157058 SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - UTILITA' (NOZIONE) - IN GENERE Servitù industriali - "Utilitas" - Nozione - Riconducibilità al fondo - Necessità - Fattispecie.

In tema di servitù industriali, il concetto di "utilitas", pur potendo ricomprendere qualsiasi vantaggio, anche non economico, che migliori l'utilizzazione del fondo dominante, deve risultare direttamente e oggettivamente dalla natura e dalla destinazione del fondo dominante, sicché, dovendo rispettare il carattere della predialità, non può riferirsi all'attività industriale in sé e per sé considerata, ma va pur sempre ricondotto al fondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che lo slargo, nel quale i camion effettuavano più agevolmente le manovre per le operazioni di scarico delle bombole trasportate per conto del titolare della servitù, costituisse un mero valore aggiunto all'impresa, senza però apportare alcuna utilità alla destinazione industriale del fondo dominante ex art. 1028 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028

Massime precedenti Vedi: N. 18465 del 2020 Rv. 659129 - 01, N. 16427 del 2012 Rv. 623893 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022** (Rv. **664884 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

L. (LOJODICE OSCAR) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE , 22/04/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Difensore distrattario nel giudizio presupposto - Posizione processuale - Fondamento - Valenza incidentale e non domanda autonoma - Conseguenze.

Nel delibare la sussistenza del diritto del difensore distrattario, anticipatorio delle spese di lite nel giudizio presupposto, ad ottenere l'indennizzo per violazione del diritto alla ragionevole durata di detto giudizio, occorre tener conto della circostanza che il conseguimento della pronuncia sulla distrazione delle spese processuali anticipate è evento che dipende, sia nell'"an" che nel "quando", dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l'insorgere del relativo processo, sicché l'istanza di distrazione, proprio per il suo carattere eminentemente accessorio, non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa "principale", stante la sua valenza incidentale e non di domanda autonoma, siccome occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito resta condizionata.

Riferimenti normativi: Legge del 2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16608 del 2012 Rv. 624089 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 15547 del 16/05/2022** (Rv. **664879 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **COSENTINO ANTONELLO.** Relatore:

COSENTINO ANTONELLO. P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

U. (GUARALDI BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/02/2018

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Art. 119 l.fall. - Testo antecedente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Esito sentenza Corte cost. n. 279 del 2010 - Decreto di chiusura del fallimento - Annotazione nel registro delle imprese - Idoneità alla decorrenza dei termini per il reclamo nei confronti dei creditori ammessi al passivo - Esclusione.

Ai sensi dell'articolo 119 l.fall., nel testo precedente le modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, quale risultante all'esito della sentenza della Corte cost. n. 279 del 2010, l'annotazione nel registro delle imprese del decreto di chiusura del fallimento non è idonea a far decorrere il termine di quindici giorni per il reclamo avverso tale decreto, nei confronti dei creditori ammessi al passivo fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 119 com. 2, Cod. Civ. art. 2193

Massime precedenti Vedi: N. 9321 del 2013 Rv. 625789 - 01, N. 12387 del 2004 Rv. 574197 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 15580 del 16/05/2022** (Rv. **664882 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **BERTUZZI MARIO.** Relatore:

BERTUZZI MARIO. P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

L. (SILIPO ACHILLE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/07/2017

171032 TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI Eccezioni extracartolari opponibili al girante - Loro opponibilità al giratario - Presupposti - Acquisto del titolo, fatto con il programma di danneggiare il debitore - Necessità - Onere della prova, per il debitore - Sussistenza - Fattispecie.

L'art. 1993 c.c., successivo alla legge cambiaria, che ha sostituito l'avverbio "scientemente" contenuto nell'art. 21 della legge predetta, con l'avverbio "intenzionalmente", va inteso nel senso che, affinché possano opporsi al giratario le eccezioni derivanti dai rapporti extracartolari opponibili al girante, se non occorre la prova di una vera e propria collusione fra girante e giratario, è necessaria almeno la dimostrazione che l'acquisto del titolo sia stato fatto con il programma di danneggiare il debitore, cioè con il sicuro proposito di impedire a quest'ultimo le difese, privandolo delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al portatore precedente e di arrecargli così un danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui aveva, invece, ritenuto necessaria la sussistenza, in capo al giratario del titolo e al precedente possessore, del proposito comune di agire in danno del debitore, laddove, invece, la norma incentrava l'attenzione sulla condotta del possessore del titolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15571 del 16/05/2022** (Rv. **664881 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

P. (PAZZAGLIA ALDO ANTONIO MARIO LIVIO) contro C. (GUALTIERI STEFANIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/01/2017

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE Contratti stipulati con l'Amministrazione locale - Determinazione preventiva del responsabile del procedimento di spesa ex art. 192 del d.lgs. n. 2607 del 2000 - Natura negoziale - Esclusione - Natura programmatica e amministrativa con finalità di apprezzamento dell'interesse pubblico e di trasparenza della P.A. - Sussistenza - Applicabilità del regime dei provvedimenti ai fini di autotutela, controllo e giurisdizionale - Conseguenze rispetto al successivo contratto ai fini del requisito di forma.

In tema di stipulazione dei contratti degli enti locali, la deliberazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa ex art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000, pur predefinendo oggetto, forma e clausole essenziali del successivo negozio, non ha natura negoziale, ma programmatica ed amministrativa, qualificandosi come momento provvedimentale di apprezzamento dell'interesse pubblico e come garanzia procedimentale di trasparenza dell'azione amministrativa, ed è, in quanto tale, soggetta al regime tipico dei provvedimenti ai fini dell'autotutela, del controllo e della tutela giurisdizionale, con la conseguenza che, non avendo natura di proposta contrattuale suscettibile di accettazione da parte del privato, non può surrogare il requisito della forma prescritto, a pena di nullità, per i contratti conclusi dalla P.A..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107 com. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 192, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 32, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 17

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15577 del 16/05/2022** (Rv. **665164 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

N. (BASSANI CRISTINA) contro G. (PORTA FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2017

106012 MEDIAZIONE - RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE Mediazione tipica ed atipica - Obbligo del mediatore di riferire le circostanze dell'affare note o conoscibili - Sussistenza - Conseguenze in tema di mediazione immobiliare.

Il mediatore tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica, la quale costituisce in realtà un mandato), ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede, e di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui esigibile; la violazione degli obblighi informativi del mediatore è idonea a paralizzare la richiesta di pagamento della provvigione ai sensi dell'art. 1460 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1755

Massime precedenti Conformi: N. 16382 del 2009 Rv. 609185 - 01, N. 27482 del 2019 Rv. 655676 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8849 del 2017 Rv. 643734 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15564 del 16/05/2022** (Rv. **664880 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

F. (AMBROSIO LUIGI) contro A. (DI MONDA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/01/2017

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Notificazione atto processuale - Esecuzione in forma telematica - Criterio dell'esclusività rispetto a quello risultante dagli atti del giudizio - Differenza con la notifica presso il domicilio eletto risultante dal giudizio di primo grado - Prevalenza di quest'ultimo rispetto alle risultanze dell'albo professionale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Esito negativo della notificazione - Riattivabilità della stessa - Esclusione - Ragioni.

In tema di notificazioni, al di fuori delle ipotesi di notificazione dell'atto processuale (nella specie, l'atto di appello) in forma telematica, per la quale vale il criterio dell'esclusività del cd. domicilio digitale del procuratore della parte avversa anche in difetto di indicazione negli atti del giudizio, l'indicazione del domicilio eletto risultante dagli atti del giudizio di primo grado prevale sulle diverse risultanze dell'albo professionale, poiché né la parte, né il suo procuratore sono vincolati ad eleggere domicilio presso lo studio professionale del secondo, di talché l'eventuale esito negativo della notifica eseguita nel luogo risultante dall'albo professionale non autorizza la riattivazione tempestiva del procedimento di notificazione, non potendosi ravvisare la scusabilità dell'errore, né sotto il profilo oggettivo, in assenza di una situazione di incertezza dipendente dalla condotta della parte avversa, né sotto quello soggettivo, in presenza di una scelta consapevole della parte notificante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3685 del 2021 Rv. 660318 - 01, N. 18202 del 2017 Rv. 645094 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 15495 del 16/05/2022** (Rv. **664877 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Diff.)

S. (PREVIDE PRATO SIMONETTA) contro P. (DE LUCA PIER ELISEO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/05/2017

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese legali - Difetto di reciproca soccombenza - Compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Nozione - Situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso - Pronuncia della Corte di cassazione - Limiti di intervento.

In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11

Massime precedenti Vedi: N. 9977 del 2019 Rv. 653625 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15496 del 16/05/2022 (Rv. 664878 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.**

C. (ROMANELLI GUIDO) contro F. (ROLANDO EMANUELA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SASSARI, 10/03/2017

105012 MANDATO - CONTENUTO DEL MANDATO Procura - Rilascio per preliminare di vendita - Estensibilità al contratto definitivo - Esclusione - Fondamento.

In tema di compravendita, la procura limitata alla stipula del preliminare non può intendersi estesa al potere di concludere anche il contratto definitivo e di trasferire la proprietà dell'immobile; invero, la stipula del contratto definitivo non può considerarsi come un atto necessario e consequenziale per l'adempimento del mandato, costituendone, invece, un ulteriore sviluppo, attraverso una dilatazione dell'oggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 1470

Sez. 2 - , Sentenza n. 15547 del 16/05/2022 (Rv. 664879 - 02)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **COSENTINO ANTONELLO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

U. (GUARALDI BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/02/2018

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Decreto di chiusura del fallimento - Impugnazione - Art. 119 nel testo antecedente il d.lgs. n. 5 del 2006 - Esito Corte cost. n. 279 del 2010 - Termine lungo - Testo dell'art. 327 c.p.c. vigente al momento della sentenza di apertura del fallimento.

In tema di impugnazione del decreto di chiusura del fallimento di cui all'art. 119 l.fall., nel testo precedente le modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, quale risultante all'esito della sentenza della Corte cost. n. 279 del 2010, ai fini della individuazione del termine lungo, di sei mesi o di un anno, deve aversi riguardo alla formulazione dell'art. 327 c.p.c. vigente alla data della sentenza di apertura del fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 119 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8088 del 2019 Rv. 653385 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15368 del 13/05/2022** (Rv. **664800 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

M. (IMPERIO MICHELE) contro L. (QUERO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 30/05/2017

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Processo civile - Domanda in primo grado di restituzione di porzione di terreno confinante - Riqualficazione "ex officio" da parte del giudice di appello di quella domanda come azione di regolamento di confini - Extrapetizione - Sussistenza - Fondamento.

In materia di procedimento civile, ove sia proposta in primo grado domanda personale di rilascio, ovvero anche domanda petitoria di rivendicazione, è preclusa al giudice del gravame provvedere alla qualificazione giuridica della stessa domanda in termini di regolamento di confini, costituendo tale qualificazione una inammissibile "mutatio libelli", non potendo il giudice pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5832 del 2021 Rv. 660681 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15303 del 13/05/2022** (Rv. **664797 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

C. (DE NARDIS DOMENICO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/06/2017

023043 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - COMITATI - IN GENERE Comitato costituito da un ente pubblico non economico, privo di personalità giuridica pubblica - Disciplina di cui agli articoli 39 e segg. c.c. - Applicabilità - Conseguenze - Titolarità degli obblighi assunti per il perseguimento dello scopo - Mancanza di autonomia nella raccolta dei fondi necessari - Irrilevanza.

Un comitato, ancorché costituito da un ente pubblico non economico, ove manchi del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, configura una struttura privatistica la quale opera nell'ambito del diritto privato con piena autonomia di gestione, né si rende preclusiva di una tale qualifica la circostanza che l'ente in questione si rilevi privo di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente è il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 c.c. e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha - pur privo di personalità giuridica - la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 39, Cod. Civ. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 13338 del 1999 Rv. 531663 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15303 del 13/05/2022** (Rv. **664797 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

C. (DE NARDIS DOMENICO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/06/2017

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Delibera comunale di riconoscimento di debiti fuori bilancio - Natura - Ricognizione di debito - Esclusione - Conseguenze.

La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regola la conclusione di contratti da parte della P.A., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1988, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 276 art. 191, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 276 art. 194, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 510 del 2021 Rv. 660179 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15320 del 13/05/2022** (Rv. **664798 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**.

D. (MARTINO RINALDO) contro C. (COSSU BRUNO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/02/2017

046077 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE Deliberazioni dell'assemblea - Ripartizione delle spese inerenti ad una locazione immobiliare stipulata dal condominio in veste di conduttore - Impugnazione - Controllo dell'autorità giudiziaria - Limiti.

Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla contrarietà alla legge o al regolamento delle deliberazioni prese dall'assemblea dei condomini, ai sensi dell'art. 1137 c.c., nella specie in ordine alla ripartizione delle spese inerenti ad una locazione immobiliare stipulata nel comune interesse dal condominio in veste di conduttore ed avente ad oggetto il godimento di un immobile di proprietà di terzi, non può riguardare la convenienza economica dell'importo del canone pattuito o la legittimità dell'accollo in capo al condominio conduttore degli esborsi sostenuti per il mantenimento della cosa in buono stato locativo o per l'esecuzione di miglioramenti o addizioni alla stessa, né può concernere questioni relative alla nullità o all'inefficacia delle clausole del contratto di locazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5061 del 2020 Rv. 657265 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15302 del 13/05/2022** (Rv. **664796 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

B. (FREDDI ROMOLO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/12/2016

046124 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Condominio - Transazione - Spese necessarie alle parti comuni - Rapporti con terzi - Vincolatività per i condomini - Fondamento.

L'obbligo del singolo partecipante di contribuire agli oneri condominiali derivanti dalla transazione approvata dall'assemblea con riguardo ad una lite insorta con un terzo creditore ha causa immediata non nell'efficacia soggettiva del contratto, ma nella disciplina del condominio, essendo le deliberazioni prese dall'assemblea vincolanti per tutti i condomini e dovendo questi ultimi sostenere "pro quota" le spese necessarie alle parti comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1139

Massime precedenti Vedi: N. 821 del 2014 Rv. 629340 - 01, N. 514 del 2022 Rv. 663806 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15365 del 13/05/2022** (Rv. **664799 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

C. (MARTINO CLAUDIO) contro P. (GALLO CARLO EMANUELE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/04/2019

001032 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - REGIONI (COMPETENZA) Concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso industriale - Successione tra enti competenti a rilasciare l'autorizzazione - Domanda di autorizzazione in sanatoria presentata ad ente "ratione temporis" competente - Successione di altro ente - Irrogazione di sanzione amministrativa per non essere stata presentata al nuovo ente istanza di autorizzazione in sanatoria - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative, la domanda di concessione in sanatoria per l'estensione della derivazione d'acqua dal canale anche all'uso industriale, presentata all'ente "ratione temporis" competente, conserva validità ed efficacia anche nel caso in cui subentri un altro ente nella competenza ad emettere il provvedimento concessorio, sicché è illegittima la sanzione amministrativa irrogata al soggetto che non abbia presentato al nuovo ente, succeduto al primo, una nuova istanza di concessione in sanatoria, non potendo gravare sull'amministrato le conseguenze di una redistribuzione delle competenze all'interno dell'apparato amministrativo, a lui non imputabile né da lui prevedibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la presentazione al Ministero dei lavori pubblici, all'epoca competente, dell'istanza di concessione in sanatoria per la derivazione delle acque aveva comportato la regolarizzazione "medio tempore" di tale utilizzazione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 7, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 3, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 96, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 27/01/2009 num. 3 art. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9337 del 2002 Rv. 555374 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 14858 del 11/05/2022** (Rv. **664982 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

B. (DANIELE GIANDOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/01/2019

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Processo presupposto iniziato prima dell'entrata in vigore dell'art. 6 Cedu - Computo della durata del giudizio - Decorrenza dal 1° agosto 1973 - Superamento della ragionevole durata già a quella data - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di ragionevole durata del processo, con riferimento ai giudizi instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 6 CEDU, per la liquidazione dell'equo indennizzo il "dies a quo" decorre dall'1 agosto 1973, ma, al fine di valutare l'irragionevole durata del processo, occorre tener conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento, atteso che il processo costituisce il rapporto sostanziale dal quale trae origine il diritto giustiziabile dall'1 agosto 1973. (Enunciando il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, in relazione ad un giudizio iniziato prima dell'1 agosto 1973, al fine di valutare l'irragionevole durata del processo, aveva preso in considerazione solo il segmento processuale svoltosi dall'1 agosto 1973 in poi.)

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 95 del 2016 Rv. 638569 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14971 del 11/05/2022** (Rv. **664795 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

C. (PASQUADIBISCEGLIE SALVATORE) contro D. (IAZEOLLA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 20/02/2017

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Iscrizione all'albo del mediatore - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità del contratto - Eccezione in appello - Ammissibilità - Violazione dell'art. 345 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

L'eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla l.n. 39 del 1989, costituisce un'eccezione in senso lato, afferendo a questione rilevabile d'ufficio dal giudice, e, pertanto, non è soggetta, in grado di appello, alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. ed al divieto dello "ius novorum" sancito dalla stessa norma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1755, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 02/02/1989 num. 39 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 02/02/1989 num. 39 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 8581 del 2013 Rv. 625878 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14859 del 11/05/2022** (Rv. **664794 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MASSAFRA ANNACHIARA**. Relatore: **MASSAFRA ANNACHIARA**.

C. (CALCAGNILE ROSARIO ANTONIO) contro S.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE LECCE, 10/11/2016

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Società di persone - Appello proposto dalla stessa dopo la cancellazione dal registro delle imprese - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

159437 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' In genere.

In tema di società di persone, l'appello proposto dalla società successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, anziché dai soci, è inammissibile in quanto strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo, poiché la cancellazione comporta l'immediata estinzione della società e determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale la legittimazione processuale facente capo all'ente si trasferisce ai soci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26196 del 2016 Rv. 642761 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 14858 del 11/05/2022** (Rv. **664982 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

B. (DANIELE GIANDOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/01/2019

071075 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI Indennizzo da irragionevole durata del processo maturato in capo al "de cuius" - Diritto di un solo coerede ad ottenere la liquidazione dell'intero indennizzo maturato - Sussistenza - Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

L'equo indennizzo liquidato "iure hereditatis" va riconosciuto per intero all'erede istante, e non pro-quota, in osservanza del principio secondo cui i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico, in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 757 c.c. prevista solo per i debiti.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST., Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 757

Massime precedenti Vedi: N. 27417 del 2017 Rv. 646949 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14705 del 10/05/2022** (Rv. **664790 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

D. (PECORELLA RENZO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/02/2019

113084 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - DIVIETI DI CESSIONE - IN GENERE Cessione a determinate persone di crediti e diritti litigiosi - Divieto ex art. 1261 c.c. - Funzione - Credito la cui controversia sia stata definita con sentenza passata in giudicato - Inapplicabilità.

In tema di divieto di cessione a favore di determinate persone di crediti e diritti litigiosi, il dato testuale e la "ratio" dell'art. 1261 c.c., diretta ad impedire speculazioni sulle liti da parte dei pubblici ufficiali e degli esercenti le professioni legali che svolgono la loro funzione nell'ambito della giurisdizione dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale sia sorta la controversia, consentono di affermare che il divieto stesso non trova applicazione riguardo a un credito la cui controversia sia stata definita con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1261

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14705 del 10/05/2022** (Rv. **664790 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

D. (PECORELLA RENZO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/02/2019

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto - Vicende del credito successive alla notificazione del precetto - Rilevanza - Verifica giudiziale circa esistenza ed ammontare del credito - Necessità - Momento determinante - Decisione sull'opposizione - Facoltà dell'opposto di specificare e documentare in corso di causa tali elementi - Sussistenza - Fattispecie.

Poiché l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione. Ne consegue che il creditore opposto, ove non abbia specificato nel precetto la fonte del suo credito, è legittimato a fornire detta specificazione nel corso del giudizio di opposizione al precetto, documentando l'esistenza e l'importo attuale del credito stesso; il giudice dell'opposizione, in tal caso, è tenuto a tener conto delle deduzioni e allegazioni fornite dall'opposto nel corso del giudizio di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, confermando la pronuncia di primo grado di accoglimento dell'opposizione per carenza della titolarità del credito, non aveva tenuto conto del fatto che quest'ultimo, pur essendo stato originariamente ceduto in favore di un terzo, aveva successivamente formato oggetto di retrocessione in favore del creditore precettante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27688 del 2021 Rv. 662607 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 14714 del 10/05/2022** (Rv. **664791 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

L. (GERECITANO ANTONIO) contro V. (MERCURI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 16/06/2017

157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - Unico fondo pervenuto a due eredi per quote indivise - Assoggettamento di fatto di una porzione dell'immobile ad un'altra - Successiva separazione di tali porzioni in sede di divisione - Conseguente costituzione di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia a decorrere della detta divisione - Ammissibilità.

Qualora un unico fondo, originariamente pervenuto in successione a due eredi per quote indivise, venga successivamente frazionato da questi ultimi in porzioni distinte in sede di divisione, la situazione di assoggettamento di fatto di una di tali porzioni rispetto all'altra è idonea a determinare la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, con decorrenza da detta divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062

Massime precedenti Conformi: N. 12113 del 2018 Rv. 648505 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14734 del 10/05/2022** (Rv. **664793 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

C. (VALENTI SILVIA) contro A. (STASSI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/11/2016

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione - Mutamento del rito - Scelta discrezionale del giudice - Sussistenza - Permanenza del dovere di istruire la causa, sebbene con modalità deformalizzate, in base ai mezzi istruttori chiesti dalle parti in base al principio dispositivo - Sussistenza - Omissione - Conseguenze in appello - Fattispecie.

In tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituenti, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto contrario agli artt. 702 bis e ss. il rigetto delle invocate prove costituenti, perché comportanti un'attività istruttoria complessa, e la contestuale negazione del mutamento del rito, sul presupposto che il ricorrente fosse vincolato al rito prescelto, con conseguente rigetto delle domande da lui proposte per l'insufficienza della documentazione prodotta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Vedi: N. 1904 del 2014 Rv. 629866 - 01, N. 6563 del 2017 Rv. 644753 - 02

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14732 del 10/05/2022** (Rv. **664792 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

C. (LA ROSA ANTONINO FILIPPO) contro C. (BARBERA ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/10/2016

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Domanda di risarcimento danni fondata in primo grado su colpa del danneggiante - Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2050 o 2051 c.c. - Inammissibilità.

Qualora l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ex artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che egli non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dai detti articoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 29212 del 2017 Rv. 646596 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 14512 del 09/05/2022** (Rv. **664788 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

N. (MARRA ALFONSO LUIGI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/10/2018

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Tasso di interesse commerciale - Applicazione ad un debito pecuniario di fonte negoziale ex art. 1284, comma 4, c.c., a far data dall'inizio del processo - Estensione anche all'indennizzo per irragionevole durata del processo - Esclusione - Fondamento.

In tema di tasso di interesse commerciale, la regola generale, prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 28409 del 2018 Rv. 651183 - 01, N. 13145 del 2021 Rv. 661383 - 02

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14531 del 09/05/2022** (Rv. **664789 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

C. (PICCAROZZI LUIGI) contro L. (VIEL ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/09/2015

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Oneri condominiali - Solidarietà tra alienante e acquirente ex art. 63 disp. att. c.c. - Limiti temporali - Regresso nei rapporti interni - Pagamento dell'acquirente di oneri anteriori al biennio ex art. 63 disp. att. c.c. - Notificazione dell'alienante di atto di significazione di illegittimità della pretesa del condominio - Inoperatività del regresso dell'acquirente "solvens" nei confronti dell'alienante - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. nel regime previgente rispetto alla l. n. 220 del 2012, delinea, a carico dell'acquirente, un regime di responsabilità solidale per il pagamento degli oneri condominiali dovuti dall'alienante, limitata al biennio antecedente all'acquisto, che opera solo nei rapporti esterni con il condominio, ma non anche nel rapporto interno tra acquirente e alienante, sicché, in tale rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, l'acquirente risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte successivamente al momento dell'acquisto e, qualora sia chiamato a rispondere di quelle sorte in epoca anteriore, ha comunque diritto di regresso nei confronti del suo dante causa, senza che, peraltro, assuma rilevanza alcuna, al fine di escludere tale regresso, la notificazione, da parte dell'alienante, di un atto di significazione di illegittimità della pretesa del condominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in presenza di un pagamento dell'acquirente relativo a contributi antecedenti di oltre due anni rispetto alla compravendita, aveva qualificato tale pagamento quale adempimento del terzo respingendo la richiesta di ripetizione di indebito in ragione del fatto che il precedente condomino aveva rappresentato all'acquirente l'illegittimità della pretesa del condominio poiché scaturente da deliberazioni affette da nullità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Legge 11/12/2012 num. 220

Massime precedenti Vedi: N. 11199 del 2021 Rv. 661213 - 02

Sez. 2 - , **Sentenza n. 14405 del 06/05/2022** (Rv. **664688 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

T. (MAIONE GIORGIO) contro F. (CHIARINI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/11/2017

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Lodo arbitrale - Omesso rilievo d'ufficio di una nullità di protezione - Vizio deducibile con l'impugnazione del lodo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di impugnazione di lodo arbitrale, gli arbitri hanno l'obbligo di segnalare alle parti l'esistenza di una nullità c.d. di protezione e, qualora gli stessi non pongano in essere tale segnalazione, questa deve essere compiuta dal giudice statale adito in sede di impugnazione del lodo, in quanto la mancata segnalazione della nullità di protezione è motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., attenendo la disposizione che commina tale forma di nullità all'ordine pubblico comunitario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che gli arbitri siano tenuti a segnalare la nullità di protezione derivante dalla violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, che impone al costruttore l'obbligo di rilasciare e consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme riscosse, e che tale omissione sia deducibile in sede di impugnazione del lodo)

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1421, Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 3308 del 2019 Rv. 652439 - 01, N. 19510 del 2020 Rv. 659130 - 01, N. 22385 del 2019 Rv. 655289 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14193 del 05/05/2022 (Rv. 664627 - 03)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

R. (AGNELLO GIUSEPPE) contro R. (ALOSI PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO

071045 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE Dispensa dalla collazione - Conseguenze - Sottrazione del bene donato alla riunione fittizia - Esclusione.

168187 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - RIDUZIONE DEL LEGATO O DELLA DONAZIONE D'IMMOBILE In genere.

La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 556 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13660 del 2017 Rv. 644469 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14193 del 05/05/2022 (Rv. 664627 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

R. (AGNELLO GIUSEPPE) contro R. (ALOSI PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO

071045 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE Riunione fittizia - Necessità - Solo ai fini dell'azione di riduzione - Esclusione - Necessità anche ai fini della determinazione del valore della disponibile - Sussistenza.

168187 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - RIDUZIONE DEL LEGATO O DELLA DONAZIONE D'IMMOBILE In genere.

La riunione fittizia, prevista dall'art. 556 c.c., non è legata solo all'esperimento dell'azione di riduzione, ma è operazione necessaria, nel concorso di eredi legittimari, ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia il valore della disponibile lasciata genericamente dal testatore ad uno di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555

Massime precedenti Vedi: N. 12919 del 2012 Rv. 623475 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14194 del 05/05/2022** (Rv. **664683 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

T. (COLAZINGARI ERMINIO) contro C. (PRINCIPATO STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 12/04/2017

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Interessi superiori alla misura legale - Necessità di pattuizione scritta - Inclusione dell'importo globale in un titolo cambiario - Inidoneità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di cambiale, l'inclusione del credito per interessi nel titolo non esime dall'onere di provare per iscritto la convenzione relativa alla loro misura ultralegale, non valendo tale forma di rilascio, di per sé sola, a soddisfare l'obbligo della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva desunto il tasso di interesse ultralegale dalla misura degli interessi inglobati nel pagamento tramite vaglia postale della prima rata della restituzione del mutuo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3619 del 2010 Rv. 611717 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14193 del 05/05/2022** (Rv. **664627 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

R. (AGNELLO GIUSEPPE) contro R. (ALOSI PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO

071045 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE Calcolo della quota di disponibile - Riunione fittizia di tutte le donazioni effettuate - Necessità - Qualità del donatario - Irrilevanza.

168187 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - RIDUZIONE DEL LEGATO O DELLA DONAZIONE D'IMMOBILE In genere.

Ai fini del calcolo della quota disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 559

Massime precedenti Vedi: N. 12919 del 2012 Rv. 623475 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022** (Rv. **664685 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

C. (CHIRICO UGO MARIA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/03/2017

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese processuali - Presentazione della nota spese - Richiesta di liquidazione di una somma specificamente individuata - Potere del giudice di riconoscere un importo superiore quale rimborso spese - Esclusione.

In tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp.att.c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 17057 del 2019 Rv. 654402 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8824 del 2017 Rv. 643908 - 01, N. 18905 del 2017 Rv. 645162 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14199 del 05/05/2022 (Rv. 664686 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

C. (DE CRESCENZO MATTEO) contro C. (PONTONE ALFONSO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 24/01/2017

074023 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE Cooperativa edilizia a contributo erariale - Periodo intercorrente tra il primo mutuo concluso dall'assegnatario e il riscatto totale dell'edificio in seguito agli ammortamenti dei mutui erogati agli assegnatari - Sussistenza di un condominio "speciale" - Potere di amministrazione in capo alla società cooperativa - Sussistenza - Cessazione di tale potere - Allo scadere degli ammortamenti dei mutui erogati.

In tema di cooperative a contributo erariale, ex artt. 201 ss. del r.d. n. 1165 del 1938, nella fase intercorrente tra la stipula del mutuo individuale (che determina l'acquisto della proprietà dell'alloggio da parte del socio) e il momento in cui tutti gli alloggi sono riscattati a seguito dell'ammortamento dei mutui erogati agli assegnatari, si configura un condominio speciale, la cui disciplina è dettata non già dagli artt. 1117 e ss. c.c., bensì dalle norme del r.d. n. 1165 del 1938; ne consegue che nel suddetto periodo, i contributi per le opere di manutenzione ed il funzionamento dei servizi comuni devono essere versati alla cooperativa stessa, e, per essa, al suo legale rappresentante. Tale potere gestorio dell'immobile, in capo alla cooperativa, cessa con l'estinzione del mutuo frazionato, che condiziona il riscatto dell'immobile e la costituzione del condominio ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 201, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 212, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 213, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 219

Massime precedenti Difformi: N. 17031 del 2006 Rv. 591532 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9195 del 2004 Rv. 572869 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022** (Rv. **664685 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

C. (CHIRICO UGO MARIA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/03/2017

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione delle spese processuali dopo il d.m. n. 55 del 2014 - Entro i parametri minimi e massimi - Controllo di legittimità - Esclusione - Liquidazione in aumento o in diminuzione - Esigenza di motivazione - Sussiste.

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorché il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 2386 del 2017 Rv. 642544 - 01, N. 89 del 2021 Rv. 660050 - 02

Sez. 2 - , **Sentenza n. 14250 del 05/05/2022** (Rv. **664687 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **ABETE LUIGI.** Relatore: **ABETE LUIGI.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

C. (OLIVO FRANCESCO) contro C. (GIORGIANNI ALESSIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/10/2019

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Notai - Sospensione cautelare inflitta dalla commissione regionale di disciplina - Rigetto del reclamo davanti alla Corte d'appello - Ricorso per cassazione - Posteriore all'irrogazione di una sospensione in sede disciplinare di merito per un periodo temporale minore rispetto al periodo della sospensione cautelare - Mancanza di interesse a ricorrere per cassazione avverso il reclamo avente ad oggetto il provvedimento cautelare - Sussistenza.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, è inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso in cassazione - avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo presentato contro la sospensione cautelare inflitta dalla commissione regionale di disciplina - proposto successivamente all'irrogazione di una sospensione in sede disciplinare di merito per un periodo temporale minore rispetto al periodo della sospensione cautelare, atteso che il ricorrente non può conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 sexies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20689 del 2016 Rv. 642050 - 02

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14195 del 05/05/2022** (Rv. **664684 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

I. (MORIELLI MARCO ANDREA) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2017

058260 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clausola risolutiva espressa - Tolleranza del creditore - Rinuncia tacita ad avvalersene - Esclusione - Condizione - Fondamento.

In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 9275 del 2005 Rv. 581338 - 01, N. 14508 del 2018 Rv. 649341 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 13856 del 03/05/2022** (Rv. **664625 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (CARTA PIERLUIGI GIOVANNI AUSONIO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LIVORNO, 19/09/2016

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato - Necessaria trattazione collegiale - Deliberazione assunta da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa - Conseguenza - Nullità.

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) In genere.

Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenzi istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24754 del 2019 Rv. 655284 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , Sentenza n. 13857 del 03/05/2022 (Rv. 664626 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

C. (PRATELLI MICHELE) contro C. (BALESTRA LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/02/2019

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Attività notarile - Responsabilità disciplinare - Violazione dell'art. 47 L.N. - Consistenza - Fattispecie.

Il notaio è obbligato a svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutte le attività necessarie per l'indagine sulla volontà delle parti, al fine di dirigere la compilazione dell'atto nel modo più congruente rispetto a tale accertamento, sicché è soggetto a sanzione disciplinare nel caso in cui, richiesto di stipulare un atto di liberalità, stipuli di fatto una compravendita con contestuale remissione del debito del prezzo da parte del venditore, senza avvertire le parti degli eventuali rischi in termini di stabilità dell'atto e di certezza giuridica degli effetti conseguiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 7185 del 2022 Rv. 664244 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17456 del 30/05/2022 (Rv. 665049 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO.

M. (CARRO DANIELA) contro D. (CARRANO GENNARO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/03/2021

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Inammissibilità del ricorso - Obbligo di sollecitare il contraddittorio tra le parti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché proposto dallo stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi, non deve essere preceduto dalla previa instaurazione del contraddittorio sulla questione ai sensi degli artt. 101 e 384, comma 3, c.p.c. trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile l'unico ricorso proposto per gli originari convenuti in una causa di pagamento di compensi professionali e per il terzo chiamato in garanzia da tali convenuti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 1143 del 2020 Rv. 656717 - 01, N. 9591 del 2011 Rv. 617852 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16953 del 25/05/2022 (Rv. 665048 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore:

SCARPA ANTONIO.

R. (MARCELLI MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/02/2021

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Condominio - Opere di manutenzione straordinaria dell'edificio - Contenuto della delibera - Indicazione in essa del prezzo dei lavori - Necessità - Equivalenza del prezzo indicato in delibera all'importo del fondo speciale ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. - Possibilità di trarre implicitamente da quest'ultimo l'ammontare delle spese necessarie - Esclusione.

In tema di condominio, l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, configura una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria dell'edificio; è, dunque, dal testo di tale deliberazione assembleare che deve necessariamente emergere il prezzo dei lavori, al cui importo occorre che equivalga quello del fondo speciale nella prima ipotesi di cui all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., non potendo, viceversa, trarsi implicitamente dall'importo del fondo in concreto costituito quale sia l'ammontare delle spese necessarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 18793 del 2020 Rv. 659215 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16953 del 25/05/2022 (Rv. 665048 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

R. (MARCELLI MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/02/2021

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Condominio - Deliberazioni assembleari - Natura - Oggetto - Gestione di beni e servizi comuni - Muri perimetrali attraversati da tubazioni, canali od altro necessario per alloggi soprastanti - Esclusione - Applicazione dell'art. 1069 c.c. - Sussistenza - Conseguenze - Nullità per impossibilità dell'oggetto.

In tema di condominio, le deliberazioni assunte dall'assemblea, aventi natura di atti negoziali espressione della maggioranza e non della volontà assembleare, devono avere ad oggetto le sole materie ad essa attribuite, le quali afferiscono alla gestione dei beni e dei servizi comuni, ma non anche ai beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, come, nella specie, i muri perimetrali di proprietà esclusiva, quand'anche attraversati da tubazioni, canali e altro necessario al servizio degli alloggi soprastanti, rispetto ai quali operano semmai, in assenza di diversa, specifica pattuizione avente forma scritta, i criteri di cui all'art. 1069 c.c., sicché la deliberazione assembleare che approvi e ripartisca una spesa priva di inerenza alla gestione condominiale è affetta da nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1069

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084 - 03

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022** (Rv. **665047 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

P. (GIANI MARCO) contro C. (RICCERI ROBERTA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/06/2021

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Decesso della parte costituita - Dichiarazione in udienza o mediante nota scritta depositata in telematico nella vigenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Effetti - Automatica interruzione del processo dalla suddetta dichiarazione - Sussistenza - Conseguenze - Termine per la prosecuzione o riassunzione ex art. 305 c.p.c. - Decorrenza - Rilevanza adozione provvedimento - Esclusione.

L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21375 del 2017 Rv. 645921 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 16613 del 23/05/2022** (Rv. **665046 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

C. (CONSOLE ELISABETTA MARIA CATERINA) contro Q.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 06/07/2021

046105 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Condominio - Amministratore - Diritto di riscossione dei contributi per la manutenzione e l'esercizio di parti e servizi comuni - Nei confronti del solo proprietario o titolare di diritto reale delle singole unità immobiliari - Conseguenze - Esclusione di azione diretta verso coniuge assegnatario di abitazione familiare - Fondamento.

L'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l'esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall'effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell'unità immobiliare adibita a casa familiare, avendo il relativo diritto natura di diritto personale di godimento "sui generis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130 lett. 3, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 772 del 2018 Rv. 647226 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15822 del 17/05/2022 (Rv. 665077 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

T. (SICILIANI SIMONA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/07/2020

077018 ENFITEUSI - ENFITEUTA - IN GENERE - Enfiteusi - Enfiteuta - In genere - Enfiteusi avente ad oggetto un fondo rustico ed enfiteusi cosiddetta urbana - Elementi essenziali di entrambe le configurazioni - Obbligo a carico dell'enfiteuta di migliorare la precedente consistenza del fondo - Sussistenza - Necessità - Obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'enfiteuta nell'enfiteusi urbana - Coincidenza con l'obbligo di miglioramento del fondo - Esclusione - Differenza tra manutenzione ordinarie e straordinarie e migliorie.

Elemento essenziale dell'enfiteusi, anche dopo le modifiche introdotte in materia dalle leggi n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970, e tanto nel caso in cui essa abbia ad oggetto un fondo rustico, quanto in quello in cui riguardi un fondo urbano (terreno da utilizzare per scopi non agricoli, ovvero edificio già costruito), è l'imposizione a carico dell'enfiteuta dell'obbligo di migliorare la precedente consistenza del fondo, il quale, pure nel suddetto caso dell'enfiteusi urbana, non si identifica, né si esaurisce nel diverso obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Ne consegue che, sia nel caso di enfiteusi urbana che rurale, le migliorie non si risolvono nella mera manutenzione, sia pure straordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 957, Cod. Civ. art. 960, Cod. Civ. art. 972, Legge 22/07/1966 num. 607 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1138 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4328 del 1982 Rv. 422301 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15826 del 17/05/2022 (Rv. 665045 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

H. (DE CURTIS NICOLA) contro U. (DACCI GIAMPAOLO)

Rigetta, TRIBUNALE FORLI', 18/02/2021

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Impugnazione - Proposizione nei confronti del genitore del minore che abbia raggiunto la maggior età nel corso del precedente giudizio - Inammissibilità - Limiti di applicabilità del principio - Estensione al caso di genitore parte del giudizio per sanzione amministrativa per illecito commesso dal minore - Esclusione.

Il principio in forza del quale è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti del genitore del minore che abbia raggiunto la maggiore età nel corso del precedente giudizio, benché l'evento non sia stato dichiarato né notificato, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui il minore sia stato parte del giudizio e vi abbia partecipato a mezzo del genitore esercente la responsabilità genitoriale, quale suo rappresentante processuale, non anche quando il genitore (e non il minore) sia stato parte del giudizio perché, in qualità di esercente la responsabilità sul minore, sia stato direttamente e personalmente sanzionato in conseguenza dell'illecito amministrativo commesso da quest'ultimo.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26171 del 2013 Rv. 628913 - 01, N. 23189 del 2018 Rv. 650601 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15180 del 12/05/2022 (Rv. 665042 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

C. (FELACE ARMANDO) contro C. (LAURITO GIOVANNI)

Rigetta, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 29/01/2020

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Opposizione a sanzione amministrativa - Comunicazione a mezzo PEC dell'udienza di discussione a cura della cancelleria del giudice di pace - Erronea comunicazione della PEC presso l'ufficio giudiziario del giudice di pace anziché all'avvocato difensore dell'opponente che non aveva eletto domicilio nel circondario dell'ufficio giudiziario - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Mancata autorizzazione dell'ufficio giudiziario alle comunicazioni tramite PEC in base alla legge n. 221 del 2012.

In tema di opposizione a sanzione amministrativa di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 16, comma 10, lett. a), d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, affinché la notificazione dell'udienza di discussione a mezzo PEC da parte della cancelleria del giudice di pace abbia valore legale, non è sufficiente che questa sia dotata di un indirizzo PEC ma è necessario che la cancelleria sia stata abilitata ad effettuare notificazioni e comunicazioni a mezzo PEC con valore legale, con la conseguenza che, in difetto di tale autorizzazione, il difensore è onerato di eleggere domicilio nel comune del giudice adito, se non vuole che la notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione sia eseguita presso la cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 10 CORTE COST.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15166 del 12/05/2022 (Rv. 665041 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

D. (CAPONNETTO GAETANO) contro S. (ZUCCHETTO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/08/2020

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Sentenze oggetto di procedimento di correzione per errore materiale - Appello - Termine breve - Decorrenza - Dalla notifica a cura della cancelleria della ordinanza che dispone la correzione - Sussistenza.

L'art. 288 c.p.c., secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere, l'ordinanza di correzione, dev'essere messo in relazione con l'art. 325 c.p.c., con la conseguenza che il richiamo al termine ordinario si riferisce a quello previsto da tale disposizione,

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

anche in caso di notificazione a cura del cancelliere, applicandosi il termine lungo ove la cancelleria non abbia effettuato la notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 288, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 121

Massime precedenti Vedi: N. 27509 del 2017 Rv. 647167 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15184 del 12/05/2022 (Rv. 665043 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

G. (NAPOLI MAURIZIO) contro C. (MARSICO MAURIZIO MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/09/2019

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Differenza dell'ambito di applicazione oggettivo dell'art. 258, comma 2 e comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 - Omessa registrazione di dati - Omessa indicazione di classe di pericolosità di rifiuti ricavabile dai formulari di identificazione.

In tema di sanzioni amministrative dettate nella disciplina dei rifiuti, l'art. 258, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 sanziona la condotta di quei soggetti, indicati nell'art. 190 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali, pur avendo adempiuto all'obbligo di tenere il registro di carico e scarico, ciononostante non lo tengano aggiornato, omettendo del tutto di riportare le relative operazioni, mentre il successivo comma 5, pur a fronte di un'incompletezza dell'indicazione dei dati, si riferisce alle ipotesi in cui sia consentito un loro recupero "per relationem" tramite l'utilizzo di elementi diversi quali anche i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 190, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258 com. 2, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 24247 del 2018 Rv. 650648 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15219 del 12/05/2022 (Rv. 665044 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

T. (TARTINI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 19/03/2021

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Revoca gratuito patrocinio - Opposizione - Legittimazione a contraddire - Agenzia delle Entrate - Esclusione - Ministero della Giustizia - Sussistenza - Evocazione dell'Agenzia - Inammissibilità dell'opposizione - Esclusione - Doveri del giudice di chiamare in causa il Ministero della Giustizia - Sussistenza - Fondamento.

133162 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - IN GENERE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione al decreto di revoca ex art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 non deve essere notificata alla Agenzia delle entrate ma al Ministero della Giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio;

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

tuttavia, l'evocazione in giudizio della Agenzia delle entrate non comporta l'inammissibilità della opposizione, dovendo il tribunale ordinare la chiamata in causa dell'effettivo legittimato ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, trattandosi di rimedio apprestato per evitare che la complessità della macchina organizzativa dello Stato e la difficoltà per la parte di individuare il giusto legittimato possano tradursi in un ostacolo nell'accesso alla giustizia.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30649 del 2018 Rv. 651813 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14304 del 05/05/2022 (Rv. 664915 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: VARRONE LUCA.

P. (SPAGNA MUSSO BRUNO) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 22/03/2021

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - Riscossione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Opposizione all'intimazione di pagamento - Competenza per materia del giudice di pace - Ambito applicativo - Decisione secondo diritto - Fondamento.

In tema di criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, che spetta alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7460 del 2019 Rv. 653443 - 01, N. 3283 del 2015 Rv. 634340 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14324 del 05/05/2022 (Rv. 665076 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO.

L. (SCOTTO FELICE) contro R. (ROTONDI ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/12/2020

138245 PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI Domanda di rendiconto - Effetti - Condanna al pagamento delle somme dovute - Necessità di espressa richiesta - Esclusione - Fondamento.

La domanda di rendimento del conto include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, comma 2, e 264, comma 3, c.p.c., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento; ne consegue che non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 263 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 264 com. 3, Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 1116

Massime precedenti Conformi: N. 2148 del 2014 Rv. 629485 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 13784 del 02/05/2022** (Rv. **664914 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 25/02/2021

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - Sequestro penale - Compenso del custode - Giudizio di opposizione - Integrazione del contraddittorio - Nei confronti di tutti i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corresponsione del compenso - Necessità.

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti - disposta ex art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui rinvia l'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso (dato che il suo deposito realizza la "editio actionis" necessaria all'incardinamento della seconda fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice "a quo".

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24786 del 2010 Rv. 615858 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31072 del 2018 Rv. 651907 - 01

MAGGIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



Sez. 3 - , **Sentenza n. 17426 del 30/05/2022** (Rv. **664908 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**.

C. (SOTTOSANTI GIUSEPPA) contro F. (GIANI SABRINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/10/2017

130025 PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO Disciplina del procedimento cautelare uniforme - Provvedimento ex art. 700 c.p.c. - Attuazione - Contestazioni relative alla portata sostanziale del provvedimento cautelare - Spettanza al giudice della causa di merito - Sussistenza - Appello e ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

In tema di attuazione di provvedimenti ex art. 700 c.p.c., le contestazioni relative alla portata sostanziale del provvedimento cautelare non hanno natura di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma vanno proposte al giudice della causa di merito, la cui decisione è sindacabile in appello e in sede di legittimità per motivi concernenti l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice nel provvedimento della cui attuazione si tratta, al fine di stabilire se questa sia conforme ai principi che regolano tale giudizio, nonché funzionale alla concreta attuazione del comando ivi formulato e se il procedimento interpretativo sia immune da vizi logici o errori di diritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte d'appello avesse disatteso i suindicati principi, allorché, con motivazione apodittica e illogica, aveva interpretato l'espressione "altra officina autorizzata", contenuta nel provvedimento cautelare, come riferita alle sole officine autorizzate Iveco, escludendo la possibilità per il ricorrente di avvalersi di officine convenzionate con altre case automobilistiche).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19101 del 2003 Rv. 568878 - 01, N. 12117 del 2006 Rv. 589583 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16607 del 23/05/2022** (Rv. **664906 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (MARONE RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/07/2018

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Confisca della totalità delle partecipazioni societarie - Effetti - Subentro dello Stato nella compagine societaria - Legittimazione della società a proseguire giudizi pendenti a tutela di propri crediti - Sussistenza - Acquisto a titolo originario del diritto controverso - Esclusione - Fattispecie.

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE In genere.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Il provvedimento di confisca della totalità delle partecipazioni societarie, disposto all'esito di un procedimento di prevenzione, determina il subentro dello Stato nella società, la quale, tuttavia, resta immutata nella sua soggettività giuridica e non perde la legittimazione a proseguire i giudizi precedentemente instaurati a tutela dei propri crediti, non potendosi configurare un acquisto a titolo originario del diritto controverso in capo all'autorità pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una società, ritenendo erroneamente che fosse sopravvenuto il difetto di legittimazione della creditrice ingiungente a seguito della confisca, ai sensi dell'art. 2-ter l. n. 575 del 1965, della totalità delle quote sociali e della conseguente messa in liquidazione ai sensi dell'art. 48, comma 8, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48 com. 8 lett. B CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 191 del 2022 Rv. 663897 - 02, N. 12586 del 2017 Rv. 644278 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16608 del 23/05/2022 (Rv. 664907 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

L. (DI ROCCO MARIA TERESA) contro A. (CORTESI PAOLA FATIMA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/02/2018

074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Alloggi occupati senza titolo - Ordine di rilascio emesso dall'ente pubblico ex art. 18 del d.P.R. n. 1035 del 1972 - Atto di autotutela della P.A. - Regole per il compimento di tale attività ex art. 18 secondo comma del citato d.P.R. - Condizioni di legittimità del provvedimento di rilascio - Esclusione.

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'ordine di rilascio degli alloggi occupati senza titolo emesso dall'ente pubblico a norma dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica o, più in generale, come atto di gestione di patrimonio immobiliare dell'ente emesso nei confronti dell'occupante senza titolo che attenta alla proprietà dell'ente stesso. Il relativo procedimento, che non va definito come procedura amministrativa vera e propria, pertanto, si risolve nel compimento di una attività dell'ente pubblico volta ad una più sollecita liberazione dell'alloggio, non obbligatoria ma facoltativa, di modo che il rispetto delle regole poste per il compimento di tale attività dal secondo comma dell'art. 18 (diffida di rilascio entro quindici giorni, con fissazione dello stesso termine per l'eventuale presentazione di deduzioni scritte e documenti) non può ritenersi condizione di legittimità del provvedimento di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo.

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2030 del 1996 Rv. 496304 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1908 del 1989 Rv. 462561 - 01, N. 647 del 1989 Rv. 461716 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16235 del 19/05/2022** (Rv. **664905 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**.

P. (CASTALDO ENRICO) contro T. (CRISI ALBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE POTENZA, 02/04/2019

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Deposito in appello di documenti - Onere di dimostrare la produzione in primo grado dei medesimi documenti - Sussistenza - Modalità - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità della produzione di nuove prove - Mancata contestazione della controparte - Irrilevanza - Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contraddittorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 14661 del 2019 Rv. 654267 - 01, N. 26522 del 2017 Rv. 646466 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16224 del 19/05/2022** (Rv. **664902 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

T. (FONTANESI MASSIMO) contro G. (GARLASSI RITA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/06/2019

148029 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE Contratto di compravendita - Lesioni personali subite dall'acquirente - Responsabilità del venditore - Contrattuale o extracontrattuale - Presupposti - Fattispecie.

Nel caso di lesioni personali occorse all'acquirente, nell'ambito di un contratto di compravendita, la responsabilità del venditore ha natura contrattuale ovvero extracontrattuale, a seconda che il pericolo per l'incolumità fisica del primo sia o meno occasionato dalle modalità di adempimento delle obbligazioni da parte del venditore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricondotto all'art. 2051 c.c. la responsabilità del gestore di un supermercato per il danno occorso a un cliente a causa dell'urto contro le porte scorrevoli, ritenendo che il rischio di danno non fosse legato all'attuazione dell'obbligo contrattuale ma piuttosto alla potenzialità dannosa delle cose poste all'interno del locale, sì da attingere allo stesso modo tanto la persona che avesse provveduto all'acquisto, in qualità di parte di un contratto di compravendita con l'eventuale responsabile, quanto quella che, pur non avendo comprato alcunché, si trovasse comunque all'interno dei locali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9997 del 2020 Rv. 657746 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16225 del 19/05/2022** (Rv. **664903 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

T. (GUERRA GUGLIELMO) contro C. (PANARITI PAOLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/02/2019

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale rilasciata da società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese - Inesistenza - Ragioni - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Carenza della qualità di legale rappresentante in capo al conferente la procura - Consapevolezza dell'avvocato - Necessità - Esclusione.

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante, con la conseguenza che l'attività processuale svolta resta nell'esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua concreta consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10071 del 2017 Rv. 643992 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17360 del 2021 Rv. 661475 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16219 del 19/05/2022** (Rv. **664904 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

G. (LUPONIO ENNIO) contro S. (PUCCI FABIO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 06/05/2019

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Legittimazione passiva - Insussistenza - Fondamento.

In tema di espropriazione immobiliare, il professionista delegato, quale ausiliare del giudice, partecipa alla giurisdizione nei limiti di quanto previsto dall'ordinanza di delega ex art. 591 bis c.p.c. ed è, pertanto, privo di legittimazione a contraddire o a prendere posizione sulla fondatezza o meno di una opposizione agli atti esecutivi, da chiunque proposta, ciò costituendo un "vulnus" alla terzietà dell'ufficio nel suo complesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 591 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12238 del 2019 Rv. 653893 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16219 del 19/05/2022** (Rv. **664904 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

G. (LUPONIO ENNIO) contro S. (PUCCI FABIO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 06/05/2019

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Erronea indicazione di servitù attiva o passiva - Invalidità - Sussistenza - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di espropriazione immobiliare, l'eventuale erronea indicazione, nel decreto di trasferimento, di servitù attive o passive riguardanti il bene trasferito, può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui all'art. 287 c.p.c., in quanto trattasi di profilo che concerne non già un mero difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, bensì aspetti sostanziali che incidono sul contenuto di ciò che è trasferito rispetto a quanto è stato posto in vendita e pubblicizzato. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha annullato il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione aveva proceduto alla correzione dei decreti di trasferimento relativi a due lotti aggiudicati - risultanti dal frazionamento di un unico immobile nel corso della procedura esecutiva -, eliminandovi il riferimento alla servitù di passaggio gravante su uno di essi in favore dell'altro, benché di tale servitù si desse atto nella perizia e nell'avviso di vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Vedi: N. 17811 del 2021 Rv. 661619 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16223 del 19/05/2022** (Rv. **664901 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

G. (FARALLO PIERO) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 07/06/2019

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Pista da sci alpino - Responsabilità del gestore - Ostacolo costituente pericolo "atipico" - Nozione - Fattispecie.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore di piste da sci alpino presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza di un pericolo "atipico" sulla pista, da intendersi come ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore diligente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile il gestore per la caduta di uno sciatore, provocata dalla presenza di un accumulo di neve derivante da innevamento artificiale, scarsamente visibile e di rilevanti dimensioni, tale da impegnare una parte considerevole della pista e, pertanto, non riconducibile al normale utilizzo della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Prov. 23/11/2010 num. 14 art. 12 com. 4, Legge 24/12/2003 num. 363 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 28/02/2021 num. 40 art. 2 com. 1 lett. D

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 2563 del 2007 Rv. 594374 - 01, N. 4018 del 2013 Rv. 625429 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16234 del 19/05/2022 (Rv. 665105 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

A. (DEMARIA GIULIO) contro B. (PAMPALONI RODOLFO)
Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 11/09/2019

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Omessa dichiarazione del terzo - Ordinanza di assegnazione del credito non contestato - Opposizione ex art. 617 c.p.c. per vizi del provvedimento - Ammissibilità - Fattispecie.

Nei pignoramenti presso terzi, l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell'ipotesi di cui all'art. 548 c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto. (Principio affermato con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. per far valere l'inesistenza del credito e la conseguente illegittimità, a fronte della mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dell'applicazione del meccanismo della "ficta confessio", in luogo del procedimento di cui all'art. 549 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17663 del 2019 Rv. 654675 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022 (Rv. 665106 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

M. (PICA ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/06/2019

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario tra agente della riscossione, debitore e terzo pignorato - Sussistenza.

154123 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI In genere.

In tema di espropriazione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste il litisconsorzio necessario fra l'agente della riscossione, il debitore e il terzo pignorato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 26549 del 2021 Rv. 662540 - 01, N. 13533 del 2021 Rv. 661412 - 01, N. 2857 del 2015 Rv. 634398 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15996 del 18/05/2022 (Rv. 664899 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (DE SIERVO BEATRICE) contro B.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PADOVA, 22/05/2019

079085 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Intervento senza titolo esecutivo - Creditore titolare di prelazione risultante da pubblici registri - Adempimenti - Deposito e notifica dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili - Necessità - Esclusione.

Il creditore che, al momento del pignoramento, ha un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, può intervenire nel processo di espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo, senza che siano necessari il deposito e la notifica dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili, adempimenti che sono invece prescritti per i creditori "sine titulo" titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Civ. art. 2214

Massime precedenti Vedi: N. 41791 del 2021 Rv. 663693 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15996 del 18/05/2022 (Rv. 664899 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (DE SIERVO BEATRICE) contro B.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PADOVA, 22/05/2019

079057 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) Intervento senza titolo esecutivo - Verifica dei crediti ex art. 499, comma 5 e 6, c.p.c. - Fissazione d'ufficio di apposita udienza - Necessità - Omessa fissazione - Onere di proposizione tempestiva della relativa istanza da parte del creditore interessato - Conseguenze.

079085 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE In genere.

Il sub-procedimento di verifica dei crediti dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo, previsto dall'art. 499, commi 5 e 6, c.p.c., costituisce requisito per l'accesso degli stessi alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico processuale alla regolarità e celerità della ripartizione, sicché compete "ex officio" al giudice, con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione, fissare un'apposita udienza per la comparizione del debitore e dei suddetti creditori, disponendone la notifica a cura di una delle parti; in difetto, è onere dello stesso creditore interessato avanzare tempestiva istanza affinché l'udienza si svolga durante la fase liquidativa del processo esecutivo, con la conseguenza che, una volta iniziata la fase distributiva,

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

non possono essere accolte né la richiesta volta alla fissazione dell'udienza di verifica del credito, né quella volta alla rimessione in termini del creditore rimasto inerte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 569

Massime precedenti Vedi: N. 774 del 2016 Rv. 638650 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15913 del 18/05/2022 (Rv. 665104 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (LIMATA LOREDANA) contro M. (STORZIERI GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/06/2018

185011 USUFRUTTO - USUFRUTTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Usufruttuario - Danni alla cosa oggetto del diritto - Legittimazione ad agire ex art. 2043 c.c. - Sussistenza - Fattispecie.

L'usufruttuario ha un'autonoma legittimazione ad agire ex art. 2043 c.c. per il risarcimento dei danni occorsi al bene oggetto del suo diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva accolto la domanda dell'usufruttuario di un bosco ceduo, volta al risarcimento dei danni cagionati dall'erronea esecuzione del taglio degli alberi da parte dei terzi titolari del relativo diritto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 981, Cod. Civ. art. 982, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 10733 del 2000 Rv. 539537 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15996 del 18/05/2022 (Rv. 664899 - 03)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (DE SIERVO BEATRICE) contro B.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PADOVA, 22/05/2019

079057 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) Intervento senza titolo esecutivo - Contestazione da parte del creditore concorrente - Natura - Controversia distributiva - Momento di insorgenza del relativo interesse.

079085 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE In genere.

La contestazione della ritualità dell'intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche dei presupposti surrogatori dell'art. 499 c.p.c. integra una controversia distributiva, che può essere proposta dal creditore concorrente quando, ai fini della distribuzione della somma ricavata, sia stato considerato pure l'intervento non titolato od equiparato, in quanto solo al momento della distribuzione del ricavato sorge, in capo al suddetto creditore, il relativo interesse, non subendo egli, in precedenza, alcun concreto pregiudizio dall'intervento non titolato.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7107 del 2015 Rv. 635146 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15912 del 18/05/2022 (Rv. 664835 - 04)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

G. (OMARCHI GIOVANNI) contro A. (CERA NICOLA)

Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 16/01/2019

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Creditore pignorante o intervenuto - Legittimazione all'offerta ex art. 571, comma 1, c.p.c. - Sussistenza - Istanza di assegnazione ex art. 589 c.p.c. - Facoltà.

In tema di espropriazione forzata immobiliare, anche il creditore pignorante o intervenuto è legittimato a presentare l'offerta d'acquisto ex art. 571, comma 1, c.p.c., rappresentando l'istanza di assegnazione ex art. 589 c.p.c. una mera facoltà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 571 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 589

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022 (Rv. 664900 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

V. (ADAMO ALESSANDRO) contro G. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/09/2018

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio e di decorrenza degli interessi compensativi.

La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 9950 del 2017 Rv. 643854 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 1627 del 2022 Rv. 663638 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15912 del 18/05/2022** (Rv. **664835 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

G. (OMARCHI GIOVANNI) contro A. (CERA NICOLA)

Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 16/01/2019

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Espropriazione immobiliare - Vendita soggetta ad IVA - Versamento tempestivo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Mancato pagamento dell'imposta nel termine - Decadenza ex art. 587 c.p.c. - Esclusione.

079225 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, laddove la vendita giudiziale sia soggetta ad IVA, il mancato pagamento dell'imposta, da parte dell'aggiudicatario che abbia versato il prezzo entro il termine previsto, non ne determina la decadenza ex art. 587 c.p.c., in quanto l'IVA non può considerarsi parte integrante del prezzo, attenendo alla tassazione del trasferimento immobiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Proc. Civ. art. 574, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 32136 del 2019 Rv. 656506 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15912 del 18/05/2022** (Rv. **664835 - 02**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

G. (OMARCHI GIOVANNI) contro A. (CERA NICOLA)

Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 16/01/2019

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Regime fiscale della vendita - Competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate - Sussistenza - Ruolo del professionista delegato.

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, la valutazione circa l'assoggettamento della vendita ad imposta, con riferimento all'individuazione del tributo, al regime dell'operazione e alla liquidazione del dovuto, compete non già al giudice dell'esecuzione, ma in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate; il professionista delegato eventualmente nominato, peraltro, è chiamato ad attivarsi, anche attraverso interpello agli uffici fiscali, al fine di chiarire il regime tributario applicabile alla vendita e a darne pubblicità - incidendo tale aspetto sulle valutazioni di convenienza complessiva dell'acquisto da parte dei soggetti interessati - nonché, dopo la vendita, ad invitare l'aggiudicatario ad effettuare un deposito di denaro in conto spese di trasferimento, al fine di evitare che le ragioni dell'Erario siano obliterate, potendo lo stesso professionista incorrere in responsabilità, in caso di versamento a sue mani delle somme occorrenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 724 del 2019 Rv. 652500 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15912 del 18/05/2022** (Rv. **664835 - 03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

G. (OMARCHI GIOVANNI) contro A. (CERA NICOLA)

Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 16/01/2019

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Fabbricato strumentale - Operazione esente ex art. 10, n. 8-ter, d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Opzione per l'imponibilità - Legittimazione del debitore esecutato - Sussistenza - Interpello da parte del professionista delegato.

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione forzata immobiliare, qualora oggetto della vendita sia un fabbricato o una porzione di fabbricato strumentale, suscettibile di dar luogo a un'operazione esente ex art. 10, n. 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, l'opzione per l'imponibilità del trasferimento, non implicando attività dispositiva del bene pignorato, spetta unicamente al debitore esecutato, il quale deve essere, all'uopo, interpellato dal professionista delegato, se del caso mediante l'assegnazione di un termine per la relativa opzione, il cui inutile decorso comporterà l'assoggettamento del trasferimento alla regola generale dell'esenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 lett. 8TER CORTE COST.

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15996 del 18/05/2022** (Rv. **664899 - 04**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (DE SIERVO BEATRICE) contro B.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PADOVA, 22/05/2019

079085 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Intervento privo di titolo esecutivo contro un terzo datore di ipoteca - Udienza ex art. 499, comma 5 e 6, c.p.c. - Partecipazione dell'esecutato e del terzo debitore garantito - Necessità - Potere di riconoscimento o disconoscimento del credito - Titolarità in capo al debitore.

In caso di intervento nell'espropriazione immobiliare di un creditore privo di titolo esecutivo, ma titolare di garanzia ipotecaria prestata dall'esecutato per il debito di un soggetto estraneo al processo esecutivo, all'udienza di verifica dei crediti ex art. 499, commi 5 e 6, c.p.c., devono essere convocati sia l'esecutato, sia il debitore principale, il quale è legittimato a dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi "sine titolo" intenda riconoscere (in tutto o in parte) ovvero disconoscere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512

Massime precedenti Vedi: N. 10808 del 2020 Rv. 658034 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15726 del 17/05/2022** (Rv. **665100 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

D. (PUGLIESE VINCENZO) contro G. (FIORILLO VINCENZO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/04/2018

132100 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE Memoria contenente l'appello incidentale notificato - Mancata produzione entro l'udienza di discussione - Conseguenze - Improcedibilità - Fondamento.

Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancata produzione, entro l'udienza di discussione, della memoria contenente l'appello incidentale notificato determina l'improcedibilità dell'impugnazione ex art. 348, comma 1, c.p.c., trattandosi di adempimento non gravoso - e dunque non lesivo del diritto di difesa -, funzionale a garantire il contraddittorio nell'ottica della ragionevole durata del processo (tenuto conto che un ordine ex art. 291 c.p.c comporterebbe il rinvio dell'attività di trattazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 8595 del 2017 Rv. 643895 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24742 del 2017 Rv. 646371 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20604 del 2008 Rv. 604554 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022** (Rv. **665015 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

S. (PROSPERI ANDREA) contro Z. (MORELLI ADRIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/04/2019

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno alla persona - Applicazione delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Liquidazione del danno dinamico-relazionale e del danno morale - Modalità.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7513 del 2018 Rv. 648303 - 01, N. 9006 del 2022 Rv. 664553 - 01, N. 4878 del 2019 Rv. 653138 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15734 del 17/05/2022 (Rv. 665101 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

D. (BERARDI DANIELE) contro G. (CONSOLO GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 20/03/2019

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Vizio di ultrapetizione - Presupposti - Valutazione dei mezzi di prova dedotti dalle parti - Configurabilità - Esclusione.

Il potere del giudice di pronunciare entro i confini delle domande proposte dalle parti si rapporta ai soli elementi essenziali delle stesse, rappresentati dalla "causa petendi" e dal "petitum", sicché non integra vizio di ultrapetizione la valutazione dei mezzi di prova dedotti dalle parti, relativamente ai fatti sui quali permanga la contestazione tra le medesime.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16608 del 2021 Rv. 661686 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15844 del 17/05/2022 (Rv. 665103 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

P. (MAZZA RICCI GIGLIOLA) contro P. (BRIZIO LOREDANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/11/2018

058158 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE Negozio in frode ai creditori - Nullità dello stesso in quanto tale per illiceità della causa, frode alla legge o motivo illecito determinante comune - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

058178 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - MOTIVO (NOZIONE, DISTINZIONI, DIFFERENZE DALLA CAUSA) - ILLECITO In genere.

In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido il contratto di mutuo stipulato tra due sorelle, allo scopo di far figurare l'esistenza di una posizione debitoria in capo a una di esse, nell'ambito del giudizio di divorzio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23158 del 2014 Rv. 633290 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022** (Rv. **664834 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.

P. (MILITELLO SALVATORE) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 08/03/2019

040072 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - Presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c.- Ambito di applicazione - Conseguenze - Superamento della presunzione - Condizioni - Onere probatorio a carico del danneggiato.

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26523 del 2007 Rv. 600856 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9353 del 2019 Rv. 653574 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15841 del 17/05/2022** (Rv. **665102 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **AMBROSI IRENE**.

Relatore: **AMBROSI IRENE**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

S. (OTTAVIANONI MARIA CRISTINA) contro M. (LAURIOLA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/11/2017

058108 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE Difetto del potere rappresentativo – Eccezione da parte del falso rappresentante, subentrato per successione "mortis causa" nella posizione di pseudo-rappresentato – Esclusione – Conseguenze.

Colui che, in qualità di "falsus procurator", abbia stipulato un contratto in nome e per conto di un terzo, al quale poi succeda "mortis causa", non può eccepirne l'inefficacia per carenza del potere rappresentativo, dovendosi ritenere che, alla stregua delle regole della correttezza, egli sia automaticamente vincolato in proprio al negozio per effetto dell'accettazione dell'eredità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 459

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022** (Rv. **665015 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

S. (PROSPERI ANDREA) contro Z. (MORELLI ADRIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/04/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Consulenza di parte in materia medico- legale - Omessa valutazione da parte del giudice - Sindacabilità in sede di cassazione per vizio di motivazione - Configurabilità - Limiti.

138062 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE In genere.

L'omesso esame, da parte del giudice di merito che recepisca le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale, dei rilievi contenuti in una consulenza tecnica di parte e trascurati dal consulente tecnico d'ufficio, in tanto rileva come vizio di omessa motivazione, denunciabile in cassazione, in quanto la parte ne indichi, con riferimento a serie e documentate argomentazioni medico-legali, la decisività, ossia l'incidenza sulla valutazione della sussistenza o meno di un determinato stato patologico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17556 del 2002 Rv. 559114 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30364 del 2019 Rv. 655931 - 01, N. 11917 del 2021 Rv. 661257 - 01, N. 19989 del 2021 Rv. 661839 - 01, N. 1815 del 2015 Rv. 634182 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15509 del 16/05/2022** (Rv. **665099 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **MOSCARINI ANNA.** Relatore: **MOSCARINI ANNA.**

L. (BATTAGLIA EMILIO) contro C. (SIRIANNI IDA FRANCESCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/03/2017

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Strada gestita di fatto dal comune - Obbligo di manutenzione del comune - Inosservanza - Responsabilità del Comune verso i terzi danneggiati - Sussistenza - Invalidità della consegna della strada all'ente gestore - Ininfluenza - Fattispecie.

Il Comune che, anche in mancanza di una titolarità "de jure", eserciti di fatto la gestione di una strada, consentendone l'utilizzazione per il pubblico transito, ha l'obbligo di assicurare che l'uso della stessa si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati per l'inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all'ente gestore da parte dell'ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale, e non abbia quindi efficacia fra le predette parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata, nei confronti di un comune, dai congiunti di un automobilista che aveva perso la vita precipitando con l'auto in un burrone, in un tratto di strada privo di barriere laterali, osservando come, ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente convenuto, non ostasse il mancato perfezionamento della procedura espropriativa in favore del demanio, dovendosi attribuire rilevanza, piuttosto, alla circostanza che la strada in questione ricadesse nel territorio di detto comune e fosse concretamente adibita all'uso pubblico, con vocazione di strada "vicinale", assimilabile a quelle comunali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 824

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 191 del 1996 Rv. 495341 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15502 del 16/05/2022 (Rv. 664833 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

C. (COSTANZO ANDREA) contro T. (DE ANGELIS PAOLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 12/03/2018

132074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- CONCILIAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 008241/2020 65761501

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8241 del 2020 Rv. 657615 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15380 del 13/05/2022 (Rv. 664842 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.

P. (RUSSO VINCENZO) contro R. (GAGLIARDI STEFANO)

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE MILANO, 04/07/2019

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Giudicato formatosi sul diritto del mediatore alla provvigione nei confronti dell'acquirente di un bene - Efficacia nel giudizio avente ad oggetto il diritto del mediatore alla provvigione nei confronti del venditore - Esclusione - Ragioni.

Il giudicato formatosi sul diritto del mediatore alla provvigione nei confronti dell'acquirente non esplica efficacia nel distinto giudizio intentato dal medesimo mediatore - sempre per il pagamento della provvigione - nei confronti dell'acquirente, dal momento che quest'ultimo, benché relativo all'attività di mediazione svolta per la medesima compravendita, ha ad oggetto un diritto soggettivamente ed oggettivamente autonomo e non dipendente da quello su cui è intervenuto il giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1755

Massime precedenti Vedi: N. 8101 del 2020 Rv. 657573 - 01, N. 15599 del 2019 Rv. 654346 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15376 del 13/05/2022 (Rv. 664831 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

L. (PETTINATO ANGELO) contro P. (PATTI GIOVANNI ROSARIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/06/2018

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Titolo esecutivo giudiziale - Riparto degli oneri probatori - Conseguenze in caso di sentenza di condanna a titolo di rivalsa.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se l'esecuzione è avviata in forza di un titolo esecutivo giudiziale, ottenuto ad istanza del creditore menzionato nel provvedimento e nei confronti del soggetto in danno del quale è stata disposta la condanna, spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti, con la conseguenza che, ove il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di condanna a titolo di rivalsa, il creditore procedente, in caso di tempestiva contestazione avanzata dal debitore nel ricorso in opposizione, è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme che intenda ripetere da quest'ultimo, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie posta a fondamento del credito azionato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12415 del 2016 Rv. 640282 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15379 del 13/05/2022 (Rv. 664832 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

R. (CANCEDDA ANNALISA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/02/2019

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Giudizio di accertamento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992 - "Dies a quo" della prescrizione - Insorgenza della consapevolezza del nesso causale tra trasfusione e danno - Efficacia di giudicato nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della Salute - Sussistenza - Fondamento.

In tema di danni da emotrasfusioni, la pronuncia emessa nel giudizio intentato contro il Ministero della Salute per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 ha efficacia di giudicato, circa l'acquisizione della consapevolezza del nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e la patologia contratta - funzionale all'individuazione del "dies a quo" della prescrizione del diritto al risarcimento del danno -, nel successivo giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della Salute, sussistendo l'identità di parti che costituisce presupposto indispensabile per la configurazione del fenomeno del giudicato esterno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24523 del 2018 Rv. 651136 - 01, N. 12009 del 2017 Rv. 644396 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15147 del 12/05/2022 (Rv. 664828 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

E. (MALAVASI MARCELLO) contro L. (GIARDINA GIOSUE')

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/06/2019

058170 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Responsabilità precontrattuale - Danno risarcibile - Danno emergente e lucro cessante - Risarcibilità del cd. interesse positivo - Esclusione.

In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1338

Massime precedenti Conformi: N. 14539 del 2004 Rv. 575107 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15169 del 12/05/2022 (Rv. 664830 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO.

G. (SUSA GLAUCO) contro G. (BERTOLDO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/06/2019

082205 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE Divorzio congiunto - Accordo tra coniugi avente ad oggetto trasferimento immobiliare - Passaggio in giudicato della sentenza che recepisce l'accordo - Impugnativa negoziale a tutela delle parti o di terzi - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

L'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, nell'ambito di un procedimento di divorzio a domanda congiunta, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo recepisce, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibili le domande di simulazione e revocatoria proposte avverso un accordo implicante un trasferimento immobiliare, ritenendo che lo stesso, una volta confluito nella sentenza di divorzio passata in giudicato, dovesse essere impugnato con l'opposizione di terzo revocatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 16 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16909 del 2015 Rv. 636506 - 01, N. 10443 del 2019 Rv. 653582 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21761 del 2021 Rv. 661859 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15142 del 12/05/2022 (Rv. 664827 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO

GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

M. (SIGNORE GIOVANNA) contro O. (CECHELLA CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/04/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

138155 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. Presentazione della querela - Omessa comunicazione al P.M. - Nullità del procedimento - Anche in caso di successiva declaratoria di inammissibilità della querela - Sussistenza - Ragioni.

142010 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO In genere.

In tema di querela di falso incidentale, una volta intervenuta l'autorizzazione ex art. 222 c.p.c., l'omessa comunicazione al P.M. della pendenza del relativo procedimento ne determina la nullità, rilevabile d'ufficio, anche qualora lo stesso si concluda con la declaratoria di inammissibilità della querela, dal momento che, all'esito del vaglio preliminare, risulta ormai coinvolto il generale interesse all'intangibilità della fede pubblica dell'atto che l'organo requirente è chiamato a tutelare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 158

Massime precedenti Vedi: N. 27402 del 2018 Rv. 650938 - 01, N. 12254 del 2020 Rv. 658445 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15141 del 12/05/2022 (Rv. 664826 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

N. (PARDI ARTURO) contro T.

Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 19/04/2019

171033 TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - AZIONE CAUSALE Azioni cambiarie - Onere di cui all'art. 66, terzo comma, della l. camb. - Prescrizione dell'azione cambiaria in corso di giudizio - Esonero dall'onere di restituzione del titolo - Fondamento.

In tema di azioni cambiarie, l'onere di cui all'art. 66, comma 3, l.camb. (offerta del titolo in restituzione), gravante sul portatore della cambiale che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, attiene alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale), con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Massime precedenti Conformi: N. 19278 del 2010 Rv. 614408 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22531 del 2011 Rv. 620393 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15148 del 12/05/2022 (Rv. 664829 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

C. (SOLDINI PATRIZIA) contro C. (ABBAMONTE STELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/12/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

082033 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Filiazione naturale - Sorgere degli obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. al momento della procreazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità - Necessità - Esclusione - Violazione degli obblighi - Risarcimento del danno endofamiliare.

In tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 261 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26205 del 2013 Rv. 629742 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15141 del 12/05/2022 (Rv. 664826 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

N. (PARDI ARTURO) contro T.

Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 19/04/2019

113007 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - CESSIONE DI UN CREDITO IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Cessione di cambiali - Efficacia "pro soluto" - Inequivoca volontà di estinguere l'obbligazione - Necessità - Efficacia "pro solvendo" - Momento estintivo dell'obbligazione - Riscossione del credito - Onere della prova a carico del debitore cedente - Sussistenza.

171068 TITOLI DI CREDITO - ESTINZIONE (PAGAMENTO) In genere.

In ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell'adempimento, la volontà di conferire ai titoli efficacia "pro soluto", con conseguente immediata estinzione dell'obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso più comune di cessione "pro solvendo" l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore cedente, con conseguente onere di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., di provare non solo la cessione, ma anche l'intervenuta estinzione del debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7820 del 2015 Rv. 635232 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20134 del 2005 Rv. 584558 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14985 del 11/05/2022** (Rv. **664825 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **AMBROSI IRENE**. Relatore: **AMBROSI IRENE**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

P. (RASIA CARLO) contro U. (ZIMMITTI SEBASTIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/06/2020

058019 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE Inadempimento del promittente - Azione di risoluzione e risarcimento dei danni - Legittimazione ad agire del terzo - Esclusiva o concorrente - Presupposti - Mancanza o necessità di intervento esecutivo del promittente ai fini dell'acquisto del diritto.

Nel contratto a favore di terzo (nella specie, polizza vita con investimento del capitale in strumenti finanziari), in assenza di diverse previsioni convenzionali, va riconosciuta la legittimazione esclusiva del terzo ad agire per la risoluzione e il risarcimento del danno al fine di ottenere, in caso di inadempimento del promittente, la prestazione attribuitagli, qualora il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di attività esecutiva da parte del promittente medesimo, mentre, nel caso contrario, tale legittimazione attiva va riconosciuta anche allo stipulante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1413, Cod. Civ. art. 1920 com. 3, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Conformi: N. 8272 del 2014 Rv. 629909 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14981 del 11/05/2022** (Rv. **664824 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

I. (ROSSI ANDREA) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 17/10/2019

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Manifestazione della volontà di surrogarsi rivolta al solo danneggiato - Opponibilità all'assicuratore della r.c.a. che abbia successivamente versato l'intero risarcimento - Condizioni.

La volontà di surrogarsi nel diritto al risarcimento del danno, manifestata dall'assicuratore sociale al solo danneggiato cui abbia corrisposto l'indennizzo, è opponibile all'assicuratore della r.c.a. che abbia successivamente versato l'intero risarcimento solo se risulti che quest'ultimo, al momento del pagamento, fosse a conoscenza dell'avvenuta surrogazione, applicandosi, in caso contrario, l'art. 1189 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1189, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

Massime precedenti Vedi: N. 25733 del 2014 Rv. 633738 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8620 del 2015 Rv. 635402 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14981 del 11/05/2022** (Rv. **664824 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

I. (ROSSI ANDREA) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 17/10/2019

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Silenzio dell'assicuratore sociale nel termine di cui all'art. 142, comma 3, c. ass. - Volontà di quest'ultimo di surrogarsi al danneggiato - Conoscenza da parte dell'assicuratore della r.c.a. - Obbligo di accantonamento delle somme necessarie - Sussistenza.

Il silenzio dell'assicuratore sociale nel termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 142 c.ass. non libera l'assicuratore della r.c.a. dall'obbligo di accantonamento ivi previsto, se quest'ultimo, al momento in cui versa il risarcimento alla vittima, abbia già appreso "aliunde", in qualunque modo, della volontà dell'assicuratore sociale di surrogarsi al danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1189, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

Massime precedenti Vedi: N. 8527 del 2004 Rv. 572631 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14944 del 11/05/2022** (Rv. **664823 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**.

L. (MAZZETTI FEDERICO) contro C. (PETRETTI ALESSIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/09/2018

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Azione di arricchimento proposta in via subordinata - Difetto di prove sufficienti all'accoglimento di quella principale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'ammissibilità dell'azione di arricchimento sul presupposto che la stessa fosse stata esercitata in via subordinata rispetto ad un'azione contrattuale respinta per carenza di prova, mentre invece nessuna azione contrattuale era stata esercitata nei riguardi delle parti destinatarie dell'azione ex art. 2041 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042

Massime precedenti Conformi: N. 11682 del 2018 Rv. 648332 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14980 del 11/05/2022** (Rv. **664847 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

G. (VINCENTI MARCO) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2019

129118 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - RIVALSA Incidente stradale - Azione di surrogazione dell'assicuratore sociale - Litisconsorzio necessario nei confronti del responsabile del danno e del suo assicuratore - Sussistenza.

Qualora gli assicuratori sociali agiscano in surrogazione, ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 23 della l. n. 990 del 1969 (oggi trasfuso nell'art 287, comma 4, c.ass.), nei confronti del proprietario del veicolo responsabile e della sua compagnia di assicurazione, al fine di ottenerne la condanna al rimborso delle indennità erogate in favore della vittima di un incidente stradale, i suddetti convenuti assumono la qualità di litisconsorti necessari (come nell' analogo caso in cui sia il danneggiato ad agire contro di essi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 287 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 11623 del 1992 Rv. 479141 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4665 del 2021 Rv. 660603 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14981 del 11/05/2022** (Rv. **664824 - 03**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

I. (ROSSI ANDREA) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 17/10/2019

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Silenzio dell'assicuratore sociale nel termine di cui all'art. 142, comma 3, c.ass. - Conseguenze - Indennizzo di danni per cui il danneggiato non abbia chiesto né ottenuto il risarcimento - Diritto di surrogazione - Sussistenza - Fattispecie.

L'assicuratore sociale che non abbia manifestato all'assicuratore della r.c.a. la volontà di surrogarsi nel diritto al risarcimento del danno del danneggiato, nel termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 142 c.ass., perde il relativo diritto con riferimento ai soli danni che l'assicuratore della r.c.a. abbia risarcito alla vittima, ma non anche relativamente alle somme versate all'assistito a titolo di indennizzo di danni di cui questi non abbia chiesto né ottenuto il risarcimento. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in mancanza della comunicazione ex art. 142 c.ass., aveva escluso il diritto di surrogazione dell'INAIL relativamente alle somme versate a titolo di indennità giornaliera ex art. 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965, rilevando come tale emolumento, indennizzando il danno patrimoniale da perdita della retribuzione, non fosse riconducibile al danno biologico risarcito al danneggiato dall'assicuratore della r.c.a.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1189

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14748 del 10/05/2022 (Rv. 664822 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.

C. (CIRILLO VINCENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/05/2018

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Responsabilità del Ministero della salute - Individuazione del "dies a quo" - 1° gennaio 1968 - Fondamento - Fattispecie.

In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al Ministero specifiche funzioni in materia di "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del Ministero medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo. (In applicazione del principio suddetto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti a una trasfusione di sangue effettuata nel 1963, sul presupposto che il ricorrente non avesse dedotto elementi idonei a sostenere l'assunto che all'epoca dei fatti sussistessero, da un lato, cognizioni scientifiche che consentissero di rilevare il rischio infettivo e di prevenirlo, e dall'altro obblighi di intervento da parte del Ministero, tali da rendere configurabile una sua condotta omissiva colposa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/07/1967 num. 592 art. 1, Legge 14/07/1967 num. 592 art. 20, Legge 14/07/1967 num. 592 art. 21, Legge 14/07/1967 num. 592 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 21145 del 2021 Rv. 661993 - 01, N. 1566 del 2019 Rv. 652686 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14556 del 09/05/2022 (Rv. 664821 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

S. (CUGLIANDRO MARCELLO) contro I. (OTTOLINI TERESA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/09/2018

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE Prestazioni previdenziali - Rigetto della domanda del lavoratore - Responsabilità per erronea certificazione dei relativi presupposti - Esclusione del risarcimento ex art. 1227, comma 2, c.c. - Possibilità - Condizioni - Fondamento.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

Il risarcimento del danno subito dal lavoratore che si sia dimesso anticipatamente, nella convinzione - derivante da erronea certificazione dell'INAIL relativa alla sussistenza e alla durata della esposizione ad amianto - di aver maturato il diritto alla pensione di anzianità, può essere escluso in ragione del fatto colposo del danneggiato, purchè la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata, configurandosi l'impossibilità di conseguire il trattamento

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

pensionistico ordinario senza una forma di contribuzione volontaria alla stregua di danno conseguenza, rilevante sotto il profilo dell'art. 1227, comma 2, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23114 del 2019 Rv. 655057 - 01, N. 21454 del 2013 Rv. 628373 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14542 del 09/05/2022 (Rv. 664820 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (MINARDI MIRCO) contro U. (TASSI MATTEO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 14/06/2019

079051 ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE MOBILIARE Prezzo di aggiudicazione - Pagamento difforme dalle previsioni dell'avviso di vendita - Annullamento dell'aggiudicazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento - Interesse del debitore - Sussistenza - Ragioni.

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO In genere.

In tema di esecuzione forzata immobiliare, sussiste l'interesse del debitore a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, al fine di far valere la difformità delle modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione rispetto alle indicazioni contenute nell'avviso di vendita, consentendogli l'annullamento dell'aggiudicazione di evitare l'immediata perdita della proprietà dell'immobile pignorato e di conservare la possibilità di pervenire alla definizione della procedura esecutiva con modalità alternative alla liquidazione dei suoi beni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14554 del 09/05/2022 (Rv. 664841 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

P. (TESTA CARLO) contro O.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/02/2018

133142 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE Giudizio di appello - Sostituzione del giudice - Inosservanza degli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c. - Vizio di costituzione del giudice - Insussistenza - Fattispecie.

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) In genere.

Nel giudizio d'appello, non integra vizio di costituzione del giudice la sostituzione del relatore senza l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c., costituendo

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

tale violazione una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza. (La S.C. ha affermato detto principio in una fattispecie in cui, all'udienza in cui il collegio aveva trattenuto la causa in decisione, il giudice relatore era stato definitivamente sostituito da un giudice ausiliario, in forza di un provvedimento apposto a margine del verbale di udienza, privo della sottoscrizione del presidente, del numero cronologico e della data e senza preventiva comunicazione alle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79

Massime precedenti Conformi: N. 2745 del 2007 Rv. 595794 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12982 del 2022 Rv. 664633 - 01, N. 26820 del 2007 Rv. 600874 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14275 del 05/05/2022 (Rv. 664642 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

A. (CASSIANI MARCO) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE PESARO, 18/10/2018

079210 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA Titolo esecutivo - Mancata spedizione in forma esecutiva - Opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Fattispecie.

In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato - costituito dall'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione all'esito del pignoramento presso terzi - dovesse ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte del debitore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 153

Massime precedenti Vedi: N. 32838 del 2021 Rv. 662963 - 01, N. 3967 del 2019 Rv. 652822 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 14282 del 05/05/2022 (Rv. 664846 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

A. (MAURIELLO GIUSEPPE) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 04/02/2019

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Ammissibilità - Condizioni - Atto esecutivo - Nozione - Differenze rispetto agli atti preparatori - Interesse all'opposizione - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi e, cioè, gli atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura - i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti - e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'atto preparatorio con cui il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'istanza di riassunzione della procedura esecutiva sospesa, aveva richiesto al creditore la prova del passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento dell'opposizione avanzata contro il provvedimento di improcedibilità dell'espropriazione forzata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1289 del 2003 Rv. 560090 - 01, N. 2081 del 1966 Rv. 324060 - 01, N. 2968 del 2013 Rv. 625428 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13737 del 02/05/2022 (Rv. 664641 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.

C. (SZEGO LUDOVICO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/04/2020

097010 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE Autorizzazione della Asl alla collocazione dell'assistito presso struttura sanitaria accreditata - Subordinazione del prolungamento del trattamento a nuova valutazione - Onere di erogazione della quota sanitaria dopo la scadenza del termine originario - Sussistenza.

In tema di assistenza sanitaria pubblica, la ASL, che abbia autorizzato temporaneamente la collocazione di un proprio assistito presso una struttura accreditata, prevedendo che l'eventuale prolungamento del trattamento venga autorizzato mediante una nuova valutazione dell'UVI, è tenuta a sostenere l'onere della quota sanitaria anche dopo che il termine originario sia scaduto senza che si sia provveduto ad autorizzare il prolungamento mediante la nuova valutazione, fintantoché non sia stata disposta una diversa collocazione dell'assistito, che consenta alla struttura di interrompere le proprie prestazioni senza pregiudizio per il disabile.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 19, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 26, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44

Massime precedenti Vedi: N. 19353 del 2017 Rv. 645493 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13735 del 02/05/2022 (Rv. 664640 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

I. (PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/10/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Cessione dei crediti ai sensi della l. n. 130 del 1999 ("cartolarizzazione") - Formazione di un patrimonio separato e destinato - Eccezioni del debitore ceduto - Opponibilità al cessionario - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto intrattenuto con il cedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Legge 30/04/1999 num. 130 art. 3 com. 2, Legge 30/04/1999 num. 130 art. 4 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264

Massime precedenti Conformi: N. 21843 del 2019 Rv. 655567 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18258 del 2014 Rv. 632303 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17020 del 26/05/2022 (Rv. 665058 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

L. (DI STEFANO GIUSEPPE) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/04/2021

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Presupposti - Reciproci inadempimenti - Proporzionalità - Locazione - Vizi della cosa locata - Continuazione del godimento del conduttore - Sospensione del pagamento del canone - Proporzionalità - Insussistenza.

In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Conformi: N. 8425 del 2006 Rv. 589183 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022** (Rv. **665057 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **MOSCARINI ANNA.** Relatore: **MOSCARINI ANNA.**

G. (BLANDO GANDOLFO) contro R. (COSTANTINO FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 13/07/2020

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Urto tra veicolo e animale - Concorso tra responsabilità del proprietario o utilizzatore dell'animale e presunzione di colpa a carico del conducente - Configurabilità - Conseguenze - Conducente danneggiato - Mancato superamento della presunzione di responsabilità per entrambi i soggetti - Proporzionale riduzione del risarcimento ai sensi degli artt. 2052 e 2054 c.c..

In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 4373 del 2016 Rv. 639473 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13848 del 2020 Rv. 658298 - 02

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 16141 del 19/05/2022** (Rv. **665054 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

V. (GALLI STEFANO) contro R. (ARGNANI STEFANO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PARMA, 29/01/2020

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE - Processo con pluralità di parti - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità in tema di cause scindibili - Esclusione - Conseguenze.

In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c. è esclusa la necessità del litisconsorzio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 2557 del 2010 Rv. 611331 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14722 del 2018 Rv. 649046 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16170 del 19/05/2022 (Rv. 665056 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

L. (CLEMENTE GIOVANNI) contro N.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/06/2021

148022 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE Presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. - Contenuto - Fatto del danneggiato o del terzo - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. (In applicazione del suddetto principio, la S.C., con riguardo all'infortunio occorso al cliente di una vetreria in conseguenza della caduta di una cassa di vetro, ha escluso che la condotta asseritamente posta in essere dalla vittima – consistente nel posizionare, al di sotto della suddetta cassa, alcuni pezzetti di legno per evitarne la caduta – fosse idonea ad assorbire l'eziologia dell'evento, atteso che il danneggiante non aveva fornito la prova di aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare il ribaltamento della cassa, segnatamente di averla appoggiata sull'apposito cavalletto di sostegno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5484 del 1998 Rv. 516070 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15733 del 2011 Rv. 619440 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16169 del 19/05/2022 (Rv. 665055 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

C. (CHIAROLLA MIRELLA) contro Z. (NUCCI COSTANZA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2020

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Sentenza di condanna penale di primo grado - Efficacia nel giudizio civile di rinvio - Esclusione - Fondamento.

Nel caso in cui la Cassazione penale, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., annulli la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 15859 del 2019 Rv. 654290 - 01, N. 28011 del 2021 Rv. 662576 - 01, N. 1754 del 2022 Rv. 663856 - 01, N. 15041 del 2020 Rv. 658250 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16051 del 18/05/2022 (Rv. 665053 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (VISMARA FABRIZIO) contro R.
Regola competenza

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Motivazione in ordine al relativo esercizio - Contenuto - Fattispecie.

L'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sufficiente il richiamo, nell'ordinanza di sospensione del processo, del provvedimento con cui era stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza pregiudicante, disposta dal giudice d'appello sulla base di una esplicita valutazione di non manifesta infondatezza dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 134

Massime precedenti Vedi: N. 14738 del 2019 Rv. 654053 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227 - 03

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15771 del 17/05/2022 (Rv. 665051 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

R. (DISTEFANO SANTI) contro E. (OCCHIPINTI CARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/10/2020

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Somministrazione di energia elettrica - Misurazione dei consumi mediante contatore - Contestazione dei consumi - Alterazione del contatore ad opera di terzi - Onere della prova in capo all'utente - Contenuto.

160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 19154 del 2018 Rv. 649731 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15777 del 17/05/2022 (Rv. 665052 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

B. (BACCARO ENRICO) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/05/2021

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024395/2020 65954001

Massime precedenti Conformi: N. 24395 del 2020 Rv. 659540 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15017 del 11/05/2022 (Rv. 665114 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

A. (ROMANO GIUSEPPE) contro I. (GEMMA ANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/12/2020

044022 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Incompetenza territoriale - Adesione della parte opposta - Pronuncia del giudice sulle spese - Esclusione - Fondamento.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25180 del 2013 Rv. 628767 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 13956 del 03/05/2022** (Rv. **664649 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

D. (BOVE LOREDANA) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/11/2020

131064 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - ORDINANZA DI RILASCIO - IN GENERE Ordinanza ex art. 665 c.p.c. - Appellabilità - Esclusione - Fondamento - Impugnazione della sentenza definitiva - Necessità.

L'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. non è impugnabile, né è idonea al giudicato poiché non ha carattere irrevocabile e non statuisce in via definitiva sui diritti e sulle eccezioni delle parti, la cui risoluzione è riservata invece alla successiva fase di merito, in cui intimante ed intimato cristallizzano il "thema decidendum"; ne consegue che l'omessa pronuncia su domande o eccezioni sollevate nella fase sommaria o in quella di merito può essere fatta valere solo con l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio incardinato ai sensi dell'art. 667 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12846 del 2014 Rv. 631861 - 01

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 13797 del 02/05/2022** (Rv. **664648 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

R. (MIGLIOSI PIETRO) contro M. (ZUCCACCIA NERIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/06/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione in sede distributiva ex art. 512 c.p.c. - Applicabilità della sospensione feriale dei termini - Esclusione - Contestazione del diritto del creditore a partecipare alla distribuzione - Fattispecie.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, ivi incluse le controversie insorte in fase di distribuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c., anche nel caso in cui il diritto del creditore a partecipare alla distribuzione sia contestato deducendo la nullità, la simulazione o l'inefficacia del fatto costitutivo del credito da questi fatto valere in sede esecutiva, senza che rilevi che sia eventualmente invocata una pronuncia espressa sul punto. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità del regime della sospensione feriale dei termini al giudizio sorto, al momento della distribuzione delle somme pignorate in danno del debitore, tra il creditore procedente e la creditrice intervenuta in ordine al diritto di quest'ultima di partecipare alla predetta distribuzione, evidenziando come le domande di accertamento dell'esistenza e dell'opponibilità del credito per cui la creditrice era intervenuta nel processo esecutivo - in virtù della contestata simulazione o dell'inefficacia degli accordi da questa stipulati con il debitore in sede di separazione coniugale - fossero state formulate allo scopo di ottenere l'esclusione della creditrice dalla distribuzione della somma ricavata e, dunque, costituissero un presupposto per la decisione dell'opposizione esecutiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5475 del 2020 Rv. 657297 - 01, N. 11111 del 2020 Rv. 658080 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10617 del 2010 Rv. 612921 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13732 del 02/05/2022 (Rv. 664647 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

M. (DE GIORGIO MARIO) contro H. (ARDITI DI CASTELVETERE MICHELE)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 31/12/2018

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Richiesta di risarcimento del danno - Frazionamento della domanda davanti a giudici diversi - Inammissibilità - Fondamento - Valutazione dell'esistenza di un interesse idoneo a consentire il frazionamento - Insussistenza - Fattispecie.

Il danneggiato, che non dimostri di avervi un interesse oggettivamente valutabile, non può, in presenza di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tale condotta aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario. In particolare, non integra un interesse oggettivamente valutabile ed idoneo a consentire detto frazionamento, di per sé sola considerata, la prospettata maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno anziché ad altro dei giudici aditi, in ragione della competenza per valore sulle domande risultanti dal frazionamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la necessità di contenere il valore della domanda entro i limiti di competenza del giudice di pace – valore superato solo in corso di causa, in ragione dell'aggravamento delle condizioni di salute del danneggiato – potesse rappresentare un interesse idoneo a giustificare il frazionamento delle domande).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8530 del 2020 Rv. 657812 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14143 del 2021 Rv. 661293 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01

MAGGIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



Sez. L - , **Sentenza n. 17689 del 31/05/2022** (Rv. **664853 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**.

P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

R. (LIMATOLA ALESSANDRO) contro N. (FALASCA GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/09/2018

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Dirigente avente la qualifica di "direttore generale" - Esercizio non pretestuoso del diritto al dissenso ex art. 2392 c.c. - Modalità non diffamatorie o offensive - Giustificatezza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di licenziamento di dirigente, non integra di per sé la giustificatezza del licenziamento la condotta del dirigente avente la qualifica di "direttore generale" che, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, eserciti, in maniera non pretestuosa, il diritto al dissenso nelle sedi proprie, di cui all'art. 2392 c.c., con modalità non diffamatorie o offensive, atteso che il legame fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale non può determinare alcuna automatica compressione del diritto di critica, di denuncia e di dissenso spettante al lavoratore, secondo le norme di diritto ed i principi costituzionali posti a presidio della libertà di manifestazione del pensiero. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha escluso la giustificatezza del licenziamento del dirigente che, in sede di adunanza del consiglio di amministrazione, aveva mosso critiche al bilancio della società prospettando le fattispecie di reato potenzialmente configurabili).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2396, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15749 del 2002 Rv. 558364 - 01, N. 19092 del 2018 Rv. 649921 - 01, N. 34736 del 2019 Rv. 656361 - 01, N. 18176 del 2018 Rv. 649797 - 01, N. 25799 del 2019 Rv. 655390 - 02

Sez. L - , **Sentenza n. 17435 del 30/05/2022** (Rv. **664851 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **MARCHESE GABRIELLA**. Relatore:

MARCHESE GABRIELLA. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

L. (BAVA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/10/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Benefici di cui all'art. 1, comma 563, lett. f), della l. n. 266 del 2005 - Presupposti - Svolgimento corretto di pratica sportiva nell'ambito di disciplina a violenza necessaria o indispensabile - Spettanza - Esclusione - Fattispecie.

Il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. f), della l. n. 266 del 2005, alle vittime del dovere che abbiano subito un'invalidità permanente a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale, non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità, non compete all'atleta militare che abbia riportato un'infermità causata da un contatto fisico tra i giocatori, correlato esclusivamente al corretto svolgimento di una

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

disciplina sportiva a violenza necessaria o indispensabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto difettare il presupposto dell'«azione recata» - di cui alla citata disposizione normativa - nella condotta dell'atleta, che aveva leso l'incolumità del competitore nel rispetto delle regole della disciplina sportiva del "judo", poiché ciò rientrava nel cd. "rischio consentito").

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 lett. F CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/08/1980 num. 466 art. 3, DPR 07/07/2006 num. 243

Massime precedenti Vedi: N. 24592 del 2018 Rv. 650679 - 01, N. 29204 del 2021 Rv. 662580 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 17440 del 30/05/2022** (Rv. **664852 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:*

CAVALLARO LUIGI. *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BAVA ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/01/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Condizione di vittima del dovere - Natura di "status" - Sussistenza - Conseguenze -
Imprescrittibilità - Estensione ai benefici economici - Esclusione.

La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26012 del 2018 Rv. 650985 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 17108 del 26/05/2022** (Rv. **664866 - 01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:*

MANCINO ROSSANA. *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

R. (CORAIN MAURIZIO) contro C. (D'AMATI GIOVANNI NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/11/2018

076003 EMIGRAZIONE - TUTELA DEL LAVORATORE ITALIANO ALL'ESTERO Accordo di Washington del 23 maggio 1973 ratificato con la l. n. 86 del 1975 - Lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di una impresa controllata da un'impresa italiana - Criterio territoriale - Deroga ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato Accordo - Incidenza dell'art. 7, comma 4, sulla legislazione previdenziale applicabile - Esclusione - Ragioni.

129061 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE In genere.

In materia di sicurezza sociale, sulla base dell'accordo di Washington del 23 maggio 1973 stipulato tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America, ratificato in Italia con la l. n. 86

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

del 1975 - il cui art. 7, comma 3, in deroga al principio di territorialità sancito in via generale dal precedente comma 1, prevede che il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di una impresa controllata da un'impresa italiana è disciplinato dalla legislazione italiana - ai lavoratori italiani, anche in possesso della doppia cittadinanza, si applica la garanzia previdenziale approntata dall'ordinamento italiano, senza che sulla legislazione applicabile incida il disposto del comma 4 del citato art. 7, che, con previsione non avente portata generale, stabilisce che l'interessato opti per la legislazione applicabile nella sola specifica ipotesi in cui "periodi di lavoro" siano soggetti alla legislazione di entrambi gli Stati, come nel caso di spostamenti del lavoratore da un Paese all'altro, per trasferimento o distacco.

Riferimenti normativi: Legge 24/02/1975 num. 86, Tratt. Internaz. 23/05/1973

Massime precedenti Vedi: N. 6216 del 2021 Rv. 660685 - 01, N. 18842 del 2010 Rv. 614643 - 01, N. 540 del 1995 Rv. 489732 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 17107 del 26/05/2022 (Rv. 664857 - 01)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

I. (SGROI ANTONINO) contro E. (PETRONIO UGO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/02/2016

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Retribuzione imponibile - Riferimento alla retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati su base nazionale - Inesistenza di contratti collettivi di settore - Riferimento a contratti collettivi di settori affini - Ammissibilità - Onere del datore di lavoro di dedurre l'esistenza di diverso contratto collettivo - Sussistenza - Fattispecie.

Ai fini dell'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ex art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, che è maggiormente di garanzia per una parità di trattamento tra lavoratori di un medesimo settore; ne consegue che, ove per uno specifico settore non risulti stipulato un contratto collettivo, legittimamente l'Istituto previdenziale può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto affine che preveda retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall'Istituto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'individuare l'imponibile contributivo, aveva ritenuto applicabile non il c.c.n.l. del 2009 per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali - sul presupposto che quest'ultimo, facendo riferimento alla "gestione integrata dei servizi urbani", non contemplasse il trattamento dei rifiuti non urbani -, ma il c.c.n.l. trasporto merci, benché fosse stato accertato lo svolgimento, da parte dell'impresa, di attività di trasporto rifiuti in via residuale e in funzione strumentale ed ausiliaria all'attività di smaltimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11650 del 2018 Rv. 648388 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 16975 del 25/05/2022** (Rv. **664739 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **BOGHETICH ELENA.** Relatore: **BOGHETICH ELENA.**

E. (CORBO NICOLA) contro S. (DE FRANCESCO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/07/2019

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Manifesta insussistenza del fatto - Sentenza n. 59 del 2021 della Corte costituzionale - Conseguenze - Tutela reintegratoria - Applicabilità - Eccessiva onerosità per il datore di lavoro - Irrilevanza.

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) In genere.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove sia stata accertata la "manifesta insussistenza del fatto", a seguito della sentenza n. 59 del 2021 della Corte costituzionale - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, comma 7, secondo periodo, della l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, nella parte in cui prevedeva un potere discrezionale del giudice in ordine all'applicazione della tutela reale - va sempre applicata la sanzione reintegratoria, senza che assuma rilevanza la valutazione sulla non eccessiva onerosità del rimedio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2366 del 2020 Rv. 656697 - 01, N. 13643 del 2021 Rv. 661333 - 01, N. 29101 del 2019 Rv. 655705 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 16449 del 20/05/2022** (Rv. **664713 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MANZI LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/04/2016

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE Ex lettore divenuto collaboratore esperto linguistico - Art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. dalla l. n. 63 del 2004 - Ricostruzione della carriera - Criteri - Trattamento retributivo - Determinazione - Limite di 500 ore - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

All'ex lettore di lingua straniera, divenuto collaboratore ed esperto linguistico, in applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. dalla l. n. 63 del 2004, va riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera per l'intero periodo di lettorato, e non già a partire dal momento in cui il rapporto, a seguito di pronuncia giudiziale, è stato dichiarato a tempo indeterminato, nonché un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, commisurato alla quantità del lavoro svolto, senza che assuma rilievo il superamento del limite delle 500 ore, posto dal legislatore al solo fine di individuare la retribuzione oraria spettante al lettore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/01/2004 num. 2 art. 1, Legge 05/03/2004 num. 63, Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 15019 del 2018 Rv. 649251 - 01, N. 18897 del 2019 Rv. 654506 - 01, N. 11637 del 2021 Rv. 661114 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16201 del 19/05/2022 (Rv. 664712 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: DI PAOLA LUIGI. Relatore: DI PAOLA LUIGI.

R. (BIONDI EMANUELE) contro S. (RAFFIO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Società in liquidazione - Inesistenza originaria di attività aziendale - Reintegra - Esclusione - Obbligo legale di svolgimento - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di licenziamento illegittimo, intimato da parte di una società posta in liquidazione, incaricata dell'attività di raccolta dei rifiuti, l'inesistenza originaria di attività aziendale, analogamente alla sopravvenuta totale cessazione di ogni attività, impedisce la reintegra del lavoratore, a nulla rilevando la sussistenza di un obbligo legale di svolgimento dell'attività di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, normativamente imposto dall'art. 11 del d.l. n. 195 del 2009, atteso che l'impossibilità di disporre l'ordine di reintegra discende da una mera situazione di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2009 num. 195 art. 11 CORTE COST., Legge 26/02/2010 num. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16136 del 2018 Rv. 649287 - 02, N. 9307 del 2000 Rv. 538450 - 01, N. 1888 del 2020 Rv. 656694 - 02

Sez. L - , Sentenza n. 15998 del 18/05/2022 (Rv. 664710 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (LAZZARETTI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/03/2018

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Svolgimento di attività lavorativa per altro datore di lavoro - Variazione dell'attività lavorativa - Obbligo di comunicazione ex art. 1, comma 58, della l. n. 662 del 1996 - Contenuto.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'obbligo di comunicare l'intervenuta variazione dell'attività lavorativa svolta per altro datore di lavoro, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 662 del 1996, attiene esclusivamente alle variazioni effettive e sostanziali che richiedono una nuova valutazione dell'eventuale situazione di conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal dipendente o di pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa dal medesimo ricoperta.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 58 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 18206 del 2020 Rv. 659166 - 01, N. 11811 del 2020 Rv. 658270 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15999 del 18/05/2022 (Rv. 664711 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

G. (RANIERI FRANCESCO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 14/05/2020

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - "Part time" autorizzato ex d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008 - Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno - Consenso del lavoratore - Necessità - Fondamento.

Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il rapporto di lavoro trasformato in "part time", secondo le modalità di cui al d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, può essere ricondotto dal datore di lavoro pubblico all'orario pieno solo con il consenso del lavoratore, poiché, in assenza di una norma che attribuisca alla pubblica amministrazione la potestà di incidere in aumento sull'orario di lavoro, non può essere invocato il generale potere di revoca delle autorizzazioni amministrative per esigenze pubbliche sopravvenute, in quanto l'autorizzazione al "part time" non costituisce esercizio di un potere di natura amministrativa, ma di una discrezionalità di diritto privato, attenendo alla gestione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 73, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/11/2010 num. 83 art. 16, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 CORTE COST.

Sez. L - , Ordinanza n. 15799 del 17/05/2022 (Rv. 664709 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

Z. (MEDIATI ANTONIO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 21/03/2016

098114 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SOSPENSIONE CAUTELATIVA DAL GRADO CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO Impiego pubblico - Personale ATA - Sospensione cautelare per procedimento penale - Assegno alimentare - Condanna penale - Ripetibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato (nella specie, personale ATA), qualora sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale, successivamente definito con giudicato di condanna, l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, non è ripetibile, poiché non ha natura retributiva, ma assistenziale, trovando fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta "medio tempore" dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 82, Contr. Coll. 04/08/1995

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 20914 del 2019 Rv. 654796 - 01, N. 25975 del 2017 Rv. 646495 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 15591 del 16/05/2022 (Rv. 664699 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.

B. (ZUMMO DANIELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/05/2014

103137 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI Passaggi tra aree o all'interno della stessa area - Art. 15 c.c.n.l. comparto Ministeri 1998-2001 - Obbligo di indire le procedure selettive - Esclusione - Fondamento.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 15 del c.c.n.l. comparto Ministeri 1998-2001, che disciplina i passaggi fra aree e all'interno dell'area, non impone l'obbligo di indire procedure selettive a tal fine, ma rimette la scelta alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, da esercitare in relazione alle esigenze organizzative-funzionali dell'amministrazione, e ciò in ragione del carattere meramente programmatico di detta disposizione che non riconosce un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione professionale, né obbliga l'amministrazione ad offrire al personale una "chance" di sviluppo della carriera.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999 art. 15, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15981 del 2016 Rv. 640682 - 01, N. 15213 del 2014 Rv. 631688 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 15228 del 12/05/2022 (Rv. 664698 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

A. (MARAZZA MAURIZIO) contro L. (BRUSCHI FLAVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/10/2018

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Criteri di scelta dei lavoratori - Distribuzione dell'onere della prova - Criteri - Comunicazione di criteri assolutamente vaghi - Onere del lavoratore di contestarne le concrete modalità applicative - Configurabilità - Esclusione.

In tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, con indicazione, in relazione a ciascuno di questi ultimi, dello stato familiare, dell'anzianità e delle mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l'illegittimità della scelta, con indicazione dei lavoratori in relazione ai quali la stessa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata. Ne consegue che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare dei criteri assolutamente vaghi, inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27165 del 2009 Rv. 611301 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 15027 del 11/05/2022 (Rv. 664697 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

B. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO) contro C. (BASILE ROSALBA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/03/2016

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Pubblico impiego privatizzato - Contratti a termine - Domanda di conversione - Tutela in forma specifica - Impossibilità giuridica - Tutela per equivalente - Ammissibilità - Conseguenze.

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA In genere.

In tema di impiego pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine nulli per violazione delle regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte della giuridica impossibilità di una tutela in forma specifica avverso l'illecito perpetrato, deve pronunciare sulla tutela per equivalente, secondo il regime del c.d. danno eurounitario; ne consegue che la parte può far valere la mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento come motivo di illegittimità in sede di impugnazione e che, la stessa, in quanto "minus" o "surrogato legale" della tutela in forma specifica, non costituisce domanda nuova se proposta per la prima volta in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 104

Massime precedenti Vedi: N. 259 del 2013 Rv. 624509 - 01, N. 42004 del 2021 Rv. 663417 - 01, N. 446 del 2021 Rv. 660248 - 01, N. 22223 del 2014 Rv. 633201 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 14959 del 11/05/2022 (Rv. 664708 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.

P. (PIZZOFERRATO ALBERTO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 22/04/2016

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Provincia di Trento - Personale scolastico non di ruolo - Diritto all'anzianità di servizio - Sussistenza.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

176147 TRENTO-ALTO ADIGE - PROVINCE - TRENTO - IN GENERE In genere.

Al personale scolastico non di ruolo della Provincia di Trento, assunto a tempo determinato, come per i docenti a termine della scuola statale, spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della successione di contratti di

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

lavoro a tempo determinato ed il conseguente trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, non ravvisandosi nello speciale regime di reclutamento del personale scolastico e di conferimento delle supplenze nella Provincia Autonoma di Trento, alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamento economico differenziato.

Riferimenti normativi: Legge Prov. 07/08/2006 num. 5 art. 93, Decr. Pres. Giunta Prov. 24/06/2008 num. 23, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22558 del 2016 Rv. 641598 - 01, N. 23868 del 2016, N. 17314 del 2020 Rv. 658542 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 14761 del 10/05/2022 (Rv. 664695 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

C. (DAL BO DANIELA) contro C. (VELLA ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/08/2015

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Avvocati interni agli enti locali - Diritto agli onorari ex art. 27 del c.c.n.l. Comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000 - Esclusione - Fondamento.

In tema di compensi da liquidare agli avvocati interni agli enti locali, non è configurabile l'esistenza di un diritto al compenso per effetto diretto dell'art. 27 del c.c.n.l. Comparto delle Regioni e delle autonomie locali, atteso che la clausola pattizia si limita a demandare a tali enti l'emanazione di una disciplina specifica in materia di compensi professionali, da adottarsi secondo i principi stabiliti dal r.d. n. 1578 del 1933.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Contr. Coll. 14/09/2000 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 17941 del 2006 Rv. 591690 - 01, N. 27316 del 2021 Rv. 662330 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 14763 del 10/05/2022 (Rv. 664696 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

A. (CASSI GIAMPIERO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/12/2017

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE Contratto di agenzia - Captazione di clienti - Violazione degli obblighi di esclusiva - Risarcimento del danno - Natura.

In tema di contratto di agenzia, l'agente, la cui esclusiva sia stata lesa dalla captazione dei clienti compiuta da agenti incaricati per una diversa zona dal medesimo preponente, ha il diritto al risarcimento dei danni di natura contrattuale nei confronti del preponente, venendo in rilievo una violazione degli obblighi inerenti l'esclusiva che derivano dal contratto e non dalla legge, potendo gli stessi essere esclusi pattiziamente, e dei danni di natura extracontrattuale verso gli agenti concorrenti.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1743

Massime precedenti Vedi: N. 26062 del 2013 Rv. 629089 - 01, N. 14667 del 2004 Rv. 575164 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 14759 del 10/05/2022** (Rv. **664694 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA FRANCESCA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (MAZZEO LORENZO) contro G. (NATALE EMANUELE ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/05/2016

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Omissione - Rilevabilità anche d'ufficio - Limiti - Segnalata dalla parte ma non rilevata dal giudice - Deducibilità nei successivi gradi - Esclusione.

L'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto all'art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001, vigente "ratione temporis", costituisce, al pari di quello di cui all'art. 412 bis c.p.c. - norme entrambe abrogate dalla l. n. 183 del 2010 - una condizione di procedibilità della domanda nel processo del lavoro, la cui mancanza deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c. e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, purché non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., con la conseguenza che ove l'improcedibilità dell'azione, ancorché segnalata dalla parte, non venga rilevata dal giudice entro il suddetto termine, la questione non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 31 com. 9, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 31 com. 16, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 65

Massime precedenti Vedi: N. 15956 del 2004 Rv. 575750 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 14669 del 09/05/2022** (Rv. **664693 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **BOGHETICH ELENA**. Relatore: **BOGHETICH ELENA**.

P. (AIAZZI ROBERTA) contro S. (BIAGINI DANIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/06/2017

140043 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA Estensione della domanda all'"an" ed al "quantum" o limitazione alla condanna generica - Accertamento del giudice del merito - Riferimento all'atto introduttivo - Necessità - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

L'accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica ovvero estesa al "quantum" attiene all'interpretazione della domanda, da condurre facendo esclusivo riferimento all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed è sottratto al sindacato di legittimità se correttamente motivato dal giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato la domanda, avente ad oggetto il trattamento

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

retributivo, proposta senza alcuna specificazione nè quantificazione delle somme pretese, come diretta ad ottenere una condanna generica al pagamento dei suddetti emolumenti e indennità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12650 del 2003 Rv. 566374 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13602 del 2019 Rv. 653921 - 01, N. 2467 del 2006 Rv. 586752 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 14672 del 09/05/2022 (Rv. 664701 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA.

I. (GRECO GENNARO) contro C. (GRUOSSO CARMINE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/02/2016

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Trattamento economico non previsto dalla contrattazione collettiva - Percezione - Diritto quesito del lavoratore - Esclusione - Ragioni - Volontarietà dell'erogazione - Irrilevanza.

Nel pubblico impiego privatizzato, non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, in quanto gli aspetti retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11645 del 2021 Rv. 661156 - 01, N. 31387 del 2019 Rv. 655995 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 (Rv. 664850 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MARCHESE LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/06/2016

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Docente a tempo determinato - Ferie - Mancata fruizione durante il periodo di sospensione delle lezioni - Indennità sostitutiva - Perdita - Condizioni - Fondamento.

103312 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE In genere.

Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 29/11/2007 art. 13, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 19, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 com. 8 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 54 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 55 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 56 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 20091 del 2018 Rv. 650118 - 01, N. 13613 del 2020 Rv. 658482 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 14270 del 05/05/2022 (Rv. 664611 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA.

M. (FESTUCCIA FABIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/05/2016

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Voce registrata da apparecchio elettronico - Dato personale ex art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 "ratione temporis" applicabile - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

La voce di una persona, registrata da un apparecchio elettronico, costituisce dato personale ex art. 4, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 196 del 2003, "ratione temporis" applicabile - secondo cui è tale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione -, se ed in quanto la voce in questione consenta di identificare la persona interessata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto riconducibile alla nozione di "dato personale" la voce degli studenti contenuta nella registrazione di una lezione effettuata da un docente, essendo le persone interessate facilmente identificabili in quanto componenti di una comunità ristretta).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 17440 del 2015 Rv. 636404 - 01, N. 12997 del 2009 Rv. 608520 - 01, N. 19270 del 2021 Rv. 661826 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 13973 del 03/05/2022 (Rv. 664848 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

S. (BARRA ANTONIO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/04/2016

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Giudici onorari di tribunale - Retribuzione prevista per i giudici togati - Attribuzione - Esclusione - Fondamento.

Ai giudici onorari di tribunale non può essere esteso il trattamento economico previsto per i magistrati togati, in quanto, quale riflesso della non omogeneità tra la figura del funzionario onorario e quella del pubblico dipendente (qual è, invece, il magistrato togato), vi ostano le differenze esistenti, non solo nelle modalità di accesso alla carica, ma anche quanto alla natura e all'esercizio delle funzioni espletate, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo, nonché alla durata dello svolgimento dell'attività giudiziaria, tendenzialmente indeterminata solo nel rapporto di pubblico impiego.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 42 septies CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 23 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 106, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10774 del 2020 Rv. 657872 - 01, N. 16 del 2002 Rv. 551357 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7099 del 2011 Rv. 616932 - 01, N. 11272 del 1998 Rv. 521313 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 13982 del 03/05/2022 (Rv. 664849 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

G. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/01/2016

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Successione di contratti di somministrazione a termine - Temporalità delle esigenze - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, la successione di contratti di somministrazione a tempo determinato è legittima, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e della disciplina di cui al d.lgs. n. 81 del 2015 (già d.lgs. n. 273 del 2006), quando non sia tale da eludere la natura necessariamente temporanea del lavoro tramite agenzia, dovendo attribuirsi alla normativa in materia un significato conforme alla direttiva 2008/104/CE sulla somministrazione, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha ritenuto l'illegittimità di plurimi contratti di somministrazione a termine, in forza dei quali il lavoratore era stato assunto da varie agenzie di somministrazione per essere destinato a svolgere sempre le medesime mansioni in favore dell'INPDAP, come ente utilizzatore, in un arco temporale pressoché ininterrotto di sei anni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 34 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 104, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 446 del 2021 Rv. 660248 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 13767 del 02/05/2022** (Rv. **664609 - 01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** Estensore: **MANCINO ROSSANA.** Relatore: **MANCINO ROSSANA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

M. (ANDREONI AMOS) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 22/01/2016

103088 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI Lavoratori stagionali - Aspettativa sindacale non retribuita - Contribuzione figurativa - Esclusione - Fondamento - Dubbi di legittimità costituzionale - Insussistenza.

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI In genere.

I lavoratori stagionali sono esclusi dal beneficio della contribuzione figurativa per il collocamento in aspettativa sindacale non retribuita, di cui all'art. 31 della l. n. 300 del 1970, atteso che l'art. 3 del d.lgs. n. 564 del 1996 ha introdotto, quale condizione per il relativo accreditamento, il decorso di un periodo lavorativo effettivo non inferiore ai sei mesi, che vanifica, di fatto, la possibilità di beneficiare, nel periodo del collocamento in aspettativa, della contribuzione figurativa per lavoratori il cui rapporto a termine ha, per sua natura e per tipo di attività cui inerisce, una durata inferiore a un anno, anche di pochi mesi, senza che sia possibile ricondurre più contratti stagionali ad un unico rapporto; né tale esclusione viola gli artt. 4, 35 e 39 Cost., in relazione alla posizione dei lavoratori in part-time ciclico, trattandosi di situazioni non comparabili, né sussiste una compromissione del diritto dei lavoratori stagionali all'azione sindacale, ben potendo gli interessi della categoria essere rappresentati mediante l'ordinaria attività di promozione e proselitismo in ambito aziendale o mediante l'assunzione, con i relativi oneri contributivi, quali dipendenti dell'organizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 564 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Costituzione art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 7698 del 2020 Rv. 657522 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 16710 del 24/05/2022** (Rv. **664743 - 01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.**

Relatore: **CALAFIORE DANIELA.**

I. (PASSARELLI MARIA) contro N. (NAPOLI PIERLUCIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 30/01/2020

129002 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE Assegno per il nucleo familiare - Presupposti - Svolgimento effettivo di attività lavorativa e ricorrenza del requisito reddituale di cui all'art. 2, comma 10, del d.l. n. 69 del 1988 - Onere della prova a carico dell'interessato - Sussistenza.

L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione - la cui ricorrenza deve essere provata

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 com. 10 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8973 del 2014 Rv. 630757 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6351 del 2015 Rv. 635091 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16599 del 23/05/2022 (Rv. 664742 - 01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

*C. (FERRARI MORANDI ESTER) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 10/12/2019*

129094 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - IN GENERE Assegno di invalidità - Incapacità di lavoro - Nozione - Riduzione della capacità specifica in misura inferiore a quella normativamente rilevante - Obbligo del giudice di accertare la riduzione della capacità generica - Esclusione - Fondamento.

La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della l. n. 222 del 1984 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicito (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicito si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3519 del 2001 Rv. 544656 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3912 del 2004 Rv. 570593 - 01, N. 16141 del 2018 Rv. 649289 - 01, N. 23522 del 2016 Rv. 641966 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15553 del 16/05/2022 (Rv. 664715 - 01)

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

*C. (BENEDETTO ANTONIO) contro S. (SANTILLO ANTONIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/09/2020*

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo omologato - Creditore anteriore - Azione esecutiva individuale nei confronti del garante dell'assuntore - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di concordato preventivo, il creditore anteriore ha diritto di esercitare, a propria tutela, l'azione esecutiva individuale, ai sensi dell'art. 184, comma 1, ultima parte, l.fall., nei confronti del garante dell'assuntore del concordato omologato del proprio debitore, per il trasferimento del suo patrimonio all'assuntore medesimo, avendone legittimazione quale titolare del relativo rapporto obbligatorio, in quanto beneficiario della garanzia che ad esso accede e dà origine ad un rapporto obbligatorio tra il garante e il creditore medesimo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 184 com. 1, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22913 del 2011 Rv. 619930 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14899 del 11/05/2022 (Rv. 664674 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PICCONE VALERIA. Relatore: PICCONE VALERIA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (MARELLI ALBERTO) contro R. (RIZZO NUNZIO)

Regola competenza

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Litispendenza - Regolamento di competenza - Ricorso per cassazione - Riunione - Esclusione.

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI In genere.

In tema di litispendenza, poiché ai sensi dell'art. 42 c.p.c., l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.c., non decide il merito della causa, e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, non va disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c., del ricorso ordinario per cassazione e del regolamento di competenza proposti avverso lo stesso provvedimento, in quanto il capo relativo alla pronuncia sulla litispendenza – essendo autonomo dagli altri e di tipo esclusivamente processuale – può essere impugnato soltanto con l'istanza di regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1782 del 1984 Rv. 433854 - 01, N. 2823 del 1973 Rv. 366392 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 1416 del 1989 Rv. 462244 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8975 del 2022 Rv. 664255 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 14899 del 11/05/2022** (Rv. **664674 - 02**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PICCONE VALERIA**. Relatore: **PICCONE VALERIA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (MARELLI ALBERTO) contro R. (RIZZO NUNZIO)

Regola competenza

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) In genere

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021264/2018 65020801

Massime precedenti Conformi: N. 21264 del 2018 Rv. 650208 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 14599 del 09/05/2022** (Rv. **664672 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **DE MARINIS NICOLA**. Relatore: **DE MARINIS NICOLA**.

D. (SANTOCHIRICO VINCENZO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 03/12/2019

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Maggiorazione contributiva da esposizione all'amianto - Prescrizione - Decorrenza - Dies a quo - Pensionamento - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all'INPS per il riconoscimento dell'esposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2856 del 2017 Rv. 642547 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27761 del 2020 Rv. 660064 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 14657 del 09/05/2022** (Rv. **664714 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

C. (MARELLI ALBERTO) contro R. (RIZZO NUNZIO)

Regola competenza

058143 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) Controversie di lavoro - Luogo di conclusione del contratto ex artt. 1335 e 1326 c.c. - Individuazione della competenza - Criteri - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
In genere.

In tema di controversie di lavoro, ai fini della individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, il meccanismo previsto dagli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione si è avuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la competenza del tribunale nel cui circondario risultava redatta la lettera di assunzione e iniziata la prestazione, in assenza di elementi che consentissero di ritenere una pattuizione "inter absentes" e dunque di radicare la competenza nel luogo ove si trovava la sede della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326 com. 1, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25402 del 2017 Rv. 645822 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3400 del 2021 Rv. 660638 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14236 del 05/05/2022 (Rv. 664607 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.

P. (IZZU CARLO) contro I. (MORAGGI DONATELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 09/11/2019

098058 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO Cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età - Automaticità - Sussistenza - Conseguenze - Disciplina della decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In materia di collocamento a riposo d'ufficio nel pubblico impiego, la cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, prevista per il lavoro pubblico sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, avviene in via automatica, non avendo la comunicazione di risoluzione del rapporto natura provvedimento o negoziale, ma di mera notizia e ricognizione dell'effetto ricollegato dalla legge all'evento; ne consegue che, trattandosi di una causa di risoluzione diversa e distinta dal licenziamento, ad essa non è applicabile la disciplina della decadenza dettata dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, che il legislatore, anche a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 183 del 2010, ha circoscritto a specifiche ipotesi normative non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14628 del 2010 Rv. 613787 - 01, N. 15125 del 2021 Rv. 661334 - 01

MAGGIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta
tributaria



Sez. 5 - , **Sentenza n. 17479 del 31/05/2022** (Rv. **664863 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Diff.)

G. (LUCISANO CLAUDIO) contro A.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 03/10/2018

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE "Ius superveniens" ex art. 23, comma 31, del d.l. n. 98 del 2011 - Applicabilità in sede di revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Condizioni - Fattispecie.

Lo "ius superveniens" introdotto dall'art. 23, comma 31, del d.l. n. 98 del 2011 che ha novellato l'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, è applicabile anche in sede di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, purché l'entrata in vigore si sia realizzata in un momento successivo alla proposizione del ricorso o del controricorso e l'innovazione normativa sia stata evidenziata, nel giudizio "a quo", con la memoria ex art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso per revocazione avverso un'ordinanza pronunciata dalla stessa Corte dalla quale risultava evidente la mancata percezione dell'avvenuta presentazione della memoria ex art. 378 c.p.c. in cui la suddetta modificazione normativa era stata invocata dal contribuente quale "lex mitior").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 31 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26479 del 2016 Rv. 642015 - 02

Sez. 5 - , **Sentenza n. 17479 del 31/05/2022** (Rv. **664863 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Diff.)

G. (LUCISANO CLAUDIO) contro A.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 03/10/2018

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Birra e bevande alcoliche - Accise - Versamento tardivo - Sanzione - Riduzione - Requisiti di cui all'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 dopo la modifica di cui all'art. 23, comma 31, del d.l. n. 98 del 2011 - Applicabilità anche ai giudizi in corso - Sussistenza - Fondamento - Limiti.

In tema di sanzioni per il ritardo nel versamento dell'accisa su birre e bevande alcoliche, l'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, è stato novellato dall'art. 23, comma 31, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, così permettendo che la riduzione della sanzione per il ritardato versamento dell'accisa, in caso di ritardo non superiore ai quindici giorni, operi per ogni ipotesi, dunque anche prescindendo dalla sussistenza di garanzia reale o personale per l'intero credito, trattandosi di requisito espunto, con applicabilità immediata di detta normativa, incidendo essa favorevolmente sull'entità della sanzione ed essendo quest'ultima l'oggetto dell'impugnazione prospettata in giudizio dal contribuente ed atteso il disposto dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 31 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 8751 del 2013 Rv. 626328 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17355 del 30/05/2022 (Rv. 664862 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (ROMANO CARLO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/02/2018

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notifica della cartella esattoriale a cittadino non residente nella Repubblica - Obblighi di comunicazione ex art. 60, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Violazione - Conseguenze - Permanenza degli obblighi - Limiti.

In tema di notifica di cartella esattoriale nei confronti di un contribuente straniero non residente, che non abbia comunicato all'Agenzia delle Entrate la propria residenza estera, ovvero non abbia effettuato la elezione di domicilio in Italia ai fini della notificazione degli atti tributari, deve ritenersi valida la notifica effettuata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto tali obblighi di comunicazione non vengono meno dopo l'anno di maturazione dell'obbligazione d'imposta ma persistono finché la pretesa fiscale permane e il cittadino straniero mantiene un rapporto fiscale con l'Erario italiano.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 5 CORTE COST.

Sez. 5 - , Sentenza n. 17192 del 27/05/2022 (Rv. 664730 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

P. (LEGNANI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/01/2012

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005812/2020 65737801

Massime precedenti Conformi: N. 5812 del 2020 Rv. 657378 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 17195 del 27/05/2022** (Rv. **664732 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (PIGNATONE ROBERTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 30/04/2014

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE IVA - Distacco di personale a favore di società a controllo pubblico - Contributi erogati a favore della società controllata - Applicabilità - Fondamento.

In tema di Iva, in ipotesi di distacco di personale a favore di società a controllo pubblico, sono imponibili i contributi erogati a favore della società controllata, atteso che tale società di capitali, quand'anche a partecipazione pubblica, non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ne posseggano le partecipazioni, operando la stessa, quale persona giuridica privata, comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale, sicché va escluso che per tale sola ragione sia priva del requisito dell'indipendenza che - secondo quanto previsto dall'art. 4 della Sesta Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, alla luce del quale va interpretato l'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 - costituisce il presupposto dell'imposta.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 18/02/1986 num. 7, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 8 com. 35

Massime precedenti Vedi: N. 529 del 2021 Rv. 660235 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 17193 del 27/05/2022** (Rv. **664731 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **HMELJAK TANIA**. Relatore: **HMELJAK TANIA**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (RECCA ANTONINO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 17/11/2011

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030927/2019 65602201

Massime precedenti Conformi: N. 30927 del 2019 Rv. 656022 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16691 del 24/05/2022** (Rv. **664861 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **DE MASI ORONZO**. Relatore: **DE MASI ORONZO**.

C. (BARRA SABRINA) contro H. (GANGEMI BRUNO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/12/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta provinciale di trascrizione - Natura - "Ius variandi" sotto la soglia statale - Ammissibilità - Esclusione - Ripristino della tariffa base inderogabile per legge - Principio del legittimo affidamento - Violazione - Insussistenza.

In tema di imposta provinciale di trascrizione, di cui all'art. 56 del d.lgs. n. 446 del 1997, in presenza di un tributo statale è fatto divieto alla provincia di variare la relativa tariffa al di sotto

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

della soglia fissata con il d.m. n. 435 del 1998, con la conseguenza che il ripristino, in via di autotutela, della tariffa nel rispetto di tale soglia, non pone un problema di successione nel tempo di regime tariffari differenti, non potendo esimersi la provincia dall'adottare una corretta imposizione, e senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento, che impedisce l'irrogazione di sanzioni e interessi nei confronti del contribuente che si sia conformato alle indicazioni erronee dell'amministrazione finanziaria lasciando comunque ferma l'applicazione dell'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 56, Decr. Minist. Finanze 27/11/1998 num. 435, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 5934 del 2015 Rv. 635008 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 16684 del 24/05/2022 (Rv. 664860 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

T. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 22/10/2014

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Giudicato esterno - Imposte periodiche - Effetto vincolante - Limiti - Operatività anche nei giudizi di rimborso - Sussistenza.

In tema di accertamento tributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d'imposta; tale effetto si verifica non solo rispetto agli atti impositivi in senso stretto, ma anche in caso di istanza di rimborso, fermo, rispetto a quest'ultima, il limite derivante dal maturare dell'eventuale decadenza o prescrizione, trattandosi di fatti ulteriori di carattere impedivo ed estintivo rispetto al diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38950 del 2021 Rv. 663418 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589696 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 16674 del 24/05/2022 (Rv. 664859 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LENOCI VALENTINO. Relatore: LENOCI VALENTINO.

A. (CARUSO ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/07/2014

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Conferimento di azienda in regime di neutralità fiscale - Condizioni - Successiva deduzione di un costo già dedotto in sede di conferimento - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di redditi di impresa, affinché operi la neutralità fiscale del conferimento di azienda, ai sensi dell'art. 176 del d.P.R. n. 917 del 1986 - che esclude la sussistenza di plusvalenze tassabili

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

o di minusvalenze deducibili - il conferente deve iscrivere nel proprio bilancio le partecipazioni ricevute in cambio del conferimento ad un valore pari a quello fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, mentre, ove vi siano disallineamenti tra valori fiscali e valori di bilancio, il conferitario deve indicare, in un prospetto apposito della propria dichiarazione, le eventuali differenze; inoltre, la deduzione di determinati costi in sede di conferimento, comportando una contrazione del valore dell'azienda conferita, impedisce che questi ultimi possano essere oggetto di una ulteriore e successiva deduzione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15358 del 2020 Rv. 658549 - 01, N. 12823 del 2021 Rv. 661229 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16472 del 23/05/2022 (Rv. 664729 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

J. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/06/2012

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Società di comodo - Test di operatività - Oggettive situazioni di carattere straordinario - Nozione - Prova a carico del contribuente - Contenuto.

In tema di società di comodo, la presunzione relativa di non operatività, prevista dall'art. 30 della l. n. 724 del 1994, può essere superata dal contribuente mediante la prova dell'esistenza di situazioni oggettive, di carattere straordinario, da valutarsi non in termini assoluti, bensì economici, in quanto inerenti alle effettive condizioni del mercato, idonee a dimostrare l'erroneità dell'esito quantitativo del test di operatività, ovvero dimostrando la sussistenza di un'attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale e, dunque, l'operatività reale della società.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4019 del 2019 Rv. 653061 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16472 del 23/05/2022 (Rv. 664729 - 02)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

J. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/06/2012

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016204/2018 64923002

Massime precedenti Conformi: N. 16204 del 2018 Rv. 649230 - 02

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16645 del 23/05/2022** (Rv. **664858 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

C. (UCKMAR VICTOR) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 05/05/2014

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Immobile adibito ad esercizio del culto - Esenzione - Presupposti - Riconoscimento della confessione religiosa da parte dello Stato - Necessità - Esclusione - Accertamento da parte del giudice - Criteri.

In materia di imposta sui rifiuti (TARI e TARSU), i Comuni, in armonia con il principio comunitario "chi inquina paga" e con gli artt. 62 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, possono prevedere che gli edifici adibiti a culto religioso siano esenti dal pagamento di imposta e come tali indicati nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente la mera classificazione catastale, né, se il contribuente non assolve all'onere di preventiva informazione tramite denuncia, la circostanza della destinazione a culto può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo; ai fini del godimento del beneficio fiscale, risulta poi irrilevante che la confessione religiosa non abbia stipulato le intese di cui all'art. 8, comma 3, Cost., potendo il giudice riconoscere la sua esistenza sulla base di indici presuntivi quali, esemplificativamente, il riconoscimento ai sensi dell'art. 2 della l. n. 1159 del 1929, o la circostanza che sia in fase di perfezionamento l'intesa di cui all'art. 8 Cost., oppure operare detto accertamento tramite l'esame dello statuto, che ne esprima chiaramente i caratteri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Legge 24/06/1929 num. 1159 art. 2, Costituzione art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 13740 del 2017 Rv. 644360 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16474 del 23/05/2022** (Rv. **665133 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (CERULLI IRELLI VINCENZO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 22/09/2014

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Allevamento di animali - Qualificazione come attività agricola - Condizioni - Reddito eccedente il limite di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), TUIR - Reddito d'impresa - Determinazione - Computo forfettario ex art 56 TUIR - Potere di accertamento - Sussistenza - Condizioni.

In tema di imposte sui redditi, l'attività di allevamento del bestiame non può essere ricondotta alla previsione dell'art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR e non può, quindi, essere considerata agricola se è esercitata oltre il limite indicato da tale disposizione; in tal caso, il reddito che eccede detto limite ha natura di reddito d'impresa la cui entità, predeterminata secondo i criteri di cui all'art. 56, comma 5, TUIR, non preclude all'amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento della sua reale consistenza in presenza di indici di capacità patrimoniale sproporzionata al reddito stimato a "forfait".

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32 com. 2 lett. B, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 22582 del 2006 Rv. 593423 - 01, N. 3487 del 2014 Rv. 630055 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 16097 del 19/05/2022 (Rv. 664725 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ZIZZO GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/06/2017

179416 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE Eccedenza detraibile IVA - Rimborso - Fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 a cautela dei controcrediti - Insussistenza dei controcrediti - Interessi sul credito per il rimborso vantato dal contribuente - Periodo di vigenza del fermo - Decorrenza - Mancata impugnazione del fermo - Irrilevanza.

In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, qualora l'amministrazione si sia valsa del fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, l'accertata insussistenza dei controcrediti a cautela dei quali il fermo era stato disposto comporta che il credito richiesto a rimborso produce interessi anche nel periodo di vigenza del fermo, con decorrenza dal momento in cui essi sono diventati esigibili, e ciò anche se il fermo non sia stato impugnato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 183

Massime precedenti Vedi: N. 1292 del 2020 Rv. 656610 - 01, N. 13808 del 2004 Rv. 575873 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 16106 del 19/05/2022 (Rv. 664723 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)*

C. (ARMANDOLA ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/11/2011

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Costi - Provvigioni passive - Imputabilità - Esercizio di competenza dei ricavi procurati dall'agente - Criteri.

In materia di determinazione del reddito d'impresa, il preponente può dedurre fiscalmente il costo delle provvigioni passive nel periodo d'imposta in cui i ricavi procurati dall'agente concorrono a formare il reddito del medesimo preponente, sempre che in tale esercizio siano rispettati i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità di cui all'art. 109, comma 1, TUIR.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17302 del 2014 Rv. 632387 - 01, N. 15752 del 2020 Rv. 658405 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Sentenza n. 16289 del 19/05/2022 (Rv. 664728 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ANTONUCCIO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 04/09/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza - Giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per benefici fiscali conseguenti ad eventi calamitosi - Disponibilità dei fondi stanziati ex art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 - Accertamento - Necessità - Ipotesi di incapienza - Attivazione delle procedure particolari di contabilità pubblica - Necessità - Ordine di pagamento in conto sospeso - Ammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falciata di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/06/2017 num. 91 art. 16 octies, Legge 03/08/2017 num. 123 art. 1, Decreto Legge 30/12/2019 num. 162 art. 29, Legge 28/02/2020 num. 8 art. 1, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 com. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4570 del 2020 Rv. 657315 - 01, N. 28108 del 2021 Rv. 662460 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 16093 del 19/05/2022 (Rv. 664722 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FIORENTINI STEFANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/05/2012

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Costi - Imputazione ad esercizi diversi da quello di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Doppia imposizione - Rimedio - Azione di rimborso - Decorrenza.

In tema di reddito d'impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l'erario, atteso che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 TUIR vigente "ratione temporis" (oggi art. 109 TUIR), sono vincolanti sia per il contribuente che per l'erario e, per la

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull'esistenza o meno di un danno erariale, per modo che appare decisamente irrilevante l'eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Conformi: N. 20805 del 2017 Rv. 645300 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16115 del 19/05/2022 (Rv. 664856 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)*

D. (MICCINESI MARCO) contro S. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/05/2016

031076 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - IN GENERE Contrassegno SIAE - Decadenza dal diritto al rimborso - Annullamento del regolamento che faceva salvi i rapporti pregressi - Rimozione di un impedimento di diritto - Esclusione - Fondamento.

In tema di contrassegno SIAE, la decadenza dal diritto al rimborso del tributo, seppure non legittimamente esigibile a causa della mancata notifica alla Commissione Europea della previsione relativa all'obbligo di cui all'art. 171 ter, comma 1, lett. d), della l. n. 633 del 1941, deve essere affermata anche a seguito dell'annullamento (con sentenza del Consiglio di Stato n. 584 del 2 febbraio 2012) del regolamento di attuazione della l. n. 248 del 2000 che faceva salvi i rapporti pregressi, da cui va escluso che sia derivata la rimozione di un impedimento di diritto in quanto al contribuente non era impedito di instaurare, immediatamente, un giudizio volto ad affermare la sussistenza del diritto al rimborso delle somme versate ex art. 181 bis della l. n. 633 del 1941, rientrando nella cognizione incidentale del giudice tributario anche la questione concernente la legittimità di disposizioni regolamentari non in linea con il diritto unionale.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 181 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12847 del 2019 Rv. 654248 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 16103 del 19/05/2022 (Rv. 664726 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

F. (SCALA ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 26/03/2014

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA - Rimborso - Mancato esercizio del potere accertativo entro il termine di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Mancato deposito di documentazione idonea a comprovare il credito - Conseguenze.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di rimborso IVA, qualora il contribuente abbia un debito maggiore di quello dichiarato e l'amministrazione finanziaria non abbia esercitato, entro il termine stabilito dall'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, il potere di accertamento del maggiore imponibile, quest'ultima non può recuperare la decadenza; nondimeno, ove la documentazione che il contribuente è tenuto a produrre in giudizio per ottenere il riconoscimento di quel credito che l'amministrazione gli ha negato, non sia tale da dimostrarne l'esistenza, il credito deve essergli negato, quale che sia il periodo di tempo trascorso dal momento in cui questo venne esposto in dichiarazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21766 del 2021 Rv. 662228 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 16080 del 18/05/2022 (Rv. 664721 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M. D'OVIDIO PAOLA. (Conf.)*

Z. (DE CARLO ANTONIETTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 22/05/2012

177388 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE Parte contumace - Impugnazione tardiva ex artt. 327, comma 2, c.p.c. e 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni.

Anche nel processo tributario la parte rimasta contumace, per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui agli artt. 327, comma 2, c.p.c. e 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha l'onere di dimostrare sia la pretesa causa di nullità della notificazione del ricorso avversario, sia che, in conseguenza di quel vizio, non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24899 del 2018 Rv. 650979 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15905 del 18/05/2022 (Rv. 664720 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **D'ORIANO MILENA.** *Relatore:* **D'ORIANO MILENA.**

G. (MANNINO RICCARDO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 21/11/2018

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Piccola proprietà contadina - Decadenza dai benefici - Esclusione della decadenza nei casi di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2011 - Società di persone e di capitali - Applicabilità - Condizioni.

In tema di agevolazioni di cui alla piccola proprietà contadina, l'esclusione della decadenza dai benefici, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, opera anche nelle ipotesi in cui l'affitto o la vendita vengano effettuate a favore di una società, sia essa di persone che di capitali, il cui oggetto sociale sia riconducibile all'art. 2135 c.c., e che abbia una compagine societaria

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l'originario beneficiario dell'agevolazione.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 11, Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6688 del 2014 Rv. 630529 - 01, N. 11282 del 2022 Rv. 664290 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 15666 del 17/05/2022 (Rv. 664718 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE.

G. (MAMMOLA DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/04/2015

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Rettifica della dichiarazione - Informative di amministrazioni estere riguardo ad indagini svolte nel proprio territorio - Utilizzabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di rettifica della dichiarazione IVA, tra gli "altri atti o documenti" in possesso dell'amministrazione, sui quali può fondarsi l'accertamento, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, rientrano anche le informative di amministrazioni estere riguardo ad indagini che, per essere svolte in territorio estero in materia di imposte armonizzate, non potrebbero essere compiute dall'Amministrazione italiana, derivando l'efficacia probatoria di tali fonti dal sistema stesso dell'IVA, quale imposta armonizzata, secondo l'art. 65 del citato d.P.R. n. 633 e l'art. 55 del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, oltre che dalla normativa unionale e internazionale di riferimento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 65, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 55, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21352 del 2012 Rv. 624479 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 15676 del 17/05/2022 (Rv. 664724 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

L. (ZANGHI' CARLO) contro C. (MIANO GIOVANNA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 18/01/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tarsu - Stabilimenti balneari - Art. 77 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di Tarsu, l'art. 77 del d.lgs. n. 507 del 1993, in base al quale i comuni devono istituire la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche, non è applicabile ai concessionari del lido, atteso che questi ultimi, in virtù della concessione pluriennale, detengono stabilmente l'area, sebbene l'esercizio dell'attività di balneazione sia limitato nel tempo.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 77, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68 com. 2 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 31460 del 2019 Rv. 656023 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 15676 del 17/05/2022 (Rv. 664724 - 02)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

L. (ZANGHI' CARLO) contro C. (MIANO GIOVANNA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 18/01/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tarsu - Art. 1, comma 184, lett. a) della l. 296 del 2006 - Interpretazione - Proroga del tributo previgente - Conseguenze - Immutabilità della tariffa - Esclusione.

In tema di Tarsu, il comma 184, lett. a), dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, nel prevedere che, in attesa della completa attuazione del d.lgs. n. 152 del 2006, resti invariato, sino al 2009, il regime di prelievo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006, non ha inteso rendere immutabili le previgenti tariffe, ma prorogare il tributo previgente, in alternativa a quello neoistituito, con tutto il relativo sistema normativo, ivi compreso il potere regolamentare dei comuni, i quali, di conseguenza, hanno il potere di aumentare o diminuire le tariffe.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 184 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 5 - , Sentenza n. 15668 del 17/05/2022 (Rv. 664741 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore: D'ANGIOLELLA ROSITA. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

P. (PERRONE LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/07/2013

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE "Transfer pricing" - Determinazione dei prezzi di trasferimento - Linee guida OCSE sul metodo del margine netto della transazione - Applicabilità - Criteri.

In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del "transfer pricing", cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, impone la determinazione dei prezzi ponderati di trasferimento per operazioni similari poste in essere da imprese concorrenti sul mercato, al cui fine è possibile utilizzare il metodo elaborato dall'Ocse che si basa sulla determinazione del margine netto della transazione (cd. "TNMM"), a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3, Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13571 del 2021 Rv. 661309 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 15670 del 17/05/2022 (Rv. 664719 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (CARUSO ENRICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/06/2012

178417 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Contratti di assicurazione caratterizzati da finalità di investimento - Cedola periodica - Assoggettabilità all'imposta sostitutiva ex art. 26 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 - Condizioni - Fondamento.

In tema di contratti di assicurazione con finalità di investimento, in cui il rendimento è ancorato all'andamento di indici di mercato, le cedole periodiche, essendo configurabili come prestazioni in forma di capitale, sono assoggettate all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, nei limiti della differenza tra ammontare percepito e premi pagati, da calcolarsi alla cessazione del rapporto, poiché solo in tale momento, non essendo previsto l'obbligo di erogare un capitale minimo garantito, è possibile verificare se l'importo delle cedole ecceda i premi versati.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44 com. 1 lett. G, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 45 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 ter CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15442 del 16/05/2022 (Rv. 664717 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (STASI ALESSANDRA)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 04/05/2015

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 - Pendenza di procedimento penale per reati connessi all'accertamento tributario - Diniego di definizione - Illegittimità - Ragioni.

In tema di contenzioso tributario, l'assenza di definitività del procedimento penale avente per oggetto l'accertamento di fatti di reato idonei a incidere sull'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, ed in particolare sulla liquidazione dell'importo dovuto, non osta alla definizione agevolata della lite, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, sia perché inidonea a rendere indeterminabile la somma dovuta per la definizione agevolata della controversia, sia perché l'Amministrazione finanziaria può sempre procedere al recupero degli importi indebitamente non versati, anche attraverso il procedimento di revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., ove il definitivo accertamento penale ne faccia insorgere i presupposti.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31804 del 2019 Rv. 655947 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 15439 del 16/05/2022 (Rv. 664716 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

U. (SANTANGELI FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 26/10/2016

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Atto di appello - Difformità tra la copia notificata e quella depositata - Inammissibilità dell'appello ex art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Condizioni.

In tema di processo tributario, la difformità tra l'atto di appello depositato davanti alla commissione tributaria e quello notificato alla controparte determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, soltanto nel caso in cui sia di carattere sostanziale, cioè tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell'atto e, quindi, da rendere incerti il "petitum" e la "causa petendi" dell'azione proposta, comportando una lesione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13058 del 2017 Rv. 644244 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15645 del 16/05/2022 (Rv. 664740 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

D. (MICCINESI MARCO) contro S. (MANDEL MAURIZIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/12/2016

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Istanza di rimborso fondata su decisione della Corte di Giustizia - Termine - Decorrenza - Data del versamento - Operatività dei principi in tema di "overruling" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di rimborso di tributo dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia, il termine di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorre dalla data del versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà, non operando i principi in tema di "overruling", configurabile solo con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tardiva l'istanza di rimborso delle somme versate alla SIAE per l'acquisto di contrassegni ex art. 181 bis della l. n. 633 del 1941, essendo decorsi oltre due anni dalla data dei singoli versamenti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 181 bis, DPCM 23/02/2009 art. 6 com. 8

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 22345 del 2018 Rv. 650232 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6855 del 2020 Rv. 657394 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4135 del 2019 Rv. 652852 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 15432 del 13/05/2022 (Rv. 664606 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore: D'ANGIOLELLA ROSITA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

D. (DAMASCELLI ANTONIO) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BARI, 23/03/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rimozione in autotutela dell'avviso di accertamento - Sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio - Sussistenza - Decreto presidenziale di cessazione della materia del contendere - Legittimità - Ragioni.

In tema di accertamento delle imposte, la rimozione da parte dell'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, dell'avviso di accertamento impugnato, determina il venir meno di ogni interesse del contribuente all'accertamento dell'infondatezza della pretesa fiscale impugnata, con conseguente cessazione della materia del contendere, che può essere dichiarata in primo grado anche con decreto presidenziale reso "inaudita altera parte", atteso che tale provvedimento è comunque reclamabile ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992, garantendo, quindi, il diritto di difesa alla parte che ne abbia interesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Costituzione art. 111

Sez. 5 - , Sentenza n. 15430 del 13/05/2022 (Rv. 664605 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore: D'ANGIOLELLA ROSITA. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 19/12/2013

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Istanza di definizione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 - Effetto sospensivo del termine per impugnare - Applicabilità dell'art. 155, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento con adesione, qualora il termine di sospensione di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, cada in un giorno festivo, non si applica il principio della proroga di diritto al successivo giorno non festivo di cui all'art. 155, comma 4, c.p.c., atteso che il decorso di detto termine non comporta l'acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza dall'esercizio di una facoltà, essendo volto solo a garantire al contribuente uno "spatium deliberandi" finalizzato a valutare l'opportunità di proporre la relativa istanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 22878 del 2017 Rv. 645652 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15324 del 13/05/2022** (Rv. **664604 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **D'ORIANO MILENA**. Relatore: **D'ORIANO MILENA**.

A. (DI TRAGLIA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/03/2019

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Imposta di registro - Benefici - Decadenza dell'amministrazione dall'esercizio della pretesa tributaria - Individuazione - Decorrenza - Criteri.

In tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina relative all'imposta di registro, nell'ipotesi in cui il contribuente, intendendo fruire dei relativi benefici, all'atto della registrazione si limiti a dichiarare di possedere i requisiti di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 604 del 1954, senza consegnare al pubblico ufficiale rogante la relativa certificazione, e ometta, altresì, di attivare la procedura di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge, producendo l'attestazione provvisoria, trova applicazione il termine di decadenza triennale per l'esercizio della pretesa tributaria, di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con decorrenza dalla data di registrazione dell'atto e non dalla scadenza dell'ulteriore triennio di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 604 del 1954, rilevante con riferimento al diverso caso in cui l'acquirente abbia richiesto l'applicazione dei benefici in via provvisoria, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 4.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, Decreto Legge 23/10/1996 num. 542 art. 2 com. 1, Legge 23/12/1996 num. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25438 del 2015 Rv. 638162 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15060 del 12/05/2022** (Rv. **664599 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (BARBARA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 08/11/2012

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Detrazione dell'imposta - Presentazione della relativa dichiarazione - Termini e condizioni.

In tema di impugnazione dell'avviso di sospensione di rimborsi IVA, il diritto alla detrazione dell'imposta, in applicazione della previsione di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, va esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto, non essendo sufficiente la semplice indicazione del credito nella prima dichiarazione utile, fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso del credito per il quale si è maturata la decadenza dall'esercizio del diritto di detrazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 19938 del 2018 Rv. 649829 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 14935 del 11/05/2022** (Rv. **664707 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **D'ORIANO MILENA**. Relatore: **D'ORIANO MILENA**. P.M. **ALOISI MIRTO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 23/01/2019

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
Piccola proprietà contadina - Possibilità di richiedere l'agevolazione in base ad un requisito soggettivo diverso da quello dichiarato al momento del rogito - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente che non abbia dimostrato il possesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto, dichiarato al momento del rogito per ottenere il beneficio fiscale, non può successivamente pretendere il richiesto beneficio sulla base del diverso requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale, seppur equipollente ai fini del riconoscimento, in quanto, poiché i poteri di accertamento del tributo si esauriscono quando l'atto viene sottoposto a tassazione, non è possibile mutare il titolo dell'attribuzione e la decadenza dall'agevolazione concessa preclude qualsiasi accertamento sulla base di diversi presupposti normativi o di fatto.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1 com. 4, Decreto Legge 30/12/2009 num. 194, Legge 26/02/2010 num. 25, Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 24655 del 2018 Rv. 651104 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 14941 del 11/05/2022** (Rv. **664598 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

G. (CORSINI GUIDO) contro R. (CEDERLE MARCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/12/2017

181323 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI REGIONALI - TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE Tasse automobilistiche - Riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni - Criteri - Fattispecie.

In tema di riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni in materia di tasse automobilistiche, il criterio di concorrenza si identifica nel principio secondo cui la legislazione statale detta principi generali di coordinamento attinenti alla determinazione della misura del tributo, nel cui ambito alla legislazione regionale è consentito identificare in dettaglio gli altri elementi fondamentali dell'imposizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la l.r. Lombardia n. 10 del 2003, avente a oggetto ipotesi di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i disabili, rispettosa dei criteri di riparto della legislazione concorrente in materia, atteso che le disposizioni regionali non modificavano in alcun modo i limiti minimi e massimi del tributo imposti dalla legislazione statale in materia).

Riferimenti normativi: DPR 05/02/1953 num. 39 CORTE COST., Legge 05/05/2009 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/05/2011 num. 68 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 14/07/2003 num. 10 art. 44

Sez. 5 - , Sentenza n. 14893 del 11/05/2022 (Rv. 664706 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

I. (DELLA VALLE EUGENIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/02/2015

177456 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE Processo tributario - Sentenze impugnabili o impugnate per cassazione - Revocazione ordinaria - Regime anteriore alla modifica dell'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Ammissibilità - Fondamento.

Nel processo tributario, l'impugnazione per revocazione per i motivi previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. - anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 156 del 2015, che ha modificato l'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - è ammissibile nei confronti delle sentenze d'appello avverso le quali sia stato già proposto ricorso per cassazione o sia pendente il termine per proporlo, poiché nel giudizio di cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto, né rivalutazioni del giudizio sul fatto compiuto dal giudice d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64 com. 1, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. CC CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 12784 del 2018 Rv. 648664 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5398 del 2016 Rv. 639037 - 01, N. 22385 del 2017 Rv. 645999 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14690 del 10/05/2022 (Rv. 664703 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

C. (TUROLLA ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 15/12/2014

279522 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE Radiofonia mobile - Tassa di concessione governativa - Abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973 - Irrilevanza - Persistenza della tassa - Fondamento - Incompatibilità con la disciplina comunitaria - Esclusione.

In tema di radiofonia mobile, l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973, ad opera dell'art. 218 del d.lgs. n. 259 del 2003, non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 cit. Va, infatti, esclusa - come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con l'art. 2, comma 4, del d.l. n. 4 del 2014, conv. con modif. in l. n. 50 del 2014, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione - una differenziazione di regolamentazione tra "telefoni cellulari" e "radio-trasmittenti", risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al d.lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

la messa in commercio, al d.lgs. n. 269 del 2001 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicché il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all'art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell'art. 219 del medesimo d.lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare "nuovi o maggiori oneri per lo Stato", e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Né, in ogni caso, l'applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l'esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/05/2001 num. 269, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 160, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 218, Decreto Legisl. 28/05/2012 num. 70, Decreto Legge 24/01/2014 num. 4 art. 2 com. 4, Legge 28/03/2014 num. 50, DPR 26/10/1972 num. 641 CORTE COST., DPR 28/03/1973 num. 156 art. 318

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9560 del 2014 Rv. 630840 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14850 del 10/05/2022 (Rv. 664705 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (VOZZA ANGELO)
Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/11/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Processo tributario - Estinzione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018 - Istanza di revoca del decreto di estinzione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di processo tributario, ove sia stata dichiarata l'estinzione del processo ex art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, poiché il contribuente, dopo aver aderito alla definizione agevolata della controversia, non ha depositato l'istanza di trattazione, l'istanza di revoca di tale declaratoria, proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., al fine di far constatare l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata, con conseguente estinzione del giudizio, è inammissibile per carenza di interesse, attesa l'identità tra l'esito processuale attuale e quello perseguito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1518 del 2016 Rv. 638457 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14786 del 10/05/2022 (Rv. 664704 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ELEFANTE TULLIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/06/2018

179789 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI E CONTRATTI VITALIZI - IN GENERE Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli a motore - Erroneo versamento in favore di Provincia diversa da quella dove è ubicato il P.R.A. ove è iscritto il veicolo - Conseguenze.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Qualora l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli a motore, in sede di versamento mensile ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. n. 1216 del 1961, sia stata erroneamente corrisposta ad una provincia diversa da quella dove è ubicata la sede del P.R.A. in cui il veicolo assicurato è iscritto, l'amministrazione finanziaria che sia venuta a conoscenza, d'ufficio o su iniziativa del contribuente stesso, dell'indebito pagamento, è tenuta a riversare alla provincia competente l'imposta indebitamente versata alla provincia incompetente, dal momento che la pretesa impositiva è soddisfatta e la ripartizione del gettito è rispettata; diversamente, il contribuente sarebbe costretto a chiedere il rimborso alla provincia incompetente soltanto dopo aver versato l'imposta destinata a quella competente, con maggiorazione di interessi e sanzioni amministrative, così subendo il trattamento previsto per un omesso pagamento a fronte di un pagamento meramente erroneo.

Riferimenti normativi: Legge 29/10/1961 num. 1216 art. 9 com. 1

Sez. 5 - , **Sentenza n. 14493 del 09/05/2022** (Rv. **664702 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

F. (DOGLIO ITALO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 13/03/2014

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Minusvalenze relative a cessione effettuate prima del 1° gennaio 2006 - Applicabilità della clausola generale antielusiva di cui all'art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e non dell'art. 5 quinquies comma 1 del d.l. n. 203 del 2005 - Sindacato della pubblica amministrazione - Limiti - Fattispecie.

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI In genere.

In tema di minusvalenze relative a cessioni effettuate prima del 1° gennaio 2006 non trova applicazione, "ratione temporis", il disposto dell'art. 5 quinquies, comma 1, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif., in l. n. 248 del 2005, ma esclusivamente la clausola generale di cui all'art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che incombe sull'amministrazione finanziaria, che intenda contestare l'esistenza di condotte elusive, l'onere di dimostrare che il complesso delle forme giuridiche impiegate avesse carattere anomalo o inadeguato rispetto all'operazione economica intrapresa, in considerazione delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, irragionevoli in una normale logica di mercato, sia il vantaggio fiscale che, da tale manipolazione, sarebbe derivato a favore del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il sindacato dell'amministrazione finanziaria su una cessione di partecipazioni societarie con minusvalenze interamente deducibili, fondato sulla mera tempistica della cessione delle azioni, rispetto alla distribuzione dei dividendi, evidenziando l'insussistenza di mezzi alternativi attraverso i quali sarebbe stato possibile raggiungere lo stesso risultato consistente nella dismissione delle partecipazioni).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 89 com. 2, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 5 quinquies, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21221 del 2006 Rv. 593682 - 01, N. 31772 del 2019 Rv. 656457 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 14329 del 05/05/2022** (Rv. **664594 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 28/04/2021

178450 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Somme percepite dal dipendente a titolo risarcitorio - Reddito imponibile - Configurabilità - Danno da "perdita di chance" - Esclusione - Fondamento.

In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente); non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di "chance" di accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), essendo, peraltro, irrilevante che, ai fini della determinazione del "quantum debeatur", si faccia riferimento al c.c.n.l. di comparto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 10244 del 2017 Rv. 643933 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5108 del 2019 Rv. 652645 - 01, N. 25471 del 2018 Rv. 650718 - 01, N. 2472 del 2021 Rv. 660335 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 14355 del 05/05/2022** (Rv. **664595 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**.

F. (CARLIN MONICA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 04/09/2017

179605 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI Esenzione a favore di soggetti portatori di handicap fisico o psichico - Art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000 - Condizioni - Art. 3 della l. n. 104 del 1992 - Rilevanza - Esclusione.

In tema di tassa automobilistica, il presupposto dell'agevolazione di cui all'art.30, comma 7, della l. n. 388 del 2000, prevista in favore dei soggetti portatori di handicap fisico o psichico, è l'accertamento in concreto della "grave limitazione della capacità di deambulazione", anche in assenza del requisito dell'adattamento del veicolo, non assumendo, invece, rilevanza la ricorrenza della connotazione di gravità dell'handicap di cui all'art. 3 della l. n. 104 del 1992, la cui nozione, non richiamata dall'art.30 citato, viene riferita non alla deambulazione in sé, ma alla valutazione globale dell'autonomia della persona disabile ed alla necessità di un'assistenza individuale e relazionale di tipo permanente.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 30 com. 7, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13967 del 2017 Rv. 644589 - 01, N. 28324 del 2021 Rv. 662816 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13835 del 03/05/2022 (Rv. 664651 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

U. (PIOVANI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/02/2017

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Atti negoziali - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 - Natura antielusiva - Esclusione - Conseguenze - Contraddittorio endoprocedimentale - Necessità - Esclusione.

In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017, detta una regola interpretativa e non antielusiva, di talché l'avviso di liquidazione emesso in applicazione di tale disposizione non soggiace all'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto per l'utilizzazione delle disposizioni antielusive.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 lett. A CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 8619 del 2018 Rv. 647729 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 13983 del 03/05/2022 (Rv. 664652 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

C. (TOMASSINI ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 27/02/2017

178406 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO Competenza territoriale degli uffici - Individuazione - Soggetto residente in Paese a fiscalità privilegiata - Mancata contestazione - Criterio del reddito prodotto in Italia - Rilevanza - Elezione del domicilio fiscale per redditi prodotti in Italia - Irrilevanza.

In caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata, ove l'amministrazione finanziaria non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell'Ufficio che procede all'accertamento del reddito si determina, al pari di qualunque cittadino non residente in Italia, in base al Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato, senza che abbia rilievo l'eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 com. 2 CORTE COST.

Sez. 5 - , **Sentenza n. 13988 del 03/05/2022** (Rv. **664592 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **VITIELLO MAURO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 13/10/2015

177524 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 032257/2018 65217701

Massime precedenti Conformi: N. 32257 del 2018 Rv. 652177 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 13718 del 02/05/2022** (Rv. **664650 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (GIOVANNINI ALESSANDRO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/05/2014

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Operazioni con società infra-gruppo - Opzione per il cd. consolidato mondiale - Artt. 130 e 131 TUIR - "Transfer pricing" - Rapporti - Interferenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di operazioni con società infra-gruppo, le discipline del "transfer pricing" e del consolidato mondiale - rispettivamente previste dall'art. 110, comma 7, in relazione all'art. 9, comma 3, e dall'art. 130 e ss. del TUIR - sono distinte ed autonome, sicché esse non interferiscono reciprocamente e vanno separatamente applicate, essendo gli effetti dell'opzione per la tassazione di gruppo delimitati dalla specifica previsione di cui all'art. 131 dello stesso TUIR.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 130, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 131

Sez. 5 - , **Sentenza n. 13712 del 02/05/2022** (Rv. **664593 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

S. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/03/2014

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Redditi di impresa - Perdite su crediti - Assoggettamento del debitore a procedure concorsuali o dichiarazione di fallimento - Automatismo della deducibilità - Presupposto - Esistenza dell'operazione economica sottostante - Necessità.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di perdite su crediti con riferimento a riprese per imposte dirette, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), si determina, in virtù dell'art. 101, comma 5, del TUIR, una presunzione con effetto automatico dell'esistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma la presunzione opera sul logico presupposto dell'esistenza dell'operazione economica sottostante, e, dunque, del rapporto di debito-credito cui l'asserita perdita afferisce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15218 del 2021 Rv. 661562 - 01, N. 24012 del 2018 Rv. 651266 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16871 del 25/05/2022 (Rv. 664727 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MICELI EMANUELE)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 05/02/2020

178454 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA Società in nome collettivo - Recesso del socio - Opponibilità all'amministrazione finanziaria - Iscrizione nel registro delle imprese - Necessità - Onere probatorio a carico del contribuente - Sussistenza.

In tema di IRPEF, e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, il socio di società in nome collettivo che non provveda tempestivamente - in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della quota - a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese della modifica dell'atto costitutivo, o non provi che l'amministrazione finanziaria ne fosse a conoscenza, non può opporre, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul suo reddito di partecipazione, la perdita della qualità di socio non iscritta e non comunicata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2193, Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2290, Cod. Civ. art. 2295, Cod. Civ. art. 2296, Cod. Civ. art. 2300, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2812 del 2002 Rv. 552566 - 01, N. 6230 del 2013 Rv. 625944 - 01, N. 19797 del 2015 Rv. 637329 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16372 del 20/05/2022 (Rv. 664919 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (TINELLI GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/09/2019

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imposta di registro - Vendita sottoposta a condizione sospensiva - Termine di decadenza dall'agevolazione in caso di mancata vendita entro il triennio - Decorrenza.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di imposta di registro, in caso di vendita immobiliare sottoposta a condizione sospensiva, la retroattività dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 1360 c.c., riguarda le parti, ma non può essere opposta a soggetti terzi, quale l'amministrazione finanziaria, per computare retroattivamente dei termini ad un periodo in cui non era possibile o certo l'esercizio di una determinata facoltà; pertanto, fino a quando non si sia avverata la condizione, non sorge il potere dell'ufficio di accertare la sussistenza o meno dell'agevolazione e disporre la decadenza per mancata alienazione dell'immobile entro il triennio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1360, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 28561 del 2019 Rv. 655897 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14043 del 04/05/2022 (Rv. 664673 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MARTINI ELENA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 31/07/2019

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Gratuità di trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche - Art. 47 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicazione - Richiesta delle formalità da parte del concessionario - Necessità.

In tema di agevolazioni fiscali, l'art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 deve essere interpretato restrittivamente, sicché per l'esenzione di imposta in esso prevista - con riguardo a trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche - è necessario che la richiesta delle formalità provenga dal concessionario della riscossione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 47 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18104 del 2021 Rv. 661784 - 01

MAGGIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e
comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sez. U - , **Sentenza n. 15236 del 12/05/2022** (Rv. **664662 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BRUGNOLETTI MASSIMILIANO)
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 31/05/2021

060 CORTE COSTITUZIONALE - 067 SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IN GENERE

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IN GENERE
Sentenze della Corte costituzionale - "Obiter dictum" - Rilevanza - Funzione orientativa - Sussistenza - Fondamento.

Nelle sentenze della Corte costituzionale, diversamente che in quelle del giudice comune, l'"obiter dictum", pur andando al di là della "ratio" della decisione del caso concreto, non costituisce una mera divagazione argomentativa, ma svolge una funzione orientativa, poiché le affermazioni di principio contenute nelle motivazioni di tali pronunce vanno considerate sempre nella loro totalità, avendo di mira la tutela di norme, valori e attribuzioni costituzionali, in una continua dialettica tra astratto e concreto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134

2. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 15122 del 12/05/2022** (Rv. **664661 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

A. (FANTINI UMBERTO) contro C.

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 075 REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Regolamento preventivo di giurisdizione - Proposizione da parte del soggetto che ha proposto il giudizio di merito - Ammissibilità - Condizioni - Ragionevoli dubbi sulla giurisdizione - Necessità - Fattispecie.

Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio di merito sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in via definitiva ed immodificabile, per evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dallo stesso soggetto che aveva adito il giudice amministrativo per ottenere l'annullamento del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per mancata utilizzazione, evidenziando che il dubbio era dipeso dall'erronea indicazione, nello stesso provvedimento della P.A., dell'autorità giudiziaria competente per l'impugnazione).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 41, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 32727 del 2018 Rv. 652096 - 01

3. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15017 del 11/05/2022 (Rv. **665114 - 01**)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

A. (ROMANO GIUSEPPE) contro I. (GEMMA ANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/12/2020

044 COMPETENZA CIVILE - 022 FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Incompetenza territoriale - Adesione della parte opposta - Pronuncia del giudice sulle spese - Esclusione - Fondamento.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 007 CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 38

Massime precedenti Conformi: N. 25180 del 2013 Rv. 628767 - 01

4. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

Sez. 2 - , Sentenza n. 16831 del 24/05/2022 (Rv. **664921 - 01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

D. (VITO AUGUSTO) contro T. (ZAMPI LUCIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 132 DESIGNAZIONE E DETERMINAZIONE UDIENZE

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - DESIGNAZIONE E DETERMINAZIONE UDIENZE Ricusazione - Termine ex art. 52, comma 2, c.p.c. - Fondamento - Unicità del mezzo per far valere il difetto di capacità del giudice - Conseguenze - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 140 RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In genere.

L'istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima della udienza, in applicazione dell'art. 52, comma 2, c.p.c., atteso che la fattispecie contemplata da tale norma - quella cioè in cui "al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa" - resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

collegio che il ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezione dell'avviso d'udienza, in correlazione alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria. Peraltro, non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l'onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato tale principio in un'ipotesi in cui l'istanza di ricusazione era fondata sull'omessa pronuncia dell'ordinanza di estinzione del giudizio, ritenuta, peraltro, non rientrante tra le ipotesi tipiche).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 52, *Massime precedenti Vedi*: N. 26223 del 2014 Rv. 633417 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 55 del 1984 Rv. 432932 - 01

5. SPESE PROCESSUALI

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022 (Rv. **664685 - 02**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

C. (CHIRICO UGO MARIA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/03/2017

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese processuali - Presentazione della nota spese - Richiesta di liquidazione di una somma specificamente individuata - Potere del giudice di riconoscere un importo superiore quale rimborso spese - Esclusione.

In tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp.att.c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 17057 del 2019 Rv. 654402 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8824 del 2017 Rv. 643908 - 01, N. 18905 del 2017 Rv. 645162 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022 (Rv. **664685 - 01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

C. (CHIRICO UGO MARIA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/03/2017

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione delle spese processuali dopo il d.m. n. 55 del 2014 - Entro i parametri minimi

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

e massimi - Controllo di legittimità - Esclusione - Liquidazione in aumento o in diminuzione
- Esigenza di motivazione - Sussiste.

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 2386 del 2017 Rv. 642544 - 01, N. 89 del 2021 Rv. 660050 - 02

6. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15734 del 17/05/2022 (Rv. 665101 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

D. (BERARDI DANIELE) contro G. (CONSOLO GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 20/03/2019

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 070 ULTRA ED EXTRA PETITA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA
Vizio di ultrapetizione - Presupposti - Valutazione dei mezzi di prova dedotti dalle parti - Configurabilità - Esclusione.

Il potere del giudice di pronunciare entro i confini delle domande proposte dalle parti si rapporta ai soli elementi essenziali delle stesse, rappresentati dalla "causa petendi" e dal "petitum", sicché non integra vizio di ultrapetizione la valutazione dei mezzi di prova dedotti dalle parti, relativamente ai fatti sui quali permanga la contestazione tra le medesime.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 324

Massime precedenti Vedi: N. 16608 del 2021 Rv. 661686 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14324 del 05/05/2022 (Rv. 665076 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO.

L. (SCOTTO FELICE) contro R. (ROTONDI ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/12/2020

138 PROVA CIVILE - 245 RENDIMENTO DEI CONTI

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI Domanda di rendiconto - Effetti - Condanna al pagamento delle somme dovute - Necessità di espressa richiesta - Esclusione - Fondamento.

La domanda di rendimento del conto include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, comma 2, e 264, comma 3, c.p.c., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento; ne consegue che non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 263 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 264 com. 3

Cod. Civ. art. 723

Cod. Civ. art. 1116

Massime precedenti Conformi: N. 2148 del 2014 Rv. 629485 - 01

7. MEZZI DI PROVA IN GENERALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15248 del 12/05/2022** (Rv. **664773 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.**

Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

N. (DARA GABRIELE) contro C. (SANTUCCI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/04/2018

138 PROVA CIVILE - 064 CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - Dichiarazioni di fatti a sè sfavorevoli, rese in ordine a diritti indisponibili in materia di diritti familiari - Confessione - Configurabilità - Esclusione - Libera valutazione da parte del giudice - Potere - Sussistenza.

Le ammissioni delle parti in ordine a diritti indisponibili ed in cause aventi ad oggetto diritti familiari non possono assumere valore di confessione in senso stretto e, quindi, di prova legale. Ciò non esclude, tuttavia, che il Giudice possa utilizzare dette ammissioni quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili in unione con altri elementi probatori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 116

Massime precedenti Conformi: N. 1170 del 1997 Rv. 502282 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15142 del 12/05/2022** (Rv. **664827 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

M. (SIGNORE GIOVANNA) contro O. (CECHELLA CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/04/2018

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138 PROVA CIVILE - 155 INTERVENTO DEL P.M.

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. Presentazione della querela - Omessa comunicazione al P.M. - Nullità del procedimento - Anche in caso di successiva declaratoria di inammissibilità della querela - Sussistenza - Ragioni.

142 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - 010 OBBLIGATORIO

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO In genere.

In tema di querela di falso incidentale, una volta intervenuta l'autorizzazione ex art. 222 c.p.c., l'omessa comunicazione al P.M. della pendenza del relativo procedimento ne determina la nullità, rilevabile d'ufficio, anche qualora lo stesso si concluda con la declaratoria di inammissibilità della querela, dal momento che, all'esito del vaglio preliminare, risulta ormai coinvolto il generale interesse all'intangibilità della fede pubblica dell'atto che l'organo requirente è chiamato a tutelare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 70, Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 158

Massime precedenti Vedi: N. 27402 del 2018 Rv. 650938 - 01, N. 12254 del 2020 Rv. 658445 - 01

8. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16038 del 18/05/2022 (Rv. **664783 - 01**)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

D. (FERRARA ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 26/10/2020

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 060 "IUS SUPERVENIENS"

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - Sopravvenienza tra la data di deliberazione e la data di pubblicazione della sentenza - Applicazione della nuova disciplina - Necessità.

L'esistenza della sentenza civile è determinata (salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati), dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ed il suo dispositivo è atto privo di rilevanza giuridica esterna e di definitività. Ne consegue che, nell'ipotesi di entrata in vigore una nuova normativa (dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso) nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1 com. 1 lett. E, Cod. Proc. Civ. art. 133, Cod. Proc. Civ. art. 279

Massime precedenti Conformi: N. 9367 del 2016 Rv. 639902 - 01, N. 5855 del 2000 Rv. 536286 - 01

9. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14879 del 11/05/2022** (Rv. **664844 - 01**)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

D. (PISANI FABIO) contro F. (PALLOTTA LEONARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 203 A PERSONA IRREPERIBILE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notifica ex art. 143 c.p.c. - Irreperibilità del destinatario dell'atto processuale - Successivo venir meno della condizione di irreperibilità - Notifica di atti ulteriori ex art. 140 c.p.c. - Regolarità - Sussiste - Fattispecie.

In tema di notificazione degli atti processuali, è ben possibile che nel corso dello stesso processo una persona venga dapprima considerata come irreperibile all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici e, successivamente, per converso, effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato di fatto (ad esempio a seguito di inserimento del nominativo del destinatario nella tastiera dei citofoni o di trasferimento presso la residenza della sua effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni atti le siano regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (Fattispecie nella quale si è ritenuta regolarmente perfezionata la notifica dell'atto introduttivo di un'azione di responsabilità verso l'amministratore di una società fallita, con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c., stante l'irreperibilità in quel momento del destinatario all'indirizzo di residenza anagrafica e l'idoneità delle ricerche effettuate dal messo notificatore, pur se successivamente, a distanza di tempo, presso il medesimo indirizzo è stato regolarmente notificato alla stessa persona, ex art. 140 c.p.c., un pignoramento immobiliare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 143

Massime precedenti Conformi: N. 948 del 1973 Rv. 363322 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19012 del 2017 Rv. 645083 - 02

10. VICENDE ANOMALE

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 14899 del 11/05/2022** (Rv. **664674 - 01**)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PICCONE VALERIA. Relatore: PICCONE VALERIA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (MARELLI ALBERTO) contro R. (RIZZO NUNZIO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 071 LITISPENDENZA

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Litispendenza - Regolamento di competenza - Ricorso per cassazione - Riunione - Esclusione.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 247 RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI
In genere.

In tema di litispendenza, poiché ai sensi dell'art. 42 c.p.c., l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.c., non decide il merito della causa, e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, non va

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c., del ricorso ordinario per cassazione e del regolamento di competenza proposti avverso lo stesso provvedimento, in quanto il capo relativo alla pronuncia sulla litispendenza – essendo autonomo dagli altri e di tipo esclusivamente processuale – può essere impugnato soltanto con l'istanza di regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 295, Cod. Proc. Civ. art. 335, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 1782 del 1984 Rv. 433854 - 01, N. 2823 del 1973 Rv. 366392 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 1416 del 1989 Rv. 462244 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8975 del 2022 Rv. 664255 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16051 del 18/05/2022 (Rv. 665053 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (VISMARA FABRIZIO) contro R.
Regola competenza

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 250 DEL PROCESSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO
Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Motivazione in ordine al relativo esercizio - Contenuto - Fattispecie.

L'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sufficiente il richiamo, nell'ordinanza di sospensione del processo, del provvedimento con cui era stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza pregiudicante, disposta dal giudice d'appello sulla base di una esplicita valutazione di non manifesta infondatezza dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 134

Massime precedenti Vedi: N. 14738 del 2019 Rv. 654053 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227 - 03

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 (Rv. 665047 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

P. (GIANI MARCO) contro C. (RICCERI ROBERTA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/06/2021

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 223 RIASSUNZIONE, IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Decesso della parte costituita - Dichiarazione in udienza o mediante nota scritta depositata in telematico nella vigenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Effetti - Automatica interruzione del processo dalla suddetta dichiarazione - Sussistenza - Conseguenze - Termine per la prosecuzione o riassunzione ex art. 305 c.p.c. - Decorrenza - Rilevanza adozione provvedimento - Esclusione.

L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 305, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21375 del 2017 Rv. 645921 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 15995 del 18/05/2022 (Rv. 664689 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: D'ASCOLA PASQUALE. Relatore: D'ASCOLA PASQUALE. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

C. (MATRUNDOLA PAOLA) contro C. (COSCARELLA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/06/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 153 RIASSUNZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Riassunzione dell'atto - Notifica agli eredi impersonalmente - Conseguente possibilità di pronunciare sentenza di condanna nei confronti di persone non individuate - Esclusione - Fondamento.

In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 754, Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2

Massime precedenti Difformi: N. 10336 del 2005 Rv. 581425 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22797 del 2017 Rv. 645506 - 01

11. APPELLO

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15255 del 12/05/2022** (Rv. **664870 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

S. (NISI LORIS MARIA) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 25/05/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 021 EFFETTO DEVOLUTIVO

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Sentenza di condanna al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante - Impugnazione dei soli capi relativi al danno emergente - Possibilità per il giudice del gravame di provvedere sul lucro cessante - Esclusione - Fondamento.

Nei giudizi di risarcimento danni, ove il giudice di primo grado liquidi il danno quantificando anche il lucro cessante e sia l'impugnazione principale sia quella incidentale investano solo alcune voci del danno emergente, non è consentito al giudice di appello escludere ufficiosamente l'esistenza del lucro cessante, perché l'appellato avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 9265 del 2021 Rv. 661062 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16235 del 19/05/2022** (Rv. **664905 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.**

P. (CASTALDO ENRICO) contro T. (CRISI ALBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE POTENZA, 02/04/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 077 NUOVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Deposito in appello di documenti - Onere di dimostrare la produzione in primo grado dei medesimi documenti - Sussistenza - Modalità - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità della produzione di nuove prove - Mancata contestazione della controparte - Irrilevanza - Fondamento.

138 PROVA CIVILE - 232 PRODUZIONE DI DOCUMENTI

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contraddittorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 14661 del 2019 Rv. 654267 - 01, N. 26522 del 2017 Rv. 646466 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14554 del 09/05/2022** (Rv. **664841 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

P. (TESTA CARLO) contro O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/02/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 142 SOSTITUZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE Giudizio di appello - Sostituzione del giudice - Inosservanza degli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c. - Vizio di costituzione del giudice - Insussistenza - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 143 VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) In genere.

Nel giudizio d'appello, non integra vizio di costituzione del giudice la sostituzione del relatore senza l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c., costituendo tale violazione una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza. (La S.C. ha affermato detto principio in una fattispecie in cui, all'udienza in cui il collegio aveva trattenuto la causa in decisione, il giudice relatore era stato definitivamente sostituito da un giudice ausiliario, in forza di un provvedimento apposto a margine del verbale di udienza, privo della sottoscrizione del presidente, del numero cronologico e della data e senza preventiva comunicazione alle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79

Massime precedenti Conformi: N. 2745 del 2007 Rv. 595794 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12982 del 2022 Rv. 664633 - 01, N. 26820 del 2007 Rv. 600874 - 01

12. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 15166 del 12/05/2022** (Rv. **665041 - 01**)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

D. (CAPONNETTO GAETANO) contro S. (ZUCCHETTO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/08/2020

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Sentenze oggetto di procedimento di correzione per errore materiale - Appello - Termine breve - Decorrenza - Dalla notifica a cura della cancelleria della ordinanza che dispone la correzione - Sussistenza.

L'art. 288 c.p.c., secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere, l'ordinanza di correzione, dev'essere messo in relazione con l'art. 325 c.p.c., con la conseguenza che il richiamo al termine ordinario si riferisce a quello previsto

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

da tale disposizione, anche in caso di notificazione a cura del cancelliere, applicandosi il termine lungo ove la cancelleria non abbia effettuato la notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 288, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 121

Massime precedenti Vedi: N. 27509 del 2017 Rv. 647167 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16141 del 19/05/2022 (Rv. 665054 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

V. (GALLI STEFANO) contro R. (ARGNANI STEFANO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PARMA, 29/01/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 243 PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE - Processo con pluralità di parti - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità in tema di cause scindibili - Esclusione - Conseguenze.

In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c. è esclusa la necessità del litisconsorzio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Conformi: N. 2557 del 2010 Rv. 611331 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14722 del 2018 Rv. 649046 - 02

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13888 del 03/05/2022 (Rv. 664780 - 01)

Presidente: PARISE CLOTILDE. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

C. (BUSCEMA WALTER) contro C. (BET ENRICO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/03/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 218 TARDIVE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale tardivo - Rinuncia al ricorso principale - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Esclusione - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva che va comunque esaminata. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha dichiarato estinto il ricorso principale e,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

esaminato il ricorso incidentale tardivo, lo ha dichiarato inammissibile, compensando le spese di lite).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Vedi: N. 8116 del 2022 Rv. 664550 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8925 del 2011 Rv. 616903 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15826 del 17/05/2022 (Rv. 665045 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

H. (DE CURTIS NICOLA) contro U. (DACCI GIAMPAOLO)

Rigetta, TRIBUNALE FORLI', 18/02/2021

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 032 CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Impugnazione - Proposizione nei confronti del genitore del minore che abbia raggiunto la maggior età nel corso del precedente giudizio - Inammissibilità - Limiti di applicabilità del principio - Estensione al caso di genitore parte del giudizio per sanzione amministrativa per illecito commesso dal minore - Esclusione.

Il principio in forza del quale è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti del genitore del minore che abbia raggiunto la maggiore età nel corso del precedente giudizio, benché l'evento non sia stato dichiarato né notificato, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui il minore sia stato parte del giudizio e vi abbia partecipato a mezzo del genitore esercente la responsabilità genitoriale, quale suo rappresentante processuale, non anche quando il genitore (e non il minore) sia stato parte del giudizio perché, in qualità di esercente la responsabilità sul minore, sia stato direttamente e personalmente sanzionato in conseguenza dell'illecito amministrativo commesso da quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 328, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26171 del 2013 Rv. 628913 - 01, N. 23189 del 2018 Rv. 650601 - 01

13. RICORSO PER CASSAZIONE

13.1. MOTIVI

Sez. L - , Ordinanza n. 14669 del 09/05/2022 (Rv. 664693 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA.

P. (AIAZZI ROBERTA) contro S. (BIAGINI DANIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/06/2017

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 043 DI CONDANNA GENERICA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA Estensione della domanda all'"an" ed al "quantum" o limitazione alla condanna generica -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Accertamento del giudice del merito - Riferimento all'atto introduttivo - Necessità - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

L'accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica ovvero estesa al "quantum" attiene all'interpretazione della domanda, da condurre facendo esclusivo riferimento all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed è sottratto al sindacato di legittimità se correttamente motivato dal giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato la domanda, avente ad oggetto il trattamento retributivo, proposta senza alcuna specificazione nè quantificazione delle somme pretese, come diretta ad ottenere una condanna generica al pagamento dei suddetti emolumenti e indennità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 12650 del 2003 Rv. 566374 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13602 del 2019 Rv. 653921 - 01, N. 2467 del 2006 Rv. 586752 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022 (Rv. 665015 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

S. (PROSPERI ANDREA) contro Z. (MORELLI ADRIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/04/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Consulenza di parte in materia medico- legale - Omessa valutazione da parte del giudice - Sindacabilità in sede di cassazione per vizio di motivazione - Configurabilità - Limiti.

138 PROVA CIVILE - 062 DI PARTE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE In genere.

L'omesso esame, da parte del giudice di merito che recepisca le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale, dei rilievi contenuti in una consulenza tecnica di parte e trascurati dal consulente tecnico d'ufficio, in tanto rileva come vizio di omessa motivazione, denunciabile in cassazione, in quanto la parte ne indichi, con riferimento a serie e documentate argomentazioni medico-legali, la decisività, ossia l'incidenza sulla valutazione della sussistenza o meno di un determinato stato patologico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 201, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 17556 del 2002 Rv. 559114 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30364 del 2019 Rv. 655931 - 01, N. 11917 del 2021 Rv. 661257 - 01, N. 19989 del 2021 Rv. 661839 - 01, N. 1815 del 2015 Rv. 634182 - 01

13.2. PROCEDIMENTO

Sez. 5 - , **Sentenza n. 17479 del 31/05/2022** (Rv. **664863 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Diff.)

G. (LUCISANO CLAUDIO) contro A.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 03/10/2018

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE "Ius superveniens" ex art. 23, comma 31, del d.l. n. 98 del 2011 - Applicabilità in sede di revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Condizioni - Fattispecie.

Lo "ius superveniens" introdotto dall'art. 23, comma 31, del d.l. n. 98 del 2011 che ha novellato l'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, è applicabile anche in sede di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, purché l'entrata in vigore si sia realizzata in un momento successivo alla proposizione del ricorso o del controricorso e l'innovazione normativa sia stata evidenziata, nel giudizio "a quo", con la memoria ex art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso per revocazione avverso un'ordinanza pronunciata dalla stessa Corte dalla quale risultava evidente la mancata percezione dell'avvenuta presentazione della memoria ex art. 378 c.p.c. in cui la suddetta modificazione normativa era stata invocata dal contribuente quale "lex mitior").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 1, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 31, Legge 15/07/2011 num. 111 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

Massime precedenti Vedi: N. 26479 del 2016 Rv. 642015 - 02

13.3. DECISIONE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 17456 del 30/05/2022** (Rv. **665049 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **MOCCI MAURO**. Relatore: **MOCCI MAURO**. M. (CARRO DANIELA) contro D. (CARRANO GENNARO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/03/2021

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 070 CONTENUTO E FORMA

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Inammissibilità del ricorso - Obbligo di sollecitare il contraddittorio tra le parti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché proposto dallo stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi, non deve essere preceduto dalla previa instaurazione del contraddittorio sulla questione ai sensi degli artt. 101 e 384, comma 3, c.p.c. trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile l'unico ricorso proposto per gli originari convenuti in una causa di pagamento di compensi professionali e per il terzo chiamato in garanzia da tali convenuti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 84, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 1143 del 2020 Rv. 656717 - 01, N. 9591 del 2011 Rv. 617852 - 01

13.4. CORREZIONE E REVOCAZIONE

*Sez. 1 - , **Sentenza n. 17565 del 31/05/2022** (Rv. **665094 - 01**)*

*Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)*

B. (LUCONI MASSIMO) contro F.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/01/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 082 CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Mero deposito di istanza di correzione - Inammissibilità - Fondamento - Iscrizione a ruolo d'ufficio - Conversione nel procedimento officioso di cui all'art. 391 bis c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Il mero deposito dell'istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un "tertium genus" di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391 bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Vedi: N. 30651 del 2019 Rv. 655847 - 01

*Sez. 2 - , **Sentenza n. 17379 del 30/05/2022** (Rv. **664889 - 01**)*

*Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)*

P. (BORRELLI GIOVANNI) contro C. (MONACO CARMELO)

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/10/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 287 ERRORE DI FATTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Pronuncia di cassazione - Revocabilità per contrasto con giudicato esterno dedotto nella memoria difensiva ex artt. 378, 380 bis o 380 bis.1. c.p.c. - Sussunzione ex art. 395 n. 4 c.p.c. - Ammissibilità.

In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omesso esame delle memorie difensive, depositate ai sensi degli artt. 378, 380 bis o 380 bis, n. 1, c.p.c., con

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia, ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, è deducibile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Vedi: N. 22561 del 2016 Rv. 641636 - 01

14. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16169 del 19/05/2022 (Rv. **665055 - 01**)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

C. (CHIAROLLA MIRELLA) contro Z. (NUCCI COSTANZA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2020

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 001 IN GENERE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Sentenza di condanna penale di primo grado - Efficacia nel giudizio civile di rinvio - Esclusione - Fondamento.

Nel caso in cui la Cassazione penale, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., annulli la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 15859 del 2019 Rv. 654290 - 01, N. 28011 del 2021 Rv. 662576 - 01, N. 1754 del 2022 Rv. 663856 - 01, N. 15041 del 2020 Rv. 658250 - 01

15. OPPOSIZIONE DI TERZO

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15875 del 17/05/2022 (Rv. **664782 - 01**)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

R. (PETRONE ANGELO) contro R. (NICOLAI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/04/2020

159 SOCIETA' - 009 DI CAPITALI - IN GENERE

SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Società di capitali - Danno al patrimonio sociale - Opposizione di terzo revocatoria - Legittimazione attiva del socio - Condizioni - Solo qualora il socio sia anche creditore della società - Ragioni - Fattispecie.

In tema di società di capitali, il socio può proporre opposizione di terzo revocatoria, non nella qualità di socio, facendo valere il pregiudizio patrimoniale che il danno al patrimonio

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

sociale abbia prodotto sul valore della sua quota di partecipazione, attesa la natura meramente riflessa e non autonomamente risarcibile di tale pregiudizio; bensì quale creditore della società, qualora abbia effettuato dazioni di denaro in favore dell'ente, che abbiano natura di vero e proprio finanziamento, riconducibile allo schema del mutuo, idoneo a far sorgere un credito restitutorio certo e non meramente eventuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva ritenuto il socio non legittimato a proporre opposizione di terzo avverso un lodo arbitrale, non avendo accertato se egli fosse anche creditore della società, verificando se la dazione di denaro da lui erogata avesse natura di finanziamento, non imputabile a capitale di rischio, e non di conferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 827 com. 1, Cod. Civ. art. 2462, Cod. Civ. art. 2467

Massime precedenti Vedi: N. 6378 del 2017 Rv. 644660 - 01, N. 2087 del 2012 Rv. 621771 - 01, N. 24631 del 2015 Rv. 638035 - 01, N. 29325 del 2020 Rv. 660207 - 03

16. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14275 del 05/05/2022 (Rv. 664642 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

A. (CASSIANI MARCO) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE PESARO, 18/10/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 210 FORMULA ESECUTIVA

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA Titolo esecutivo - Mancata spedizione in forma esecutiva - Opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Fattispecie.

In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato – costituito dall'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione all'esito del pignoramento presso terzi – dovesse ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte del debitore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 617, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 153

Massime precedenti Vedi: N. 32838 del 2021 Rv. 662963 - 01, N. 3967 del 2019 Rv. 652822 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15996 del 18/05/2022** (Rv. **664899 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (DE SIERVO BEATRICE) contro B.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PADOVA, 22/05/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 085 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Intervento senza titolo esecutivo - Creditore titolare di prelazione risultante da pubblici registri - Adempimenti - Deposito e notifica dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili - Necessità - Esclusione.

Il creditore che, al momento del pignoramento, ha un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, può intervenire nel processo di espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo, senza che siano necessari il deposito e la notifica dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili, adempimenti che sono invece prescritti per i creditori "sine titolo" titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Civ. art. 2214

Massime precedenti Vedi: N. 41791 del 2021 Rv. 663693 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15996 del 18/05/2022** (Rv. **664899 - 04**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (DE SIERVO BEATRICE) contro B.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PADOVA, 22/05/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 085 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Intervento privo di titolo esecutivo contro un terzo datore di ipoteca - Udienza ex art. 499, comma 5 e 6, c.p.c. - Partecipazione dell'esecutato e del terzo debitore garantito - Necessità - Potere di riconoscimento o disconoscimento del credito - Titolarità in capo al debitore.

In caso di intervento nell'espropriazione immobiliare di un creditore privo di titolo esecutivo, ma titolare di garanzia ipotecaria prestata dall'esecutato per il debito di un soggetto estraneo al processo esecutivo, all'udienza di verifica dei crediti ex art. 499, commi 5 e 6, c.p.c., devono essere convocati sia l'esecutato, sia il debitore principale, il quale è legittimato a dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi "sine titolo" intenda riconoscere (in tutto o in parte) ovvero disconoscere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499, Cod. Proc. Civ. art. 512

Massime precedenti Vedi: N. 10808 del 2020 Rv. 658034 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15996 del 18/05/2022** (Rv. **664899 - 02**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (DE SIERVO BEATRICE) contro B.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PADOVA, 22/05/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 057 PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVALTA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) Intervento senza titolo esecutivo - Verifica dei crediti ex art. 499, comma 5 e 6, c.p.c. - Fissazione d'ufficio di apposita udienza - Necessità - Omessa fissazione - Onere di proposizione tempestiva della relativa istanza da parte del creditore interessato - Conseguenze.

079 ESECUZIONE FORZATA - 085 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE In genere.

Il sub-procedimento di verifica dei crediti dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo, previsto dall'art. 499, commi 5 e 6, c.p.c., costituisce requisito per l'accesso degli stessi alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico processuale alla regolarità e celerità della ripartizione, sicché compete "ex officio" al giudice, con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione, fissare un'apposita udienza per la comparizione del debitore e dei suddetti creditori, disponendone la notifica a cura di una delle parti; in difetto, è onere dello stesso creditore interessato avanzare tempestiva istanza affinché l'udienza si svolga durante la fase liquidativa del processo esecutivo, con la conseguenza che, una volta iniziata la fase distributiva, non possono essere accolte né la richiesta volta alla fissazione dell'udienza di verifica del credito, né quella volta alla rimessione in termini del creditore rimasto inerte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 569

Massime precedenti Vedi: N. 774 del 2016 Rv. 638650 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15996 del 18/05/2022** (Rv. **664899 - 03**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (DE SIERVO BEATRICE) contro B.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PADOVA, 22/05/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 057 PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVALTA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) Intervento senza titolo esecutivo - Contestazione da parte del creditore concorrente - Natura - Controversia distributiva - Momento di insorgenza del relativo interesse.

079 ESECUZIONE FORZATA - 085 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE In genere.

La contestazione della ritualità dell'intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche dei presupposti surrogatori dell'art. 499 c.p.c. integra una controversia

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

distributiva, che può essere proposta dal creditore concorrente quando, ai fini della distribuzione della somma ricavata, sia stato considerato pure l'intervento non titolato od equiparato, in quanto solo al momento della distribuzione del ricavato sorge, in capo al suddetto creditore, il relativo interesse, non subendo egli, in precedenza, alcun concreto pregiudizio dall'intervento non titolato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 100

Massime precedenti Vedi: N. 7107 del 2015 Rv. 635146 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13797 del 02/05/2022 (Rv. 664648 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

R. (MIGLIOSI PIETRO) contro M. (ZUCCACCIA NERIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/06/2020

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione in sede distributiva ex art. 512 c.p.c. - Applicabilità della sospensione feriale dei termini - Esclusione - Contestazione del diritto del creditore a partecipare alla distribuzione - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, ivi incluse le controversie insorte in fase di distribuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c., anche nel caso in cui il diritto del creditore a partecipare alla distribuzione sia contestato deducendo la nullità, la simulazione o l'inefficacia del fatto costitutivo del credito da questi fatto valere in sede esecutiva, senza che rilevi che sia eventualmente invocata una pronuncia espressa sul punto. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità del regime della sospensione feriale dei termini al giudizio sorto, al momento della distribuzione delle somme pignorate in danno del debitore, tra il creditore procedente e la creditrice intervenuta in ordine al diritto di quest'ultima di partecipare alla predetta distribuzione, evidenziando come le domande di accertamento dell'esistenza e dell'opponibilità del credito per cui la creditrice era intervenuta nel processo esecutivo - in virtù della contestata simulazione o dell'inefficacia degli accordi da questa stipulati con il debitore in sede di separazione coniugale - fossero state formulate allo scopo di ottenere l'esclusione della creditrice dalla distribuzione della somma ricavata e, dunque, costituissero un presupposto per la decisione dell'opposizione esecutiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5475 del 2020 Rv. 657297 - 01, N. 11111 del 2020 Rv. 658080 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10617 del 2010 Rv. 612921 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16234 del 19/05/2022** (Rv. **665105 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**.

A. (DEMARIA GIULIO) contro B. (PAMPALONI RODOLFO)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 11/09/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 114 DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Omessa dichiarazione del terzo – Ordinanza di assegnazione del credito non contestato – Opposizione ex art. 617 c.p.c. per vizi del provvedimento – Ammissibilità – Fattispecie.

Nei pignoramenti presso terzi, l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell'ipotesi di cui all'art. 548 c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto. (Principio affermato con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. per far valere l'inesistenza del credito e la conseguente illegittimità, a fronte della mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dell'applicazione del meccanismo della "ficta confessio", in luogo del procedimento di cui all'art. 549 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548, Cod. Proc. Civ. art. 549, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1, Legge 06/08/2015 num. 132

Massime precedenti Vedi: N. 17663 del 2019 Rv. 654675 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15912 del 18/05/2022** (Rv. **664835 - 04**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

G. (OMARCHI GIOVANNI) contro A. (CERA NICOLA)

Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 16/01/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 073 VENDITA - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Creditore pignorante o intervenuto - Legittimazione all'offerta ex art. 571, comma 1, c.p.c. - Sussistenza - Istanza di assegnazione ex art. 589 c.p.c. - Facoltà.

In tema di espropriazione forzata immobiliare, anche il creditore pignorante o intervenuto è legittimato a presentare l'offerta d'acquisto ex art. 571, comma 1, c.p.c., rappresentando l'istanza di assegnazione ex art. 589 c.p.c. una mera facoltà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 571 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 589

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16219 del 19/05/2022** (Rv. **664904 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

G. (LUPONIO ENNIO) contro S. (PUCCI FABIO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 06/05/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 082 TRASFERIMENTO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Erronea indicazione di servitù attiva o passiva - Invalidità - Sussistenza - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di espropriazione immobiliare, l'eventuale erronea indicazione, nel decreto di trasferimento, di servitù attive o passive riguardanti il bene trasferito, può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui all'art. 287 c.p.c., in quanto trattasi di profilo che concerne non già un mero difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, bensì aspetti sostanziali che incidono sul contenuto di ciò che è trasferito rispetto a quanto è stato posto in vendita e pubblicizzato. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha annullato il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione aveva proceduto alla correzione dei decreti di trasferimento relativi a due lotti aggiudicati - risultanti dal frazionamento di un unico immobile nel corso della procedura esecutiva -, eliminandovi il riferimento alla servitù di passaggio gravante su uno di essi in favore dell'altro, benché di tale servitù si desse atto nella perizia e nell'avviso di vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 287, Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Vedi: N. 17811 del 2021 Rv. 661619 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14542 del 09/05/2022 (Rv. 664820 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (MINARDI MIRCO) contro U. (TASSI MATTEO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 14/06/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 051 ESECUZIONE MOBILIARE

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE MOBILIARE Prezzo di aggiudicazione - Pagamento difforme dalle previsioni dell'avviso di vendita - Annullamento dell'aggiudicazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento - Interesse del debitore - Sussistenza - Ragioni.

079 ESECUZIONE FORZATA - 078 INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO In genere.

In tema di esecuzione forzata immobiliare, sussiste l'interesse del debitore a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, al fine di far valere la difformità delle modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione rispetto alle indicazioni contenute nell'avviso di vendita, consentendogli l'annullamento dell'aggiudicazione di evitare l'immediata perdita della proprietà dell'immobile pignorato e di conservare la possibilità di pervenire alla definizione della procedura esecutiva con modalità alternative alla liquidazione dei suoi beni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 100,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15912 del 18/05/2022 (Rv. 664835 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

G. (OMARCHI GIOVANNI) contro A. (CERA NICOLA)

Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 16/01/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 078 INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Espropriazione immobiliare - Vendita soggetta ad IVA - Versamento tempestivo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Mancato pagamento dell'imposta nel termine - Decadenza ex art. 587 c.p.c. - Esclusione.

079 ESECUZIONE FORZATA - 225 TERMINI

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, laddove la vendita giudiziale sia soggetta ad IVA, il mancato pagamento dell'imposta, da parte dell'aggiudicatario che abbia versato il prezzo entro il termine previsto, non ne determina la decadenza ex art. 587 c.p.c., in quanto l'IVA non può considerarsi parte integrante del prezzo, attenendo alla tassazione del trasferimento immobiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Proc. Civ. art. 574, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 32136 del 2019 Rv. 656506 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16219 del 19/05/2022 (Rv. 664904 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

G. (LUPONIO ENNIO) contro S. (PUCCI FABIO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 06/05/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Legittimazione passiva - Insussistenza - Fondamento.

In tema di espropriazione immobiliare, il professionista delegato, quale ausiliare del giudice, partecipa alla giurisdizione nei limiti di quanto previsto dall'ordinanza di delega ex art. 591 bis c.p.c. ed è, pertanto, privo di legittimazione a contraddire o a prendere posizione sulla fondatezza o meno di una opposizione agli atti esecutivi, da chiunque proposta, ciò costituendo un "vulnus" alla terzietà dell'ufficio nel suo complesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12238 del 2019 Rv. 653893 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15912 del 18/05/2022** (Rv. **664835 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

G. (OMARCHI GIOVANNI) contro A. (CERA NICOLA)

Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 16/01/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 073 VENDITA - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Regime fiscale della vendita - Competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate - Sussistenza - Ruolo del professionista delegato.

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 377 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, la valutazione circa l'assoggettamento della vendita ad imposta, con riferimento all'individuazione del tributo, al regime dell'operazione e alla liquidazione del dovuto, compete non già al giudice dell'esecuzione, ma in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate; il professionista delegato eventualmente nominato, peraltro, è chiamato ad attivarsi, anche attraverso interpello agli uffici fiscali, al fine di chiarire il regime tributario applicabile alla vendita e a darne pubblicità - incidendo tale aspetto sulle valutazioni di convenienza complessiva dell'acquisto da parte dei soggetti interessati - nonché, dopo la vendita, ad invitare l'aggiudicatario ad effettuare un deposito di denaro in conto spese di trasferimento, al fine di evitare che le ragioni dell'Erario siano obliterate, potendo lo stesso professionista incorrere in responsabilità, in caso di versamento a sue mani delle somme occorrenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 724 del 2019 Rv. 652500 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14282 del 05/05/2022** (Rv. **664846 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

A. (MAURIELLO GIUSEPPE) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 04/02/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Ammissibilità - Condizioni - Atto esecutivo - Nozione - Differenze rispetto agli atti preparatori - Interesse all'opposizione - Fattispecie.

Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi e, cioè, gli atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura - i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocazione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti - e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'atto preparatorio con cui il giudice

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dell'esecuzione, a fronte dell'istanza di riassunzione della procedura esecutiva sospesa, aveva richiesto al creditore la prova del passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento dell'opposizione avanzata contro il provvedimento di improcedibilità dell'espropriazione forzata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 617

Massime precedenti Vedi: N. 1289 del 2003 Rv. 560090 - 01, N. 2081 del 1966 Rv. 324060 - 01, N. 2968 del 2013 Rv. 625428 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14705 del 10/05/2022 (Rv. 664790 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. D. (PECORELLA RENZO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/02/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto - Vicende del credito successive alla notificazione del precetto - Rilevanza - Verifica giudiziale circa esistenza ed ammontare del credito - Necessità - Momento determinante - Decisione sull'opposizione - Facoltà dell'opposto di specificare e documentare in corso di causa tali elementi - Sussistenza - Fattispecie.

Poiché l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione. Ne consegue che il creditore opposto, ove non abbia specificato nel precetto la fonte del suo credito, è legittimato a fornire detta specificazione nel corso del giudizio di opposizione al precetto, documentando l'esistenza e l'importo attuale del credito stesso; il giudice dell'opposizione, in tal caso, è tenuto a tener conto delle deduzioni e allegazioni fornite dall'opposto nel corso del giudizio di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, confermando la pronuncia di primo grado di accoglimento dell'opposizione per carenza della titolarità del credito, non aveva tenuto conto del fatto che quest'ultimo, pur essendo stato originariamente ceduto in favore di un terzo, aveva successivamente formato oggetto di retrocessione in favore del creditore precettante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615

Massime precedenti Vedi: N. 27688 del 2021 Rv. 662607 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15376 del 13/05/2022 (Rv. 664831 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA. L. (PETTINATO ANGELO) contro P. (PATTI GIOVANNI ROSARIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/06/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Titolo esecutivo giudiziale - Riparto degli oneri probatori - Conseguenze in caso di sentenza di condanna a titolo di rivalsa.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se l'esecuzione è avviata in forza di un titolo esecutivo giudiziale, ottenuto ad istanza del creditore menzionato nel provvedimento e nei confronti del soggetto in danno del quale è stata disposta la condanna, spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti, con la conseguenza che, ove il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di condanna a titolo di rivalsa, il creditore procedente, in caso di tempestiva contestazione avanzata dal debitore nel ricorso in opposizione, è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme che intenda ripetere da quest'ultimo, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie posta a fondamento del credito azionato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 615

Massime precedenti Vedi: N. 12415 del 2016 Rv. 640282 - 01

17. PROCEDIMENTI SOMMARI PER CONVALIDA DI LICENZA O SFRATTO

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 13956 del 03/05/2022** (Rv. **664649 - 01**)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

D. (BOVE LOREDANA) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/11/2020

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 064 ORDINANZA DI RILASCIO - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - ORDINANZA DI RILASCIO - IN GENERE Ordinanza ex art. 665 c.p.c. - Appellabilità - Esclusione - Fondamento - Impugnazione della sentenza definitiva - Necessità.

L'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. non è impugnabile, né è idonea al giudicato poiché non ha carattere irrevocabile e non statuisce in via definitiva sui diritti e sulle eccezioni delle parti, la cui risoluzione è riservata invece alla successiva fase di merito, in cui intimante ed intimato cristallizzano il "thema decidendum"; ne consegue che l'omessa pronuncia su domande o eccezioni sollevate nella fase sommaria o in quella di merito può essere fatta valere solo con l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio incardinato ai sensi dell'art. 667 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665, Cod. Proc. Civ. art. 667

Massime precedenti Conformi: N. 12846 del 2014 Rv. 631861 - 01

18. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sez. U - , **Ordinanza n. 16764 del 24/05/2022** (Rv. **664910 - 01**)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

S. (RUJU FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SASSARI, 14/05/2021

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 076 PREVENTIVO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Regolamento preventivo di giurisdizione - Provvedimento cautelare "ante causam" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., non è ammissibile nell'ambito di un procedimento cautelare "ante causam", poiché, finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito, per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire, non è consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi del relativo procedimento, né può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Suprema Corte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 700, Costituzione art. 111, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3, Legge 14/05/2005 num. 80

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8774 del 2021 Rv. 660857 - 02, N. 6039 del 2019 Rv. 652978 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17426 del 30/05/2022 (Rv. 664908 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

C. (SOTTOSANTI GIUSEPPA) contro F. (GANI SABRINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/10/2017

130 PROCEDIMENTI CAUTELARI - 025 PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO Disciplina del procedimento cautelare uniforme - Provvedimento ex art. 700 c.p.c. - Attuazione - Contestazioni relative alla portata sostanziale del provvedimento cautelare - Spettanza al giudice della causa di merito - Sussistenza - Appello e ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

In tema di attuazione di provvedimenti ex art. 700 c.p.c., le contestazioni relative alla portata sostanziale del provvedimento cautelare non hanno natura di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma vanno proposte al giudice della causa di merito, la cui decisione è sindacabile in appello e in sede di legittimità per motivi concernenti l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice nel provvedimento della cui attuazione si tratta, al fine di stabilire se questa sia conforme ai principi che regolano tale giudizio, nonché funzionale alla concreta attuazione del comando ivi formulato e se il procedimento interpretativo sia immune da vizi logici o errori di diritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte d'appello avesse disatteso i suindicati principi, allorché, con motivazione apodittica e illogica, aveva interpretato l'espressione "altra officina autorizzata", contenuta nel provvedimento cautelare, come riferita alle sole officine autorizzate Iveco, escludendo la possibilità per il ricorrente di avvalersi di officine convenzionate con altre case automobilistiche).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700, Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies

Massime precedenti Vedi: N. 19101 del 2003 Rv. 568878 - 01, N. 12117 del 2006 Rv. 589583 - 01

19. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14734 del 10/05/2022** (Rv. **664793 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

C. (VALENTI SILVIA) contro A. (STASSI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/11/2016

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 001 IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione - Mutamento del rito - Scelta discrezionale del giudice - Sussistenza - Permanenza del dovere di istruire la causa, sebbene con modalità deformalizzate, in base ai mezzi istruttori chiesti dalle parti in base al principio dispositivo - Sussistenza - Omissione - Conseguenze in appello - Fattispecie.

In tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituenti, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto contrario agli artt. 702 bis e ss. il rigetto delle invocate prove costituenti, perché comportanti un'attività istruttoria complessa, e la contestuale negazione del mutamento del rito, sul presupposto che il ricorrente fosse vincolato al rito prescelto, con conseguente rigetto delle domande da lui proposte per l'insufficienza della documentazione prodotta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Vedi: N. 1904 del 2014 Rv. 629866 - 01, N. 6563 del 2017 Rv. 644753 - 02

20. ARBITRATO

Sez. U - , **Ordinanza n. 15713 del 17/05/2022** (Rv. **664751 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **FALASCHI MILENA.** Relatore: **FALASCHI MILENA.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

S. (USSANI D'ESCOBAR VINCENZO) contro A. (COLELLA DOMENICO FELICE)

Regola giurisdizione

013 ARBITRATO - 024 FORMA

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA Arbitrato - Volontà negoziale - Manifestazione - Dichiarazioni delle parti contenute in documenti separati - Validità - Condizioni - Fattispecie.

La forma scritta "ad substantiam" richiesta per la validità della clausola compromissoria non postula che la corrispondente volontà sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, che può anche realizzarsi con lo scambio delle missive contenenti, rispettivamente, la proposta e l'uniforme accettazione, ex art. 1326 c.c., del deferimento della controversia ad arbitri. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto invalidamente pattuita una clausola compromissoria la cui proposta, proveniente da una società e dalla stessa inserita unilateralmente nel contratto, doveva ritenersi tacitamente revocata dal proponente che, dopo la sottoscrizione e prima

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dell'accettazione della controparte, si era rivolto al Tribunale di Roma per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti della resistente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 808

Massime precedenti Conformi: N. 15993 del 2014 Rv. 632076 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7543 del 2016 Rv. 639491 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 17244 del 27/05/2022 (Rv. 664757 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: DE CHIARA CARLO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

O. (GUIDOTTI ROLANDINO) contro B. (DE ANGELIS LUCIO)

Regola giurisdizione

013 ARBITRATO - 003 ARBITRATO ESTERO

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Clausola compromissoria - Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione - Rilevabilità d'ufficio dell'eccezione - Esclusione - Fondamento.

Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rilevabile d'ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di compromesso, né, in caso di contumacia del convenuto, risulta applicabile l'art. 11 della l. n. 218 del 1995, che non contempla espressamente l'ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione vi sia una convenzione di arbitrato estero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 806

Massime precedenti Vedi: N. 22748 del 2015 Rv. 637741 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14649 del 2017 Rv. 644573 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 14405 del 06/05/2022 (Rv. 664688 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

T. (MAIONE GIORGIO) contro F. (CHIARINI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/11/2017

013 ARBITRATO - 036 PER NULLITA' - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Lodo arbitrale - Omesso rilievo d'ufficio di una nullità di protezione - Vizio deducibile con l'impugnazione del lodo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di impugnazione di lodo arbitrale, gli arbitri hanno l'obbligo di segnalare alle parti l'esistenza di una nullità c.d. di protezione e, qualora gli stessi non pongano in essere tale segnalazione, questa deve essere compiuta dal giudice statale adito in sede di

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

impugnazione del lodo, in quanto la mancata segnalazione della nullità di protezione è motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., attenendo la disposizione che commina tale forma di nullità all'ordine pubblico comunitario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che gli arbitri siano tenuti a segnalare la nullità di protezione derivante dalla violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, che impone al costruttore l'obbligo di rilasciare e consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme riscosse, e che tale omissione sia deducibile in sede di impugnazione del lodo)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1421, Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 3308 del 2019 Rv. 652439 - 01, N. 19510 del 2020 Rv. 659130 - 01, N. 22385 del 2019 Rv. 655289 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16780 del 24/05/2022 (Rv. 664945 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

L. (CELESTINO UGO LUCIANO) contro L. (TARSITANO GIULIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/02/2018

013 ARBITRATO - 035 LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Arbitrato societario – Autorizzazione a decidere secondo equità - Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione – Equiparazione alle deliberazioni dell'assemblea - Conseguenze.

In tema di arbitrato societario, anche se le parti hanno autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando", ove la clausola compromissoria sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 e il giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione, da ritenere estensivamente equiparate alle deliberazioni assembleari, in relazione alle quali l'art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003 prevede espressamente che gli arbitri devono sempre statuire secondo diritto e che il lodo è in ogni caso impugnabile per violazione delle norme che regolano il merito della controversia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 36, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 3, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 827, Cod. Proc. Civ. art. 828, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3

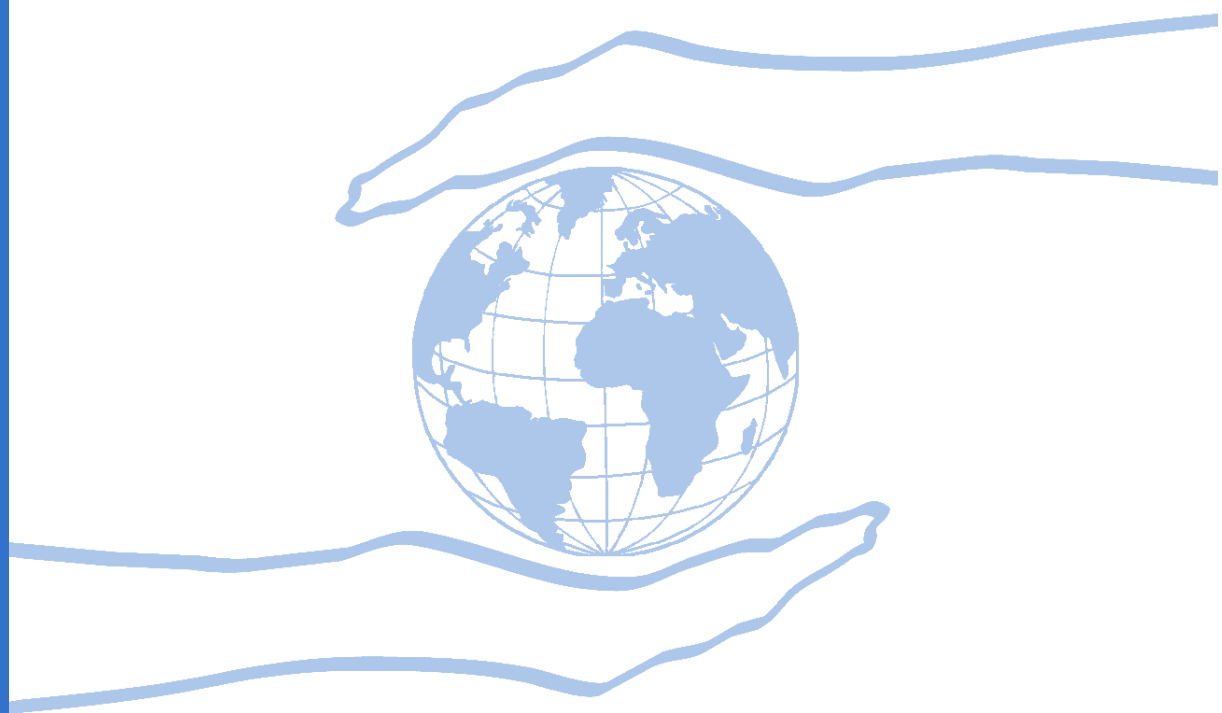
Massime precedenti Vedi: N. 13842 del 2019 Rv. 654259 - 01, N. 28 del 2013 Rv. 625190 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9285 del 2016 Rv. 639687 - 01

MAGGIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. U - , **Ordinanza n. 15089 del 12/05/2022** (Rv. **664660 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **FERRO MASSIMO.** Relatore: **FERRO MASSIMO.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Visto d'ingresso per motivi turistici - Diniego - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In genere.

In tema di visti di ingresso, disciplinati dal reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e dal d.m. n. 850 del 2011, spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative all'impugnazione del diniego di concessione del visto d'ingresso per turismo, il cui rilascio è subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale da parte della P.A. della sussistenza di requisiti e condizioni, che esclude la possibilità di configurare, in capo al cittadino straniero richiedente, una posizione di diritto soggettivo al relativo ottenimento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta da un cittadino egiziano per il rilascio di un visto turistico in Italia, della durata di tre mesi, rigettata dall'Ambasciata in ragione del difetto di mezzi di sussistenza ed inattendibilità delle informazioni giustificative, benché riqualificata dal TAR come richiesta di un visto d'ingresso per motivi familiari).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 13/07/2009 num. 810, Decr. Minist. Affari Esteri 11/05/2011 num. 850, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23412 del 2019 Rv. 655505 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6426 del 2005 Rv. 579987 - 01